



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 784

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5
novembre 1992

Indice

1. DDL S. 784 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 784	5
1.2.2. Relazione 560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A.....	26
1.3. Trattazione in Commissione	41
1.3.1. Sedute	42
1.3.2. Resoconti sommari	45
1.3.2.1. 1 [^] (Affari Costituzionali) e 3 [^] (Affari esteri, emigrazione)	46
1.3.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 1 (pom.) del 12/02/2015	47
1.3.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 2 (ant.) del 10/03/2015	51
1.3.2.1.3. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 1 (ant.) del 24/03/2015	53
1.3.2.1.4. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 2 (pom.) del 21/04/2015	54
1.3.2.1.5. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 3 (ant.) del 28/04/2015	55
1.3.2.1.6. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 4 (ant.) del 17/05/2017	58
1.3.2.1.7. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 5 (pom.) del 23/05/2017	61
1.3.2.1.8. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 6 (pom.) del 04/07/2017	71
1.3.2.1.9. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 7 (ant.) del 26/07/2017	76
1.3.2.1.10. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 8 (ant.) del 02/08/2017	80
1.4. Trattazione in consultiva	83
1.4.1. Sedute	84
1.4.2. Resoconti sommari	86
1.4.2.1. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio)	87
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 813 (pom.) del 17/10/2017	88
1.4.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 814 (ant.) del 18/10/2017	95
1.4.2.2. 7 [^] (Istruzione pubblica, beni culturali)	103
1.4.2.2.1. 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 365 (pom.) del 30/05/2017	104
1.5. Trattazione in Assemblea	117
1.5.1. Sedute	118
1.5.2. Resoconti stenografici	119
1.5.2.1. Seduta n. 886 (pom.) del 27/09/2017	120

1. DDL S. 784 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 784
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

Titolo breve: *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*

Iter

3 agosto 2017: in stato di relazione

Successione delle letture parlamentari

S.784 in stato di relazione

Iniziativa Parlamentare

Giacomo Stucchi (LN-Aut)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Presentato in data **5 giugno 2013**: annunciato nella seduta pom. n. 35 del 5 giugno 2013.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI MINORANZE LINGUISTICHE DIALETTI

Rapporto

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1^a Sen. **Francesco Palermo** ([Aut \(SVP, UV, PATT, IPT, PSL-MAIE\)](#)) (dato conto della nomina il 12 febbraio 2015)

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 3^a Sen. [Carlo Pegorer \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 12 febbraio 2015).

Relatore di maggioranza (esterno) Sen. [Carlo Pegorer](#) ([Art.1-MDP](#)) nominato nella seduta ant. n. 8 del 2 agosto 2017 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale

Relatore di maggioranza Sen. [Francesco Palermo](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) nominato nella seduta ant. n. 8 del 2 agosto 2017 (proposto testo modificato).

nomination nella seduta amm. n. 8 del 2 agosto 2017 (proposto
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale

Debutterà richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 3 agosto 2017; annuncio nella seduta pom. n. 872 del 12 settembre 2017

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **1^a (Affari Costituzionali)** e **3^a (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 31 luglio 2013. Annuncio nella seduta nom. n. 85 del 31 luglio 2013.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 784

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 784

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **STUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

Onorevoli Senatori. -- Il 5 novembre 1992 è stata emanata a Strasburgo la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

La Carta europea ha come scopo la protezione e la promozione di tutte quelle minoranze linguistiche storiche e regionali che hanno contribuito alla formazione del patrimonio culturale e artistico dell'Europa e riconosce il diritto di utilizzare tali lingue in ambiti amministrativi della vita economica e sociale delle aree geografiche nelle quali le stesse rappresentano il modo di esprimersi di un numero di persone, giustificante l'adozione di speciali misure di protezione e di promozione. Il trattato enuncia obiettivi e principi di massima cui le legislazioni dei vari Paesi devono aderire nel rispetto delle loro particolari minoranze.

Gli sconvolgimenti che hanno attraversato e attraversano anche il nostro continente dimostrano che la protezione delle minoranze nazionali è fattore indispensabile per la stabilità e la sicurezza delle istituzioni democratiche e per la pace, e che dunque essa è intimamente legata allo spirito dello scopo statutario del Consiglio d'Europa: cooperazione più stretta tra gli Stati membri per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che ne costituiscono il patrimonio comune. Per questi motivi, tale principio viene salvaguardato non solo dall'articolo 6 della nostra Costituzione e da alcune pronunce della Corte costituzionale -- si veda fra tutte la n. 62 del 24 febbraio 1992 -- ma anche dall'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

È in tale quadro che si inserisce la *ratio* del presente disegno di legge, che intende ratificare e conferire piena attuazione al contenuto della Carta europea, che assume un carattere fondamentale, trattandosi di uno dei pochi strumenti di diritto internazionale che si occupa delle minoranze nazionali. Il nostro Paese, infatti, non ha mai, sino ad ora, ratificato il trattato già in vigore dal 1º marzo 1998, ed anzi, in Italia, per lungo tempo è mancata una specifica legislazione riguardante le minoranze linguistiche.

Tale lacuna è stata poi colmata con l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Tale normativa ha consentito all'Italia non solo di sottoscrivere, il 27 giugno 2000, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, associandosi ad altri ventuno Paesi firmatari, ma di aderire inoltre alla Convenzione-quadro, sempre nell'ambito del Consiglio d'Europa, per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1º febbraio 1995 e resa esecutiva dalla legge 28 agosto 1997, n. 302. Senza una traduzione legislativa dei principi della Convenzione, la stessa non poteva essere applicabile direttamente nell'ordinamento interno.

Visto pertanto che anche l'Italia si è dotata di un corpo legislativo proprio che garantisce le minoranze nazionali, si tratta ora di perfezionarlo attraverso l'autorizzazione parlamentare alla ratifica della Carta

europea delle lingue regionali o minoritarie, i cui Paesi firmatari si impegnano, tutti assieme, a rispettare, con criteri comuni, le lingue regionali o minoritarie, operando a livello europeo per il loro potenziamento.

Per tali ragioni si sollecita una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

Art. 2.

1. Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, piena e intera esecuzione è data alla Carta di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legislazione in materia di lingue regionali o minoritarie è uniformata ai principi della Carta di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. La competenza relativa all'attuazione della Carta di cui all'articolo 1 è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, d'intesa con le regioni e con i Ministeri interessati.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 51.645 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Strasbourg, 5.XI.1992

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Considérant que la protection des langues régionales ou minoritaires historiques de l'Europe, dont certaines risquent, au fil du temps, de disparaître, contribue à maintenir et à développer les traditions et la richesse culturelles de l'Europe;

Considérant que le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique constitue un droit imprescriptible, conformément aux principes contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, et conformément à l'esprit de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe;

Prenant en compte le travail réalisé dans le cadre de la CSCE, et en particulier l'Acte final d'Helsinki de 1975 et le document de la réunion de Copenhague de 1990;

Soulignant la valeur de l'interculturel et du plurilinguisme, et considérant que la protection et l'encouragement des langues régionales ou minoritaires ne devraient pas se faire au détriment des langues officielles et de la nécessité de les apprendre;

Conscients du fait que la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires dans les différents pays et régions d'Europe représentent une contribution importante à la construction d'une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la diversité culturelle, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale;

Compte tenu des conditions spécifiques et des traditions historiques propres à chaque région des pays d'Europe,

Sont convenus de ce qui suit:

Partie I – Dispositions générales

Article 1 – Définitions

Au sens de la présente Charte:

- a. par l'expression «langues régionales ou minoritaires», on entend les langues:
 - i. pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un Etat par des ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'Etat; et
 - ii. différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat;elle n'inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat ni les langues des migrants;
- b. par «territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée», on entend l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion prévues par la présente Charte;
- c. par «langues dépourvues de territoire», on entend les langues pratiquées par des ressortissants de l'Etat qui sont différentes de la (des) langue(s) pratiquée(s) par le reste de la population de l'Etat, mais qui, bien que traditionnellement pratiquées sur le territoire de l'Etat, ne peuvent pas être rattachées à une aire géographique particulière de celui-ci.

Article 2 – Engagements

1. Chaque Partie s'engage à appliquer les dispositions de la partie II à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur son territoire, qui répondent aux définitions de l'article 1.
2. En ce qui concerne toute langue indiquée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, conformément à l'article 3, chaque Partie s'engage à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes ou alinéas choisis parmi les dispositions de la partie III de la présente Charte, dont au moins trois choisis dans chacun des articles 8 et 12 et un dans chacun des articles 9, 10, 11 et 13.

Article 3 – Modalités

1. Chaque Etat contractant doit spécifier dans son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation chaque langue régionale ou minoritaire, ou chaque langue officielle moins répandue sur l'ensemble ou une partie de son territoire, à laquelle s'appliquent les paragraphes choisis conformément au paragraphe 2 de l'article 2.
2. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu'elle accepte les obligations découlant des dispositions de tout autre paragraphe de la Charte qui n'avait pas été spécifié dans son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qu'elle appliquera le paragraphe 1 du présent article à d'autres langues régionales ou minoritaires, ou à d'autres langues officielles moins répandues sur l'ensemble ou une partie de son territoire.
3. Les engagements prévus au paragraphe précédent seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès la date de leur notification.

Article 4 – Statuts de protection existants

1. Aucune des dispositions de la présente Charte ne peut être interprétée comme limitant ou dérogeant aux droits garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme.
2. Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions plus favorables régissant la situation des langues régionales ou minoritaires, ou le statut juridique des personnes appartenant à des minorités, qui existent déjà dans une Partie ou sont prévues par des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

Article 5 – Obligations existantes

Rien dans la présente Charte ne pourra être interprété comme impliquant le droit d'engager une quelconque activité ou d'accomplir une quelconque action contrevenant aux buts de la Charte des Nations Unies ou à d'autres obligations du droit international, y compris le principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats.

Article 6 – Information

Les Parties s'engagent à veiller à ce que les autorités, organisations et personnes concernées soient informées des droits et devoirs établis par la présente Charte.

Partie II – Objectifs et principes poursuivis conformément au paragraphe 1 de l'article 2

Article 7 – Objectifs et principes

1. En matière de langues régionales ou minoritaires, dans les territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées et selon la situation de chaque langue, les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes suivants:
 - a. la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu'expression de la richesse culturelle;
 - b. le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un

- obstacle à la promotion de cette langue régionale ou minoritaire;
- c. la nécessité d'une action résolue de promotion des langues régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder;
 - d. la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée;
 - e. le maintien et le développement de relations, dans les domaines couverts par la présente Charte, entre les groupes pratiquant une langue régionale ou minoritaire et d'autres groupes du même Etat parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche, ainsi que l'établissement de relations culturelles avec d'autres groupes de l'Etat pratiquant des langues différentes;
 - f. la mise à disposition de formes et de moyens adéquats d'enseignement et d'étude des langues régionales ou minoritaires à tous les stades appropriés;
 - g. la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire habitant l'aire où cette langue est pratiquée de l'apprendre s'ils le souhaitent;
 - h. la promotion des études et de la recherche sur les langues régionales ou minoritaires dans les universités ou les établissements équivalents;
 - i. la promotion des formes appropriées d'échanges transnationaux, dans les domaines couverts par la présente Charte, pour les langues régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme identique ou proche dans deux ou plusieurs Etats.
2. Les Parties s'engagent à éliminer, si elles ne l'ont pas encore fait, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence injustifiées portant sur la pratique d'une langue régionale ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger le maintien ou le développement de celle-ci. L'adoption de mesures spéciales en faveur des langues régionales ou minoritaires, destinées à promouvoir une égalité entre les locuteurs de ces langues et le reste de la population ou visant à tenir compte de leurs situations particulières, n'est pas considérée comme un acte de discrimination envers les locuteurs des langues plus répandues.
 3. Les Parties s'engagent à promouvoir, au moyen de mesures appropriées, la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays, en faisant notamment en sorte que le respect, la compréhension et la tolérance à l'égard des langues régionales ou minoritaires figurent parmi les objectifs de l'éducation et de la formation dispensées dans le pays, et à encourager les moyens de communication de masse à poursuivre le même objectif.
 4. En définissant leur politique à l'égard des langues régionales ou minoritaires, les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les vœux exprimés par les groupes pratiquant ces langues. Elles sont encouragées à créer, si nécessaire, des organes chargés de conseiller les autorités sur toutes les questions ayant trait aux langues régionales ou minoritaires.
 5. Les Parties s'engagent à appliquer, *mutatis mutandis*, les principes énumérés aux paragraphes I à 4 ci-dessus aux langues dépourvues de territoire. Cependant, dans le cas de ces langues, la nature et la portée des mesures à prendre pour donner effet à la présente Charte seront déterminées de manière souple, en tenant compte des besoins et des vœux, et en respectant les traditions et les caractéristiques des groupes qui pratiquent les langues en question.

Partie III – Mesures en faveur de l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, à prendre en conformité avec les engagements souscrits en vertu du paragraphe 2 de l'article 2

Article 8 – Enseignement

1. En matière d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation de chacune de ces langues et sans préjudice de l'enseignement de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat:
 - a.
 - i. à prévoir une éducation préscolaire assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
 - ii. à prévoir qu'une partie substantielle de l'éducation préscolaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
 - iii. à appliquer l'une des mesures visées sous i et ii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant; ou
 - iv. si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de l'éducation préscolaire, à favoriser et/ou à encourager l'application des mesures visées sous i à iii ci-dessus;

- b.
 - i. à prévoir un enseignement primaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
 - ii. à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement primaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
 - iii. à prévoir, dans le cadre de l'éducation primaire, que l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées fasse partie intégrante du curriculum; ou
 - iv. à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant;
 - c.
 - i. à prévoir un enseignement secondaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
 - ii. à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement secondaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires; ou
 - iii. à prévoir, dans le cadre de l'éducation secondaire, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires comme partie intégrante du curriculum; ou
 - iv. à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent – ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent – en nombre jugé suffisant;
 - d.
 - i. à prévoir un enseignement technique et professionnel qui soit assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
 - ii. à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement technique et professionnel soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
 - iii. à prévoir, dans le cadre de l'éducation technique et professionnelle, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées comme partie intégrante du curriculum; ou
 - iv. à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent – ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent – en nombre jugé suffisant;
 - e.
 - i. à prévoir un enseignement universitaire et d'autres formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires; ou
 - ii. à prévoir l'étude de ces langues, comme disciplines de l'enseignement universitaire et supérieur; ou
 - iii. si, en raison du rôle de l'Etat vis-à-vis des établissements d'enseignement supérieur, les alinéas i et ii ne peuvent pas être appliqués, à encourager et/ou à autoriser la mise en place d'un enseignement universitaire ou d'autres formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires, ou de moyens permettant d'étudier ces langues à l'université ou dans d'autres établissements d'enseignement supérieur;
 - f.
 - i. à prendre des dispositions pour que soient donnés des cours d'éducation des adultes ou d'éducation permanente assurés principalement ou totalement dans les langues régionales ou minoritaires; ou
 - ii. à proposer ces langues comme disciplines de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente; ou
 - iii. si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de l'éducation des adultes, à favoriser et/ou à encourager l'enseignement de ces langues dans le cadre de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente;
 - g. à prendre des dispositions pour assurer l'enseignement de l'histoire et de la culture dont la langue régionale ou minoritaire est l'expression;
 - h. à assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire à la mise en œuvre de ceux des paragraphes a à g acceptés par la Partie;
 - i. à créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s) de suivre les mesures prises et les progrès réalisés dans l'établissement ou le développement de l'enseignement des langues régionales ou minoritaires, et à établir sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics.
2. En matière d'enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s'engagent à autoriser, à encourager ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, un enseignement dans ou de la langue régionale ou minoritaire aux stades appropriés de l'enseignement.

Article 9 – Justice

1. Les Parties s'engagent, en ce qui concerne les circonscriptions des autorités judiciaires dans lesquelles réside un nombre de personnes pratiquant les langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures spécifiées ci-après, selon la situation de chacune de ces langues et à la condition que l'utilisation des possibilités offertes par le présent paragraphe ne soit pas considérée par le juge comme faisant obstacle à la bonne administration de la justice:
 - a. dans les procédures pénales:
 - i. à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
 - ii. à garantir à l'accusé le droit de s'exprimer dans sa langue régionale ou minoritaire; et/ou
 - iii. à prévoir que les requêtes et les preuves, écrites ou orales, ne soient pas considérées comme irrecevables au seul motif qu'elles sont formulées dans une langue régionale ou minoritaire; et/ou
 - iv. à établir dans ces langues régionales ou minoritaires, sur demande, les actes liés à une procédure judiciaire,
 - si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions n'entraînant pas de frais additionnels pour les intéressés;
 - b. dans les procédures civiles:
 - i. à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
 - ii. à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et/ou
 - iii. à permettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou minoritaires,
 - si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions;
 - c. dans les procédures devant les juridictions compétentes en matière administrative:
 - i. à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
 - ii. à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et/ou
 - iii. à permettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou minoritaires,
 - si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions;
 - d. à prendre des mesures afin que l'application des alinéas i et iii des paragraphes b et c ci-dessus et l'emploi éventuel d'interprètes et de traductions n'entraînent pas de frais additionnels pour les intéressés.
2. Les Parties s'engagent:
 - a. à ne pas refuser la validité des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire; ou
 - b. à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire, et à prévoir qu'ils seront opposables aux tiers intéressés non locuteurs de ces langues, à la condition que le contenu de l'acte soit porté à leur connaissance par celui qui le fait valoir; ou
 - c. à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire.
3. Les Parties s'engagent à rendre accessibles, dans les langues régionales ou minoritaires, les textes législatifs nationaux les plus importants et ceux qui concernent particulièrement les utilisateurs de ces langues, à moins que ces textes ne soient déjà disponibles autrement.

Article 10 – Autorités administratives et services publics

1. Dans les circonscriptions des autorités administratives de l'Etat dans lesquelles réside un nombre de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après et selon la situation de chaque langue, les Parties s'engagent, dans la mesure où cela est raisonnablement possible:
 - a.
 - i. à veiller à ce que ces autorités administratives utilisent les langues régionales ou minoritaires; ou
 - ii. à veiller à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact avec le public emploient les langues régionales ou minoritaires dans leurs relations avec les personnes qui s'adressent à eux dans ces langues; ou
 - iii. à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites et recevoir une réponse dans ces langues; ou
 - iv. à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues; ou
 - v. à veiller à ce que les locuteurs des langues régionales ou minoritaires puissent soumettre valablement un document rédigé dans ces langues;
 - b. à mettre à disposition des formulaires et des textes administratifs d'usage courant pour la population dans les langues régionales ou minoritaires, ou dans des versions bilingues;
 - c. à permettre aux autorités administratives de rédiger des documents dans une langue régionale ou minoritaire.
2. En ce qui concerne les autorités locales et régionales sur les territoires desquels réside un nombre de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après, les Parties s'engagent à permettre et/ou à encourager:
 - a. l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans le cadre de l'administration régionale ou locale;
 - b. la possibilité pour les locuteurs de langues régionales ou minoritaires de présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues;
 - c. la publication par les collectivités régionales des textes officiels dont elles sont à l'origine également dans les langues régionales ou minoritaires;
 - d. la publication par les collectivités locales de leurs textes officiels également dans les langues régionales ou minoritaires;
 - e. l'emploi par les collectivités régionales des langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
 - f. l'emploi par les collectivités locales de langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
 - g. l'emploi ou l'adoption, le cas échéant conjointement avec la dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues régionales ou minoritaires.
3. En ce qui concerne les services publics assurés par les autorités administratives ou d'autres personnes agissant pour le compte de celles-ci, les Parties contractantes s'engagent, sur les territoires dans lesquels les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, en fonction de la situation de chaque langue et dans la mesure où cela est raisonnablement possible:
 - a. à veiller à ce que les langues régionales ou minoritaires soient employées à l'occasion de la prestation de service; ou
 - b. à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une demande et à recevoir une réponse dans ces langues; ou
 - c. à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une demande dans ces langues.
4. Aux fins de la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 qu'elles ont acceptées, les Parties s'engagent à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
 - a. la traduction ou l'interprétation éventuellement requises;
 - b. le recrutement et, le cas échéant, la formation des fonctionnaires et autres agents publics en nombre suffisant;
 - c. la satisfaction, dans la mesure du possible, des demandes des agents publics connaissant une langue régionale ou minoritaire d'être affectés dans le territoire sur lequel cette langue est pratiquée.
5. Les Parties s'engagent à permettre, à la demande des intéressés, l'emploi ou l'adoption de patronymes dans les langues régionales ou minoritaires.

Article 11 – Médias

1. Les Parties s'engagent, pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, sur les territoires où ces langues sont pratiquées, selon la situation de chaque langue, dans la mesure où les autorités publiques ont, de façon directe ou indirecte, une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine, en respectant les principes d'indépendance et d'autonomie des médias:
 - a. dans la mesure où la radio et la télévision ont une mission de service public:
 - i. à assurer la création d'au moins une station de radio et une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires; ou
 - ii. à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins une station de radio et une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires; ou
 - iii. à prendre les dispositions appropriées pour que les diffuseurs programment des émissions dans les langues régionales ou minoritaires;
 - b. 1. à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins une station de radio dans les langues régionales ou minoritaires; ou
2. à encourager et/ou à faciliter l'émission de programmes de radio dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
 - c. 1. à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires; ou
2. à encourager et/ou à faciliter la diffusion de programmes de télévision dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
 - d. à encourager et/ou à faciliter la production et la diffusion d'œuvres audio et audiovisuelles dans les langues régionales ou minoritaires;
 - e. 1. à encourager et/ou à faciliter la création et/ou le maintien d'au moins un organe de presse dans les langues régionales ou minoritaires; ou
2. à encourager et/ou à faciliter la publication d'articles de presse dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
 - f. 1. à couvrir les coûts supplémentaires des médias employant les langues régionales ou minoritaires, lorsque la loi prévoit une assistance financière, en général, pour les médias; ou
2. à étendre les mesures existantes d'assistance financière aux productions audiovisuelles en langues régionales ou minoritaires;
 - g. à soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour les médias employant les langues régionales ou minoritaires.
2. Les Parties s'engagent à garantir la liberté de réception directe des émissions de radio et de télévision des pays voisins dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d'une langue régionale ou minoritaire, et à ne pas s'opposer à la retransmission d'émissions de radio et de télévision des pays voisins dans une telle langue. Elles s'engagent en outre à veiller à ce qu'aucune restriction à la liberté d'expression et à la libre circulation de l'information dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d'une langue régionale ou minoritaire ne soit imposée à la presse écrite. L'exercice des libertés mentionnées ci-dessus, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
3. Les Parties s'engagent à veiller à ce que les intérêts des locuteurs de langues régionales ou minoritaires soient représentés ou pris en considération dans le cadre des structures éventuellement créées conformément à la loi, ayant pour tâche de garantir la liberté et la pluralité des médias.

Article 12 – Activités et équipements culturels

1. En matière d'activités et d'équipements culturels – en particulier de bibliothèques, de vidéothèques, de centres culturels, de musées, d'archives, d'académies, de théâtres et de cinémas,

ainsi que de travaux littéraires et de production cinématographique, d'expression culturelle populaire, de festivals, d'industries culturelles, incluant notamment l'utilisation des technologies nouvelles – les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel de telles langues sont pratiquées et dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine:

- a. à encourager l'expression et les initiatives propres aux langues régionales ou minoritaires, et à favoriser les différents moyens d'accès aux œuvres produites dans ces langues;
 - b. à favoriser les différents moyens d'accès dans d'autres langues aux œuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
 - c. à favoriser l'accès dans des langues régionales ou minoritaires à des œuvres produites dans d'autres langues, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
 - d. à veiller à ce que les organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir diverses formes d'activités culturelles intègrent dans une mesure appropriée la connaissance et la pratique des langues et des cultures régionales ou minoritaires dans les opérations dont ils ont l'initiative ou auxquelles ils apportent un soutien;
 - e. à favoriser la mise à la disposition des organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir des activités culturelles d'un personnel maîtrisant la langue régionale ou minoritaire, en plus de la (des) langue(s) du reste de la population;
 - f. à favoriser la participation directe, en ce qui concerne les équipements et les programmes d'activités culturelles, de représentants des locuteurs de la langue régionale ou minoritaire;
 - g. à encourager et/ou à faciliter la création d'un ou de plusieurs organismes chargés de collecter, de recevoir en dépôt et de présenter ou publier les œuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires;
 - h. le cas échéant, à créer et/ou à promouvoir et financer des services de traduction et de recherche terminologique en vue, notamment, de maintenir et de développer dans chaque langue régionale ou minoritaire une terminologie administrative, commerciale, économique, sociale, technologique ou juridique adéquate.
2. En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s'engagent à autoriser, à encourager et/ou à prévoir, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, des activités ou équipements culturels appropriés, conformément au paragraphe précédent.
 3. Les Parties s'engagent, dans leur politique culturelle à l'étranger, à donner une place appropriée aux langues régionales ou minoritaires et à la culture dont elles sont l'expression.

Article 13 – Vie économique et sociale

1. En ce qui concerne les activités économiques et sociales, les Parties s'engagent, pour l'ensemble du pays:
 - a. à exclure de leur législation toute disposition interdisant ou limitant sans raisons justifiables le recours à des langues régionales ou minoritaires dans les documents relatifs à la vie économique ou sociale, et notamment dans les contrats de travail et dans les documents techniques tels que les modes d'emploi de produits ou d'équipements;
 - b. à interdire l'insertion, dans les règlements internes des entreprises et les actes privés, de clauses excluant ou limitant l'usage des langues régionales ou minoritaires, tout au moins entre les locuteurs de la même langue;
 - c. à s'opposer aux pratiques tendant à décourager l'usage des langues régionales ou minoritaires dans le cadre des activités économiques ou sociales;
 - d. à faciliter et/ou à encourager par d'autres moyens que ceux visés aux alinéas ci-dessus l'usage des langues régionales ou minoritaires.
2. En matière d'activités économiques et sociales, les Parties s'engagent, dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, dans le territoire sur lequel les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, et dans la mesure où cela est raisonnablement possible:
 - a. à définir, par leurs réglementations financières et bancaires, des modalités permettant, dans des conditions compatibles avec les usages commerciaux, l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la rédaction d'ordres de paiement (chèques, traitements, etc.) ou d'autres documents financiers, ou, le cas échéant, à veiller à la mise en œuvre d'un tel processus;
 - b. dans les secteurs économiques et sociaux relevant directement de leur contrôle (secteur public), à réaliser des actions encourageant l'emploi des langues régionales ou minoritaires;
 - c. à veiller à ce que les équipements sociaux tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les foyers offrent la possibilité de recevoir et de soigner dans leur langue les locuteurs d'une

- langue régionale ou minoritaire nécessitant des soins pour des raisons de santé, d'âge ou pour d'autres raisons;
- d. à veiller, selon des modalités appropriées, à ce que les consignes de sécurité soient également rédigées dans les langues régionales ou minoritaires;
 - e. à rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires les informations fournies par les autorités compétentes concernant les droits des consommateurs.

Article 14 – Echanges transfrontaliers

Les Parties s'engagent:

- a. à appliquer les accords bilatéraux et multilatéraux existants qui les lient aux Etats où la même langue est pratiquée de façon identique ou proche, ou à s'efforcer d'en conclure, si nécessaire, de façon à favoriser les contacts entre les locuteurs de la même langue dans les Etats concernés, dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de l'information, de la formation professionnelle et de l'éducation permanente;
- b. dans l'intérêt des langues régionales ou minoritaires, à faciliter et/ou à promouvoir la coopération à travers les frontières, notamment entre collectivités régionales ou locales sur le territoire desquelles la même langue est pratiquée de façon identique ou proche.

Partie IV – Application de la Charte

Article 15 – Rapports périodiques

1. Les Parties présenteront périodiquement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, sous une forme à déterminer par le Comité des Ministres, un rapport sur la politique suivie, conformément à la partie II de la présente Charte, et sur les mesures prises en application des dispositions de la partie III qu'elles ont acceptées. Le premier rapport doit être présenté dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Charte à l'égard de la Partie en question, les autres rapports à des intervalles de trois ans après le premier rapport.
2. Les Parties rendront leurs rapports publics.

Article 16 – Examen des rapports

1. Les rapports présentés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en application de l'article 15 seront examinés par un comité d'experts constitué conformément à l'article 17.
2. Des organismes ou associations légalement établis dans une Partie pourront attirer l'attention du comité d'experts sur des questions relatives aux engagements pris par cette Partie en vertu de la partie III de la présente Charte. Après avoir consulté la Partie intéressée, le comité d'experts pourra tenir compte de ces informations dans la préparation du rapport visé au paragraphe 3 du présent article. Ces organismes ou associations pourront en outre soumettre des déclarations quant à la politique suivie par une Partie, conformément à la partie II.
3. Sur la base des rapports visés au paragraphe 1 et des informations visées au paragraphe 2, le comité d'experts préparera un rapport à l'attention du Comité des Ministres. Ce rapport sera accompagné des observations que les Parties seront invitées à formuler et pourra être rendu public par le Comité des Ministres.
4. Le rapport visé au paragraphe 3 contiendra en particulier les propositions du comité d'experts au Comité des Ministres en vue de la préparation, le cas échéant, de toute recommandation de ce dernier à une ou plusieurs Parties.
5. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe fera un rapport biennal détaillé à l'Assemblée parlementaire sur l'application de la Charte.

Article 17 – Comité d'experts

1. Le comité d'experts sera composé d'un membre pour chaque Partie, désigné par le Comité des Ministres sur une liste de personnes de la plus haute intégrité, d'une compétence reconnue dans les matières traitées par la Charte, qui seront proposées par la Partie concernée.
2. Les membres du comité seront nommés pour une période de six ans et leur mandat sera renouvelable. Si un membre ne peut remplir son mandat, il sera remplacé conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, et le membre nommé en remplacement achèvera le terme du mandat de son prédecesseur.
3. Le comité d'experts adoptera son règlement intérieur. Son secrétariat sera assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Partie V – Dispositions finales

Article 18

La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 19

1. La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Charte, conformément aux dispositions de l'article 18.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 20

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Charte, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Charte.
2. Pour tout Etat adhérent, la Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 21

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserve(s) aux paragraphes 2 à 5 de l'article 7 de la présente Charte. Aucune autre réserve n'est admise.
2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 22

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Charte en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Charte:

- a. toute signature;
- b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte, conformément à ses articles 19 et 20;
- d. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2;
- e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.
Fait à Strasbourg, le 5 novembre 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Charte.

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

Strasburgo, 5 novembre 1992

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Carta, considerato che il Consiglio d'Europa ha lo scopo di attuare un'unione più stretta fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio, considerato che la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell'Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, contribuisce a conservare e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale dell'Europa, considerato che il diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, tenuto conto del lavoro effettuato nell'ambito della CSCE, segnatamente dell'Atto finale di Helsinki del 1975 e del documento della riunione di Copenaghen del 1990, sottolineato il valore dell'interculturalità e del plurilinguismo e considerato che il promovimento delle lingue regionali o minoritarie non dovrebbe avvenire a scapito delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle, coscienti del fatto che la tutela e il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e regioni d'Europa contribuiscono in modo considerevole a costruire un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nell'ambito della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale, tenuto conto delle condizioni specifiche e delle tradizioni storiche proprie di ogni regione dei Paesi d'Europa, hanno convenuto quanto segue:

Parte I – posizioni generali

Articolo 1 – Definizioni

Ai sensi della presente Carta:

- a) per «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue:
 - i) usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e
 - ii) diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato;

questa espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti;
- b) per «territorio in cui è usata una lingua regionale o minoritaria» si intende l'area geografica nella quale tale lingua è l'espressione di un numero di persone tale da giustificare l'adozione di differenti misure di protezione e di promovimento previste dalla presente Carta;
- c) per «lingue non territoriali» si intendono le lingue usate da alcuni cittadini dello Stato che differiscono dalla(e) lingua(e) usata(e) dal resto della popolazione di detto Stato ma che, sebbene siano usate tradizionalmente sul territorio dello Stato, non possono essere ricollegate a un'area geografica particolare di quest'ultimo.

Articolo 2 – Impegni

1. Ogni Parte si impegna ad applicare le disposizioni della parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie usate sul proprio territorio relative alle definizioni dell'articolo 1.
2. Per quanto concerne qualsiasi lingua indicata al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, conformemente all'articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare almeno trentacinque paragrafi o capoversi scelti fra le disposizioni della

parte III della presente Carta, di cui almeno tre scelti in ciascuno degli articoli 8 e 12 e uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.

Articolo 3 – Modalità

1. Ogni Stato contraente deve specificare nel proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ogni lingua regionale o minoritaria oppure ogni lingua ufficiale meno diffusa in tutto o parte del suo territorio, cui si applicano i paragrafi scelti conformemente all'articolo 2 paragrafo 2.
2. Ogni Parte può notificare al Segretario Generale in qualsiasi momento successivo che accetta gli obblighi derivanti dalle disposizioni di ogni altro paragrafo della Carta, che non era stato specificato nel proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o che applicherà il paragrafo 1 del presente articolo ad altre lingue regionali o minoritarie o ad altre lingue ufficiali meno diffuse in tutto o parte del suo territorio.
3. Gli impegni previsti nel paragrafo precedente sono considerati parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione e hanno gli stessi effetti a decorrere dalla data della loro notifica.

Articolo 4 – Statuti attuali di protezione

1. Nessuna disposizione della presente Carta può essere interpretata quale limite o deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo.
2. Le disposizioni della presente Carta non pregiudicano le disposizioni più favorevoli che disciplinano la situazione delle lingue regionali o minoritarie o lo statuto giuridico delle persone appartenenti a minoranze, che esistono già in una Parte o sono previste da relativi accordi internazionali bilaterali o multilaterali.

Articolo 5 – Obblighi esistenti

Nella presente Carta nulla può implicare il diritto di intraprendere un'attività qualunque o di compiere un'azione qualunque contrarie agli scopi della Carta delle Nazioni Unite o ad altri obblighi sanciti dal diritto internazionale, compreso il principio della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati.

Articolo 6 – Informazione

Le Parti si impegnano a vegliare affinché le autorità, le organizzazioni e le persone interessate siano informate dei diritti e dei doveri stabiliti dalla presente Carta.

Parte II – Obiettivi e principi perseguiti conformemente all'articolo 2 paragrafo 1

Articolo 7 – Obiettivi e principi

1. In materia di lingue regionali o minoritarie, nei territori in cui tali lingue sono usate e secondo la realtà di ogni lingua, le Parti fondano la loro politica, la loro legislazione e la loro pratica sugli obiettivi e principi seguenti:
 - a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quale espressione della ricchezza culturale;
 - b) il rispetto dell'area geografica di ogni lingua regionale o minoritaria, facendo in modo che le divisioni amministrative già esistenti o nuove non ostacolino il promovimento di tale lingua regionale o minoritaria;
 - c) la necessità di un'azione risoluta per promuovere le lingue regionali o minoritarie al fine di salvaguardarle;
 - d) la facilitazione e/o l'incoraggiamento all'uso orale o scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata;
 - e) il mantenimento e lo sviluppo di relazioni, negli ambiti contemplati dalla presente Carta, fra i gruppi che usano una lingua regionale o minoritaria e altri gruppi dello stesso Stato che parlano una lingua usata in una forma identica o simile, come pure l'instaurarsi di relazioni culturali con altri gruppi dello Stato che usano lingue diverse;
 - f) la messa a disposizione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti gli stadi appropriati;
 - g) la messa a disposizione di mezzi che consentono ai non parlanti di una lingua regionale o minoritaria, che abitano nell'area in cui tale lingua è usata, di apprenderla se essi lo desiderano;
 - h) il promovimento degli studi e della ricerca sulle lingue regionali o minoritarie nelle università o negli istituti equivalenti;

- i) il promovimento delle forme appropriate di scambi soprnazionali, negli ambiti contemplati dalla presente Carta, per le lingue regionali o minoritarie usate in una forma identica o simile in due o più Stati.
- 2. Le Parti si impegnano a eliminare, se non l'hanno ancora fatto, qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza ingiustificate che concernono l'uso di una lingua regionale o minoritaria e hanno lo scopo di dissuadere o di minacciare il mantenimento o lo sviluppo di quest'ultima. L'adozione di misure speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie, destinate a promuovere l'uguaglianza fra i parlanti di tali lingue e il resto della popolazione o miranti a considerare le loro situazioni particolari, non è ritenuta un atto discriminatorio nei confronti dei parlanti delle lingue più diffuse.
- 3. Le Parti si impegnano a promuovere, mediante misure appropriate, la comprensione reciproca fra tutti i gruppi linguistici del Paese, in particolare facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza nei confronti delle lingue regionali o minoritarie figurino fra gli obiettivi dell'educazione e della formazione impartite nel Paese, e a esortare i mezzi di comunicazione di massa a perseguire il medesimo obiettivo.
- 4. Definendo la loro politica nei confronti delle lingue regionali o minoritarie, le Parti si impegnano a considerare i bisogni e i desideri espressi dai gruppi che usano tali lingue. Esse sono esortate a istituire, se del caso, organi incaricati di consigliare le autorità in merito a tutte le questioni inerenti alle lingue regionali o minoritarie.
- 5. Le Parti si impegnano ad applicare, mutatis mutandis, alle lingue non territoriali i principi enunciati ai paragrafi 1-4 succitati. Tuttavia per tali lingue la natura e la portata delle misure da adottare per rendere effettiva la presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei desideri e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che usano le lingue in questione.

Parte III – Misure a favore dell’uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica, da adottare conformemente agli impegni sottoscritti in virtù dell’articolo 2 paragrafo 2

Articolo 8 – Insegnamento

- 1. In materia di insegnamento, le Parti si impegnano, per quanto concerne il territorio sul quale queste lingue sono usate, secondo la realtà di ciascuna lingua e senza pregiudicare l'insegnamento della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato:
 - a) i) a garantire l'educazione prescolastica nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - ii) a garantire una parte notevole dell'educazione prescolastica nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - iii) ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i e ii succitati almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderano e il cui numero è ritenuto sufficiente; oppure
 - iv) se i poteri pubblici non sono direttamente competenti nell'ambito dell'educazione prescolastica, a favorire e/o promuovere l'applicazione delle misure di cui ai capoversi i-iii succitati;
 - b) i) a garantire l'insegnamento primario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - ii) a garantire una parte notevole dell'insegnamento primario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - iii) a prevedere, nell'ambito dell'educazione primaria, che l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie in questione sia parte integrante del curriculum; oppure
 - iv) ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i-iii succitati almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderano e il cui numero è ritenuto sufficiente;
 - c) i) a garantire l'insegnamento secondario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - ii) a garantire una parte notevole dell'insegnamento secondario nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - iii) a prevedere, nell'ambito dell'educazione secondaria, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie quale parte integrante del curriculum; oppure

- iv) ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati almeno agli allievi che lo desiderano – o, se del caso, le cui famiglie lo auspicano – in numero ritenuto sufficiente;
- d) i) a garantire l'insegnamento tecnico e professionale nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - ii) a garantire una parte notevole dell'insegnamento tecnico e professionale nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - iii) a prevedere, nell'ambito dell'educazione tecnica e professionale, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie in questione quale parte integrante del curriculum; oppure
 - iv) ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati almeno agli allievi che lo desiderano – o, se del caso, le cui famiglie lo auspicano – in numero ritenuto sufficiente;
- e) i) a prevedere l'insegnamento universitario e altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii) a prevedere lo studio di tali lingue quali discipline dell'insegnamento universitario e superiore; oppure
 - iii) qualora i capoversi i e ii non possano essere applicati, dato il ruolo dello Stato nei confronti degli istituti di insegnamento superiore, a promuovere e/o autorizzare l'istituzione di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie oppure di mezzi che consentano di studiare tali lingue all'università o in altri istituti di insegnamento superiore;
- f) i) ad adottare disposizioni affinché i corsi di educazione per gli adulti o i corsi di educazione permanente siano impartiti interamente o parzialmente nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii) a proporre tali lingue quali discipline dell'educazione per gli adulti e dell'educazione permanente; oppure
 - iii) se i poteri pubblici non sono direttamente competenti nell'ambito dell'educazione degli adulti, a favorire e/o promuovere l'insegnamento di tali lingue nell'ambito dell'educazione degli adulti e dell'educazione permanente;
- g) ad adottare disposizioni per garantire l'insegnamento della storia e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è l'espressione;
- h) a garantire la formazione iniziale e permanente degli insegnanti necessaria all'applicazione dei paragrafi tra a e g accettati dalla Parte;
- i) ad istituire uno o più organo(i) di controllo incaricato(i) di seguire le misure adottate e i progressi fatti nell'istituzione e nello sviluppo dell'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie e a redigere in merito a tali punti rapporti periodici che saranno resi pubblici.

2. In materia di insegnamento e per quanto concerne i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, promuovere o istituire, qualora il numero dei parlanti di una lingua regionale o minoritaria lo giustifichi, l'insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria agli stadi appropriati dell'insegnamento.

Articolo 9 – Giustizia

1. Le Parti si impegnano, per quanto concerne le circoscrizioni delle autorità giudiziarie in cui risiede un numero di persone che usa le lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure specificate qui di seguito, secondo la realtà di ciascuna lingua e a condizione che l'uso delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerato dal giudice un ostacolo alla buona amministrazione della giustizia:

- a) nelle procedure penali:
 - i) a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
 - ii) a garantire all'accusato il diritto di esprimersi nella sua lingua regionale o minoritaria; e/o

- iii) a prevedere che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate improponibili solo perché formulate in una lingua regionale o minoritaria; e/o
- iv) a stabilire nelle lingue regionali o minoritarie, su domanda, gli atti relativi a una procedura giudiziaria,
se necessario ricorrendo a interpreti e traduttori che non causino spese aggiuntive per gli interessati;
- b) nelle procedure civili:
 - i) a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
 - ii) a permettere, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive; e/o
 - iii) a permettere la produzione di documenti e di prove nelle lingue regionali o minoritarie,
- se necessario, ricorrendo a interpreti e traduttori;
- c) nelle procedure dinanzi alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa;
 - i) a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
 - ii) a permettere, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive; e/o
 - iii) a permettere la produzione di documenti e di prove nelle lingue regionali o minoritarie,
- se necessario, ricorrendo a interpreti e traduttori;
- d) ad adottare misure affinché l'applicazione dei capoversi i e iii dei paragrafi b e c succitati e l'impiego eventuale di interpreti e traduttori non causino spese aggiuntive per gli interessati.

2. Le Parti si impegnano:

- a) a non rifiutare la validità degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria; oppure
- b) a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria e a prevedere che siano opponibili ai terzi interessati che non parlano tali lingue, a condizione che siano informati del contenuto dell'atto da colui che lo fa valere; oppure
- c) a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria.

3. Le Parti si impegnano a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che concernono in particolare gli utenti di tali lingue, a meno che tali testi non siano già disponibili altrimenti.

Articolo 10 – Autorità amministrative e servizi pubblici

1. Nelle circoscrizioni delle autorità amministrative dello Stato, nelle quali risiede un numero di parlanti delle lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure menzionate qui di seguito e secondo la realtà di ogni lingua, le Parti si impegnano, entro limiti ragionevoli e possibili:

- a) i) a vegliare affinché tali autorità amministrative usino le lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii) a vegliare affinché gli agenti in contatto con il pubblico usino le lingue regionali o minoritarie nelle loro relazioni con le persone che si rivolgono a loro in tali lingue; oppure
 - iii) a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possono presentare domande orali o scritte e ricevere una risposta in tali lingue; oppure
 - iv) a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possono presentare domande orali o scritte in tali lingue; oppure

- v) a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano esibire validamente un documento redatto in tali lingue;
 - b) a mettere a disposizione della popolazione formulari e testi amministrativi di uso corrente nelle lingue regionali o minoritarie o in versioni bilingui;
 - c) a permettere alle autorità amministrative di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria.
2. Per quanto concerne le autorità locali e regionali sui cui territori risiede un numero di parlanti delle lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure menzionate qui di seguito, le Parti si impegnano a permettere e/o promuovere:
- a) l'uso delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito dell'amministrazione regionale o locale;
 - b) la possibilità per i parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare domande orali o scritte in tali lingue;
 - c) la pubblicazione da parte delle collettività regionali dei loro testi ufficiali anche nelle lingue regionali e minoritarie;
 - d) la pubblicazione da parte delle collettività locali dei loro testi ufficiali anche nelle lingue regionali e minoritarie;
 - e) l'uso da parte delle collettività regionali di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere tuttavia l'uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;
 - f) l'uso da parte delle collettività locali di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere tuttavia l'uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;
 - g) l'uso o l'adozione, se del caso congiuntamente con l'adozione della denominazione nella(e) lingua(e) ufficiale(i), di forme tradizionali e corrette della toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie.
3. Per quanto concerne i servizi pubblici assicurati dalle autorità amministrative o da altre persone che agiscono per conto di queste ultime, le Parti contraenti, sui cui territori sono usate le lingue regionali o minoritarie, si impegnano, in funzione della realtà di ogni lingua ed entro limiti ragionevoli e possibili:
- a) a vegliare affinché le lingue regionali o minoritarie siano usate in occasione della prestazione di servizio; oppure
 - b) a permettere ai parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare una domanda e di ricevere una risposta in tali lingue; oppure
 - c) a permettere ai parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare una domanda in tali lingue.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 accettate dalle Parti, esse si impegnano ad adottare una o più misure seguenti:
- a) la traduzione o l'interpretazione eventualmente richieste;
 - b) il reclutamento e, se del caso, la formazione dei funzionari e degli altri agenti pubblici in numero sufficiente;
 - c) la soddisfazione, per quanto possibile, delle domande degli agenti pubblici che conoscono una lingua regionale o minoritaria e che desiderano essere assegnati al territorio sul quale tale lingua è usata.
5. Le Parti si impegnano a permettere, su richiesta degli interessati, l'uso o l'adozione di patronimici nelle lingue regionali o minoritarie.
- Articolo 11 – Mezzi di comunicazione di massa**
1. Le Parti si impegnano, per i parlanti delle lingue regionali o minoritarie, sui territori in cui sono usate tali lingue, a seconda della realtà di ogni lingua e nella misura in cui le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, siano competenti, abbiano poteri o una funzione in questo campo, rispettando i principi d'indipendenza e di autonomia dei media:
- a) nella misura in cui la radio e la televisione abbiano una missione di servizio pubblico:
 - i) a garantire l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue regionali o minoritarie; oppure

- ii) a promuovere e/o facilitare l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - iii) ad adottare disposizioni adeguate affinché le emittenti diffondano programmi nelle lingue regionali o minoritarie;
 - b) i) a promuovere e/o facilitare l'istituzione di almeno una stazione radiofonica nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii) a promuovere e/o facilitare l'emissione, in maniera regolare, di programmi radiofonici nelle lingue regionali o minoritarie;
 - c) i) a promuovere e/o facilitare l'istituzione di almeno una rete televisiva nelle lingue regionali e minoritarie; oppure
 - ii) a promuovere e/o facilitare l'emissione, in maniera regolare, di programmi televisivi nelle lingue regionali o minoritarie;
 - d) a promuovere e/o facilitare la produzione e l'emissione di programmi audio e audiovisivi nelle lingue regionali o minoritarie;
 - e) i) a promuovere e/o facilitare l'istituzione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii) a promuovere e/o facilitare la pubblicazione, in maniera regolare, di articoli di stampa nelle lingue regionali o minoritarie;
 - f) i) a coprire le spese supplementari dei media usando le lingue regionali o minoritarie, qualora la legge preveda un'assistenza finanziaria in generale per i media; oppure
 - ii) a estendere le misure esistenti di assistenza finanziaria alle emissioni audiovisive in lingue regionali e minoritarie;
 - g) a sostenere la formazione di giornalisti e di altro personale per i media usando le lingue regionali o minoritarie.
2. Le Parti si impegnano a garantire la libertà di ricezione diretta delle emissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini in una lingua usata in una forma identica o simile a una lingua regionale o minoritaria e a non ostacolare la ridiffusione in una tale lingua di emissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini. Esse si impegnano inoltre a vegliare affinché non sia imposta alla stampa scritta alcuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell'informazione in una lingua usata in una forma identica o simile a una lingua regionale o minoritaria. L'esercizio delle libertà summenzionate, che comportano doveri e responsabilità, può essere soggetto ad alcune formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono le misure necessarie, in una società democratica, a garantire la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o la sicurezza pubblica, la difesa dell'ordine e la prevenzione del crimine, la protezione della salute o della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, a impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o ad assicurare l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.
3. Le Parti si impegnano a vegliare affinché gli interessi dei parlanti di lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o considerati nell'ambito delle strutture eventualmente create in conformità con la legge per garantire la libertà e la pluralità dei mezzi di comunicazione di massa.

Articolo 12 – Attività e infrastrutture culturali

1. In materia di infrastrutture culturali – in particolare biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e cinema, come pure lavori letterari e produzione cinematografica, espressione culturale popolare, festival, industrie culturali, che includono segnatamente l'utilizzazione di nuove tecnologie – le Parti si impegnano, per quanto concerne il territorio sul quale tali lingue sono usate e nella misura in cui le autorità pubbliche siano competenti, abbiano poteri o una funzione in questo campo:

- a) a promuovere l'espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie e a favorire i differenti metodi di accesso alle opere prodotte in tali lingue;
- b) a favorire i diversi metodi di accesso nelle altre lingue alle opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplicazione, di postsincronizzazione e di sottotitolazione;

- c) a favorire l'accesso, nelle lingue regionali o minoritarie, a opere prodotte in altre lingue, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplicazione, di postsincronizzazione e di sottotitolazione;
 - d) a vegliare affinché gli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere diverse forme di attività culturali integrino in misura appropriata la conoscenza e l'uso delle lingue e delle culture regionali o minoritarie nelle operazioni di cui hanno l'iniziativa o che sostengono;
 - e) a favorire la messa a disposizione degli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere attività culturali del personale che padroneggia la lingua regionale o minoritaria, oltre alla(e) lingua(e) del resto della popolazione;
 - f) a favorire la partecipazione diretta, per quanto concerne le infrastrutture e i programmi di attività culturali, di rappresentanti dei parlanti della lingua regionale o minoritaria;
 - g) a promuovere e/o facilitare l'istituzione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, ricevere in deposito e presentare o pubblicare le opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie;
 - h) se del caso, a istituire e/o promuovere e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica, in vista, in particolare, di mantenere e di sviluppare in ogni lingua regionale o minoritaria una terminologia amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica adeguata.
2. Per quanto concerne i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, a promuovere e/o prevedere, se il numero dei parlanti di una lingua regionale o minoritaria lo giustifica, attività o infrastrutture culturali appropriate conformemente al paragrafo precedente.
3. Le Parti si impegnano, nella politica culturale da loro avviata all'estero, a valorizzare adeguatamente le lingue regionali o minoritarie e la cultura di cui sono l'espressione.
- Articolo 13 – Vita economica e sociale**
1. Per quanto concerne le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, per tutto il Paese:
- a) a escludere dalla loro legislazione qualsiasi disposizione che proibisca o limiti senza ragioni giustificabili il ricorso a lingue regionali o minoritarie nei documenti relativi alla vita economica e sociale e in particolare nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici quali le istruzioni d'uso di prodotti o di attrezzi;
 - b) a proibire l'inserzione, nei regolamenti interni delle imprese e negli atti privati, di clausole che escludono o limitano l'uso delle lingue regionali o minoritarie, almeno fra i parlanti della medesima lingua;
 - c) a opporsi alle pratiche che tendono a scoraggiare l'uso delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito delle attività economiche o sociali;
 - d) a facilitare e/o promuovere con metodi diversi da quelli di cui ai capoversi summenzionati l'uso delle lingue regionali o minoritarie.
2. In materia di attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, nella misura in cui le autorità pubbliche siano competenti, nel territorio in cui le lingue regionali o minoritarie sono usate ed entro limiti ragionevoli e possibili:
- a) a definire, mediante regolamentazioni finanziarie e bancarie, modalità che permettano, in condizioni compatibili con gli usi commerciali, l'uso delle lingue regionali o minoritarie nella redazione di ordini di pagamento (assegni, tratte, ecc.) o di altri documenti finanziari o, se del caso, a vegliare affinché tale processo sia messo in atto;
 - b) nei settori economici e sociali che dipendono direttamente dal loro controllo (settore pubblico), a effettuare azioni che promuovano l'uso delle lingue regionali o minoritarie;
 - c) a vegliare affinché le infrastrutture sociali, quali ospedali, case di riposo e foyer, offrano la possibilità di ricevere e di curare nella loro lingua i parlanti di una lingua regionale o minoritaria che necessitano di cure per motivi di salute, di età o altro;

- d) a vegliare, secondo le modalità appropriate, affinché anche le istruzioni di sicurezza siano redatte nelle lingue regionali o minoritarie;
- e) a rendere accessibili nelle lingue regionali o minoritarie le informazioni fornite dalle autorità competenti concernenti i diritti dei consumatori.

Articolo 14 – Scambi transfrontalieri

Le Parti si impegnano:

- a) ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti che li vincolano con gli Stati in cui è usata la medesima lingua in modo identico o simile o a sforzarsi di concluderne, all'occorrenza, in modo da favorire i contatti tra i parlanti della stessa lingua negli Stati interessati, nei settori della cultura, dell'insegnamento, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente;
- b) nell'interesse delle lingue regionali o minoritarie, a facilitare e/o promuovere la cooperazione transfrontaliera, in particolare fra collettività regionali o locali, sul cui territorio è usata la stessa lingua in modo identico o simile.

Parte IV – Applicazione della Carta

Articolo 15 – Rapporti periodici

1. Le Parti presentano periodicamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una forma che deve essere determinata dal Comitato dei Ministri, un rapporto sulla politica perseguita, conformemente alla parte II della presente Carta, e sulle misure adottate in applicazione delle disposizioni della parte III da esse accettate. Il primo rapporto deve essere presentato nell'anno successivo all'entrata in vigore della Carta nei confronti della Parte in questione, gli altri rapporti a intervalli di tre anni dopo il primo rapporto.

2. Le Parti rendono pubblici i loro rapporti.

Articolo 16 – Esame dei rapporti

1. I rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa in applicazione dell'articolo 15 sono esaminati da un comitato di esperti costituito conformemente all'articolo 17.

2. Organismi o associazioni legalmente stabiliti in una Parte possono attirare l'attenzione del comitato di esperti in merito alle questioni relative agli impegni presi da tale Parte in virtù della parte III della presente Carta. Dopo aver consultato la Parte interessata, il comitato di esperti può tener conto di tali informazioni nella preparazione del rapporto di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali organismi o associazioni possono inoltre sottoporre dichiarazioni relative alla politica seguita da una Parte, conformemente alla parte II.

3. In base ai rapporti di cui al paragrafo 1 e alle informazioni di cui al paragrafo 2, il comitato di esperti prepara un rapporto per il Comitato dei Ministri. Tale rapporto è corredata da osservazioni che le Parti sono invitate a formulare e può essere reso pubblico dal Comitato dei Ministri.

4. Il rapporto di cui al paragrafo 3 contiene in particolare le proposte che il comitato di esperti sottopone al Comitato dei Ministri in vista della preparazione e, se del caso, di qualsiasi raccomandazione di quest'ultimo a una o più Parti.

5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa stende un rapporto biennale dettagliato per l'Assemblea parlamentare in merito all'applicazione della Carta.

Articolo 17 – Comitato di esperti

1. Il comitato di esperti è composto di un membro per ogni Parte, designato dal Comitato dei Ministri su un elenco di persone contraddistinte da un'alta integrità morale e competenti nelle materie trattate dalla Carta, che sono proposte dalla Parte interessata.

2. I membri del comitato sono nominati per un periodo di sei anni e il loro mandato è rinnovabile. Se un membro non può adempiere il suo mandato, è sostituito conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 e il membro nominato in sostituzione termina il mandato del suo predecessore.

3. Il comitato di esperti adotta il proprio regolamento interno. La sua segreteria sarà assicurata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Parte V – Disposizioni finali

Articolo 18

La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19

1. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, in conformità con quanto disposto all'articolo 18.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Carta, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito dello strumento di

ratifica, di accettazione o di approvazione.

1.2.2. Relazione 560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 560, 51, 784, 1433, 1674 E 2393-A

Relazione Orale

Relatori Palermo e Pegorer

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 1^a E 3^a RIUNITE

**(1^a - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(3^a - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 3 agosto 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

d'iniziativa dei senatori **PALERMO , GIANNINI , LAI , PAGLIARI , COLLINA , DE MONTE , DE PIN e LO GIUDICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2013

CON ANNESSI TESTI DEI

DISEGNI DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (n. 51)

d'iniziativa dei senatori **ZELLER , BERGER , FRAVEZZI e PANIZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (n. 784)

d'iniziativa del senatore **STUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (n. 1433)

d'iniziativa dei senatori **PEGORER , CUCCA e LAI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2014

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (n. 1674)

d'iniziativa dei senatori **URAS , DE PETRIS , FLORIS e COTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2014

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (n. 2393)
d'iniziativa del senatore **CONSIGLIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2016

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 560
NONCHÉ DEL

**Voto (n. 52) della regione Sardegna attinente ai suddetti
disegni di legge**

E DELLE
PETIZIONI

dei signori Samo PAHOR e Anton FERI (n. 1306)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2014

del signor Alberto SIEGA (n. 1409)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2015

e del signor Michele GHILARDELLI (n. 1492)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2015

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Laniece)
su testo ed emendamenti

20 giugno 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che tutte le attività da svolgersi nelle lingue regionali o minoritarie, ai sensi degli articoli 3 e 4 nonché dell'allegato ivi richiamato, siano già previste e finanziate dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla legge n. 482 del 1999.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.1 (testo 2), 3.1 (testo 3), 3.3, 3.4 e 3.6.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
(Estensore: senatore Laniece)

25 marzo 2017

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge,

rilevato che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*, della Costituzione;

considerato che gli obiettivi perseguiti dalla Carta europea, che attengono alla protezione e valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate, quale esigenza di mantenere e sviluppare le tradizioni ed il patrimonio culturale dell'Europa, sono attuati impegnando le Parti contraenti ad attivare misure tese ad una ampia diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita privata e pubblica, nell'insegnamento nella giustizia, nell'attività della pubblica amministrazione;

evidenziata l'esigenza che, in sede di applicazione della Carta europea, si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, in ordine alle previsioni della Carta medesima;

valutata favorevolmente la disposizione contenuta nell'articolo 5 che reca la clausola di salvaguardia

delle disposizioni nazionali vigenti di maggior favore e ricordato, a tale proposito, che l'articolo 13 della legge n. 482 del 1999 fa salve - rispetto all'applicazione della normativa statale - le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche e che l'articolo 18 della medesima legge mantiene ferme le norme di tutela esistenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che le regioni interessate dalla presenza di lingue regionali o minoritarie richiamate dalla Carta recepiscono nei rispettivi statuti la normativa recata dal disegno di legge in esame.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori Palermo ed altri

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata: «Carta».

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3.
(Ambito di applicazione)
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché, per quanto applicabili, alle lingue delle minoranze rom e sinti, secondo quanto contenuto nell'Allegato alla presente legge.

Art. 4.
(Programmazione radiotelevisiva)

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalle Commissioni riunite

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
Identico

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3.
(Ambito di applicazione)
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, *(Si vedano le modifiche all'Allegato)*

Art. 4.
(Competenza per l'attuazione della Carta)
1. La competenza relativa all'attuazione della Carta è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con le regioni e con i Ministeri interessati.

Art. 5.
(Programmazione radiotelevisiva)

1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a*), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a*), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare **la produzione** e la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, **nonché, in collaborazione con le università, la programmazione e la trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.**

Art. 6.

(Monitoraggio degli interventi previsti dalla Carta)

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolge un'apposita attività di monitoraggio degli interventi previsti dalla Carta e dalla presente legge. Il documento contenente i risultati del monitoraggio è trasmesso alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di favorire l'eventuale adozione di misure di adeguamento degli interventi, in linea con quanto previsto dalla Carta.

Art. 5.

(Norma di salvaguardia)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo *Identico* 4 della Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

(Norma di salvaguardia)

Identico

Art. 8.

(Entrata in vigore)

Identico

Allegato <i>(Articolo 3)</i>	Allegato <i>(Articolo 3)</i>
DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE	DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE
Articolo 8, paragrafo 1:	<i>Identico:</i>
a(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti, e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	a(i): <i>identica</i> ;
b(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;	b(i): <i>identica</i> ;
b(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;	b(ii): <i>identica</i> ;
b(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;	b(iii): <i>identica</i> ;

b(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, rom e sinti e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;	b(iv): <i>identica</i> ;
c(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;	c(i): <i>identica</i> ;
c(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;	c(ii): <i>identica</i> ;
c(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;	c(iii): <i>identica</i> ;
c(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, rom e sinti e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;	c(iv): <i>identica</i> ;
d(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;	d(i): <i>identica</i> ;
d(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;	d(ii): <i>identica</i> ;
d(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;	d(iii): <i>identica</i> ;
	d(iv): lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo;
	e(iii): lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo;
f(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	f(ii): <i>identica</i> ;
f(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	f(iii): <i>identica</i> ;
g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	g: <i>identica</i> ;
h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	h: <i>identica</i> ;
i: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.	i: <i>identica</i> .
Articolo 9, paragrafo 1:	<i>Identico.</i>
a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;	
a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	
a(iii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;	

a(iv): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;	
b(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;	
b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	
b(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	
c(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;	
c(ii): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;	
c(iii): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;	
d: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol.	
Articolo 9, paragrafo 2:	<i>Identico:</i>
c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.	c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slo-vene e di quelle parlanti il francese, il ladino, il friulano e il sardo.
Articolo 10, paragrafo 1:	<i>Identico:</i>
a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;	a(i): <i>identica;</i>
a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	a(ii): <i>identica;</i>
a(iii): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino;	a(iii): <i>identica;</i>
a(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, rom e sinti e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;	a(iv): <i>identica;</i>
b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;	b: <i>identica;</i>
c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.	c: <i>identica.</i>
Articolo 10, paragrafo 2:	<i>Identico:</i>
a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	a: <i>identica;</i>

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	b: <i>identica</i> ;
c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il francese;	c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il francese, il friulano e il sardo ;
d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	d: <i>identica</i> ;
e: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	e: <i>identica</i> ;
f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	f: <i>identica</i> ;
g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.	g: <i>identica</i> .
Articolo 10, paragrafo 3:	<i>Identico</i> :
a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il francese;	a: <i>identica</i> ;
b: lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino.	b: lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino, il friulano e il sardo .
Articolo 10, paragrafo 4:	<i>Identico</i> .
a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	
b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	
c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.	
Articolo 10, paragrafo 5:	<i>Identico</i> .
lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.	
Articolo 11, paragrafo 1:	<i>Identico</i> .
a(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;	

a(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	
b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	
c(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	
d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	
e(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;	
e(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.	
Articolo 11, paragrafo 2:	<i>Identico.</i>
lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.	
Articolo 11, paragrafo 3:	<i>identico.</i>
lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.	
Articolo 12, paragrafo 1:	<i>Identico.</i>
a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	
b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	
c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	
e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;	
f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	
g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	
h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.	
Articolo 12, paragrafo 3:	<i>Identico.</i>
lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.	
Articolo 13, paragrafo 1:	<i>Identico.</i>
c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.	
Articolo 13, paragrafo 2:	<i>Identico:</i>
a: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;	a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il friulano e il sardo;
b: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;	b: <i>identica;</i>
c: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;	c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il friulano e il sardo;
d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;	d: <i>identica;</i>
e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol.	e: <i>identica.</i>
Articolo 14:	<i>Identico.</i>
a: lingue delle popolazioni slovene e croate, rom e sinti;	
b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.	

D'iniziativa dei senatori Zeller ed altri

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata: «Carta».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo quanto contenuto nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 4.

(Programmazione radiotelevisiva)

1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a*), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente quanto disposto dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 5.

(Norma di salvaguardia)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 784

D'iniziativa del senatore Stucchi

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

Art. 2.

1. Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, piena e intera esecuzione è data alla Carta di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legislazione in materia di lingue regionali o minoritarie è uniformata ai principi della Carta di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. La competenza relativa all'attuazione della Carta di cui all'articolo 1 è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, d'intesa con le regioni e con i Ministeri interessati.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 51.645 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1433

D'iniziativa dei senatori Pegorer ed altri

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata: «Carta».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché, per quanto applicabili, alle lingue delle minoranze dei Rom e dei Sinti, secondo quanto contenuto nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 4.

(Programmazione radiotelevisiva)

1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a*), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché, in collaborazione con le Università, la programmazione e trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 5.

(Monitoraggio dell'attuazione della Carta)

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione -- Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolge un'apposita attività di monitoraggio finalizzato a verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla Carta e dalla presente legge. Il documento contenente i risultati del monitoraggio è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, anche al fine di favorire l'eventuale adozione di misure di adeguamento degli interventi in linea con quanto previsto dalla Carta.

Art. 6.

(Norma di salvaguardia)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

Art. 7.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1674

D'iniziativa dei senatori Uras ed altri

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata: «Carta».

Art. 2.

1. Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e successive modificazioni, piena e intera esecuzione, è data alla Carta di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legislazione in materia di lingue regionali o minoritarie è uniformata ai principi della Carta di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Sono lingue regionali o minoritarie, tutte quelle così definite nell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (albanese, catalano, germanico, greco, sloveno, croato, francese, franco-provenzale, friulano, ladino, occitano e il sardo).

Art. 4.

1. La competenza relativa all'attuazione della Carta di cui all'articolo 1 è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, d'intesa con le regioni e con i Ministeri interessati.

Art. 5.

1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a*), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché, in collaborazione con le Università, la programmazione e trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 6.

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolge un'apposita attività di monitoraggio finalizzato a verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla Carta e dalla presente legge. Il documento contenente i risultati del monitoraggio è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, anche al fine di favorire l'eventuale adozione di misure di adeguamento degli interventi in linea con quanto previsto dalla Carta.

Art. 7.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 2393

D'iniziativa del senatore Consiglio

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata «Carta».

Art. 2.

1. Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, piena e intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legislazione in materia di lingue regionali o minoritarie è uniformata ai principi della Carta di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. La competenza relativa all'attuazione della Carta è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per gli affari regionali, d'intesa con le regioni e con i Ministeri interessati.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Voto (n. 52) della regione Sardegna

Approvato nella seduta del 10 marzo 2015

Il Consiglio regionale della Sardegna,

premesso che:

-- in data 5 novembre 1992, è stato stipulato a Strasburgo, nell'ambito del Consiglio europeo, il trattato internazionale meglio noto come Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;

-- tale trattato prevede la protezione e la promozione delle lingue storiche regionali e di minoranza al fine della conservazione e dello sviluppo delle tradizioni e del patrimonio culturale europeo, nel rispetto del diritto imprescrittibile e universalmente riconosciuto di usare una lingua regionale o di una minoranza nella vita privata e pubblica;

-- la Carta indica gli obiettivi e i principi che le parti si impegnano ad applicare a tutte le lingue regionali o di minoranza esistenti sul loro territorio, impegna gli Stati aderenti alla loro promozione, ne incoraggia l'utilizzo scritto ed orale nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e di studio;

-- essa indica, inoltre, una serie di misure per agevolare l'uso delle lingue regionali o di minoranza in settori cruciali della vita pubblica quali l'insegnamento, la giustizia, le autorità amministrative ed i servizi pubblici, i *media*, le attività e le strutture culturali, la vita economica e sociale e gli scambi transfrontalieri;

considerato che:

-- la Carta suddetta è entrata in vigore in data 1º marzo 1998, a seguito della ratifica da parte di almeno 5 Stati contraenti;

-- allo stato attuale, essa è stata ratificata da 25 paesi, tra i quali i principali *partners* del processo di costruzione dell'Unione europea come Germania, Paesi Bassi, Austria, Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Spagna e Portogallo;

-- l'Italia ha firmato la Carta il 27 giugno 2000, ma dopo quasi 15 anni non ha ancora provveduto alla sua ratifica, sebbene siano state depositate in Parlamento diverse proposte di legge in merito;

considerato, altresì, che:

-- il trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ha rafforzato l'obiettivo della salvaguardia e della promozione del patrimonio culturale e linguistico dell'Unione europea in tutte le sue diversità;

-- la convenzione Unesco del 2005 sulle diversità culturali impone agli Stati membri l'adozione di misure appropriate a tutela della cultura, comprese quelle inerenti le diversità linguistiche;

-- la diversità linguistica e culturale è oramai un principio fondamentale dell'Unione europea, anche ai sensi degli articoli 21-22 della Carta dei diritti fondamentali;

-- il rispetto delle diversità linguistiche contribuisce positivamente alla coesione sociale rafforzando la comprensione reciproca, l'autostima e la larghezza di vedute, oltre a favorire l'accesso alla cultura e contribuire alla creatività e alla acquisizione di competenze interculturali, favorendo la cooperazione tra popoli;

-- secondo l'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'Unesco, una lingua rischia di scomparire in assenza, tra l'altro, dei seguenti requisiti: numero assoluto di parlanti, trasmissione della lingua tra generazioni, utilizzo della lingua in ambito pubblico, esistenza di materiale di apprendimento e di insegnamento della lingua e politiche linguistiche a livello governativo;

tenuto conto:

-- che, ai sensi della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), la Regione assume come bene fondamentale da valorizzare la lingua sarda, riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana, così come la lingua catalana di Alghero;

-- che la lingua sarda rappresenta la lingua minoritaria più diffusa d'Italia;

-- del significato storico, culturale e simbolico che la lingua sarda riveste all'interno del percorso millenario di formazione della comunità e del tessuto sociale della Sardegna;

-- della fondamentale importanza per il futuro sociale ed economico dell'Isola della sopravvivenza della lingua sarda, anche a fini di conservazione dell'immenso patrimonio artistico avente specifiche peculiarità, quali l'arte dell'improvvisazione poetica, del canto a tenore e più in generale delle forme di poesia orale della Sardegna;

-- che la lingua sarda è stata dichiarata, unitamente al catalano di Alghero, dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), lingua di minoranza storica e quindi oggetto di specifica tutela;

-- che tale legge sancisce il diritto dei sardi e dei parlanti la lingua catalana di Alghero a godere dell'insegnamento della loro lingua nelle scuole dell'infanzia e in quelle primarie; valutata, inoltre:

-- la grave tendenza all'abbandono del sardo e del catalano di Alghero come lingue vive, così come certificato dalla ricerca sociologica denominata «La lingua dei sardi», commissionata dalla Regione e pubblicata nel 2006 e dall'inchiesta socio-linguistica commissionata dalla Generalitat di Catalunya;

-- l'insufficienza delle misure di tutela finora messe in atto, le quali non hanno garantito l'insegnamento regolare e sistematico nelle istituzioni scolastiche;

considerato che:

-- l'effettivo insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado della lingua sarda rappresenta il volano per preservare e diffondere la stessa e per perseguitre la strada del bilinguismo completo; sarebbe fondamentale per la Sardegna disporre di mezzi di informazione in lingua sarda e ciò andrebbe garantito attraverso la possibilità di istituire una stazione radiofonica e una rete televisiva, tenuto conto dei bassi costi di attivazione e gestione;

tenuto conto che:

-- il disegno di legge C 2084 attualmente all'esame del Parlamento dovrebbe elevare il livello di tutela della lingua sarda, in particolare in due settori strategici per la salvaguardia della stessa quali l'istruzione e l'informazione;

dato atto che:

-- il Consiglio regionale ha già approvato, nel corso della XIV legislatura, la mozione n. 196 sulla formulazione di un ordine del giorno per un voto al Parlamento per garantire adeguati livelli di tutela della lingua sarda in sede di ratifica della Carta europea per le lingue minoritarie, così come previsto dall'articolo 51 dello Statuto sardo;

-- nella mozione succitata si evidenzia puntualmente come, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalla Carta, gli stati aderenti sono liberi, in sede di ratifica, di individuare le lingue oggetto di tutela, le misure di salvaguardia e, in ultima analisi, il «grado di protezione» che si vuole attribuire alla

singola lingua regionale o minoritaria;

-- la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie rappresenterebbe uno strumento immediatamente cogente e di straordinario impatto normativo ai fini della tutela e della valorizzazione della lingua sarda;

-- l'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 26 del 1997, riconosce la valenza, con riferimento al territorio interessato, del tabarkino delle isole del Sulcis, nonché dei dialetti sassarese e gallurese, chiede al Parlamento

1) di garantire un'effettiva salvaguardia delle lingua sarda e del catalano di Alghero prevedendo, all'interno della Carta, un innalzamento del livello di tutela in particolare nei settori dell'insegnamento e dell'informazione;

2) di procedere con ogni consentita urgenza a completare l'*iter* parlamentare per la ratifica da parte dell'Italia della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

PETIZIONE N. 1306

Presentata dai signori Samo Pahor e Anton Feri

Chiedono provvedimenti atti a garantire a tutte le minoranze linguistiche riconosciute la tutela sancita dall'articolo 6 della Costituzione, come definita dalla sentenza n. 62 del 1992 della Corte costituzionale.

PETIZIONE N. 1409

Presentata dal signor Alberto Siega

Chiede la modifica della vigente normativa in materia di minoranze linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, ai fini del riconoscimento e della tutela specifica dell'identità culturale e linguistica resiana.

PETIZIONE N. 1492

Presentata dal signor Michele Ghilardelli

Chiede l'approvazione di un progetto di legge finalizzato alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e l'estensione della sua applicazione alle lingue regionali attualmente escluse dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, concernente la tutela della minoranze linguistiche storiche.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 784
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

Titolo breve: *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

1^a (Affari Costituzionali) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 1 \(pom\)](#)

Congiunzione di
[S.51](#), [S.560](#),
[S.1433](#), [S.1674](#)

12 febbraio 2015

Adottato testo
base S.560.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 30
marzo 2015 alle
ore 13:00

[N. 2 \(ant.\)](#)

10 marzo 2015

Audizioni
informali

[N. 1 \(ant.\)](#)

24 marzo 2015

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi**

[N. 2 \(pom\)](#)

21 aprile 2015

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi**

Audizioni
informali

[N_3 \(ant.\)](#)

28 aprile 2015

Congiunzione di
[52, Petizione n.](#)
[1306, Petizione n.](#)
[1409](#)

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 28
maggio 2015 alle
ore 13:00

[N_3 \(ant.\)](#)

28 aprile 2015

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi**

Discusso
congiuntamente:
[S.51, S.560,](#)
[S.1433, S.1674](#)

Audizioni
informali

[N_4 \(ant.\)](#)

17 maggio 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.51, S.560,](#)
[S.1433, S.1674,](#)
[Petizione n. 1306,](#)
[Petizione n. 1409,](#)
[52](#)

Congiunzione di
[S.2393, Petizione](#)
[n. 1492](#)

Adottato testo
base S. 560.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 22
maggio 2017 alle
ore 17:00

[N_5 \(pom.\)](#)

23 maggio 2017

(Emendamenti ed
odg allegati al
resoconto)

[N_6 \(pom.\)](#)

4 luglio 2017

Allegato al
resoconto testo
emendamenti

[N_7 \(ant.\)](#)

26 luglio 2017

Approvati
emendamenti
(Emendamenti
allegati al
resoconto)

[N. 8 \(ant.\)](#)

2 agosto 2017

Approvati
emendamenti
Allegato al
resoconto testo
emendamento
Esito: **concluso**
l'esame
proposto
assorbimento: dei
ddl S. 51, S. 784,
S. 1433, S. 1674,
S. 2393 da parte
del ddl S. 560
proposto testo
modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali) e 3[^] (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 1^a (Affari Costituzionali) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 1 (pom.) del 12/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
3^a (Affari esteri, emigrazione)

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2015
1^a Seduta

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(51\) ZELLER ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(560\) PALERMO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(784\) STUCCHI. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(1433\) PEGORER ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(1674\) URAS ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [PEGORER](#) (PD), relatore per la 3a Commissione, illustra per le parti di competenza i disegni di legge in esame, che autorizzano la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o

minoritarie, documento redatto in seno al Consiglio d'Europa, aperto alla firma a Strasburgo nel novembre 1992 e sottoscritto dall'Italia il 27 giugno 2000.

La Carta, in vigore dal 1° marzo 1998 e finora ratificata da 25 Paesi, mira a proteggere le lingue regionali e minoritarie e a promuovere il loro utilizzo, al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee.

Il documento, che consta di un Preambolo e di 23 articoli, impegna gli Stati a promuovere le lingue minoritarie esistenti sul loro territorio, sancendo il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue e la necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata.

Il documento propone una serie di misure di salvaguardia delle lingue, di cui gli Stati si impegnano ad adottarne almeno 35.

La Carta all'articolo 1 precisa che l'espressione "lingue regionali o minoritarie" si riferisce alle lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati e che per "territorio" si intende l'area in cui una certa lingua è espressione di un numero di persone "tale da giustificare" l'adozione delle misure di promozione previste dalla Carta. Il Trattato garantisce al contempo anche una tutela delle "lingue non territoriali", ovvero di quelle non riconducibili ad un'area geografica particolare, ma comunque usate dai cittadini di uno Stato.

La Carta enuncia poi una serie di misure da adottare allo scopo di una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della Pubblica amministrazione, nel campo dei media e più in generale nelle attività culturali.

Il documento prevede un apposito meccanismo di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni, e stabilisce che all'atto della ratifica un Paese sottoscrittore enunci esattamente a quali lingue intenda applicare tali misure.

Ricorda che il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie è da inquadrare, come ribadito dal Preambolo stesso alla Carta, nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 nonché dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti e libertà fondamentali del 1950.

Peraltro, in materia di tutela delle minoranze nazionali, l'Italia ha già provveduto a ratificare e rendere esecutiva (con la legge n. 302 del 1997), la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, documento che, sottoscritto nel 1995 sempre nel quadro del Consiglio d'Europa, riserva una specifica tutela proprio alle lingue minoritarie ed alla libertà per tali minoranze di farne uso.

L'Italia, in ogni caso, pur non avendo ancora proceduto alla ratifica della Carta dispone di una legislazione nazionale particolarmente avanzata in materia di tutela dei alcune minoranze linguistiche storiche, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione.

La legge n. 482 del 1999 tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle che, nel territorio italiano, parlano il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano ed il sardo. In alcune regioni vi sono poi ulteriori previsioni di tutela.

Le modalità di ratifica da parte dei 25 Stati in cui la Carta è attualmente in vigore propongono alcune indicazioni significative: la maggior parte dei Paesi ha provveduto alla ratifica in tempi abbastanza lunghi (salvo la Croazia, la Slovenia, la Norvegia e la Svezia); fra i Paesi firmatari che non hanno ancora provveduto alla ratifica si annoverano l'Azerbaijan (dal 2001), la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (dal 1996), la Francia (dal 1999), Malta (dal 1992), la Moldova (dal 2002) e la Russia (dal 2001). Fra i Paesi che hanno già provveduto a ratificare la Carta, in cui l'Italia è considerata lingua minoritaria protetta, si annoverano la Bosnia-Erzegovina, Slovenia, Croazia, Svizzera e Romania.

Nel corso dell'attuale legislatura è stato presentato alla Camera dei deputati l'Atto Camera n. 2084 d'iniziativa governativa, nella cui relazione tecnica si segnala come le misure previste dalla ratifica non innovino le disposizioni vigenti.

Gli Atti Senato n. [51](#), d'iniziativa del senatore Zeller, n. [560](#), d'iniziativa del senatore Palermo, e n. [1433](#), d'iniziativa del senatore Pegorer, quest'ultimo con talune modificazioni, ripropongono l'impianto complessivo del testo governativo. Se ne differenziano per l'inclusione di un articolo aggiuntivo teso ad introdurre una norma di salvaguardia a tutela delle eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli e per la modifica dell'Allegato A attraverso la dicitura bilingue "Alto Adige/Südtirol", conformemente al dettato costituzionale.

Per quanto concerne l'elenco delle lingue protette, gli Atti Senato nn. [51](#), [784](#) e [1674](#) richiamano, direttamente o indirettamente, le lingue minoritarie di cui alla legge n. 482/1999, mentre gli Atti Senato n. [784](#) e n. [1674](#) non includono un allegato con le specifiche disposizioni della Carta applicabili alle singole lingue. Gli Atti Senato nn. [560](#) e [1433](#), oltre alle lingue previste dalla legge n. 482, aggiungono, "per quanto applicabili", le lingue delle minoranze Rom e Sinti.

Per quanto concerne le misure di protezione di ciascuna lingua, le differenze sono evidenziate - con riferimento ai disegni di legge nn. [51](#), [560](#) e [1433](#) - nell'allegato A, che è il cuore della ratifica, e che indica quali misure di garanzia sono previste per ciascuna lingua, ovvero quali paragrafi della Carta l'Italia intenda applicare per ciascuna lingua in riferimento all'insegnamento scolastico, alla giustizia penale e ai rapporti con gli uffici pubblici.

In relazione ai mezzi radio televisivi, tutti e tre i disegni di legge richiamati stabiliscono l'obbligo di garantire l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/ Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

In relazione alla programmazione radio televisiva, gli Atti Senato nn. [51](#), [560](#), [1433](#) e [1674](#) dettano misure specifiche, mentre per quanto riguarda gli strumenti di monitoraggio e attuazione, gli Atti Senato nn. [1433](#) e [1674](#) introducono norme per il monitoraggio e l'attuazione della Carta. L'Atto Senato n. [784](#) attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e più precisamente al Dipartimento per gli affari regionali, d'intesa con le regioni e i Ministeri interessati, la competenza per l'attuazione della Carta.

Relativamente alla copertura finanziaria, gli Atti Senato nn. [51](#), [560](#), [1433](#) e [1674](#) non recano indicazioni al riguardo. Peraltro nella relazione tecnica al disegno di legge d'iniziativa governativa (Atto Camera n. 2084) viene specificato come dall'applicazione del provvedimento non discendano nuovi o maggiori oneri in considerazione del fatto che le attività ivi previste non presentano carattere innovativo. L'Atto Senato n. [784](#) valuta gli oneri derivanti dalla presente ratifica in poco più di 50.000 euro annui.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore per la 1a Commissione, nel rinviare alla relazione del senatore Pegorer per l'illustrazione dettagliata dei disegni di legge in esame, sottolinea alcuni aspetti che giustificherebbero una sollecita ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

In primo luogo, sarebbe opportuno restituire una posizione di prestigio al Paese nel quadro delle relazioni di politica internazionale, anche sotto questo profilo. L'Italia infatti, dopo aver ratificato la Convenzione quadro per la tutela dei diritti delle minoranze nazionali, nei rapporti biennali del Segretario generale del Consiglio d'Europa all'Assemblea parlamentare, risulta inadempiente dal punto di vista della esecuzione della Carta europea, volta ad assicurare la protezione delle lingue parlate da quelle stesse minoranze.

In secondo luogo, il recepimento della Carta europea nell'ordinamento italiano consentirebbe di adeguare la normativa vigente al diritto internazionale, in materia di protezione delle lingue regionali o minoritarie, senza ulteriori oneri. Infatti, le misure di tutela che l'Italia intende applicare sono già previste dalla legge n. 482 del 1999, con la relativa copertura finanziaria. Del resto, la Carta europea non impone un livello massimo di protezione, limitandosi a prevedere l'applicazione di almeno trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta. Si potrebbero così eliminare le asimmetrie attualmente esistenti nell'ordinamento italiano, che assicura il massimo grado di tutela

solo ad alcune lingue regionali fra quelle riconosciute.

Infine appare opportuno, a suo avviso, estendere l'ambito di applicazione delle misure previste dalla Carta europea anche alle lingue dei Rom e dei Sinti, che quindi sarebbero incluse nell'elenco delle lingue minoritarie riconosciute dalla legge n. 482, come proposto dall'articolo 3 dei disegni di legge nn. [560](#) e [1433](#).

La senatrice [LO MORO \(PD\)](#), dopo aver ringraziato i relatori per l'illustrazione esaustiva dei disegni di legge in esame, auspica che l'approvazione della ratifica della Carta europea non sia ostacolata da opinioni contrarie circa l'inserimento delle lingue dei Rom e dei Sinti nell'elenco di quelle minoritarie riconosciute e, quindi, meritevoli di tutela. L'eventuale esclusione di tali lingue, infatti, costituirebbe una discriminazione inaccettabile.

Il senatore [COTTI \(M5S\)](#) ritiene che la lingua sarda meriterebbe un livello di tutela analogo a quello garantito attualmente al ladino. Pertanto, auspica che, nell'adottare il testo base per il seguito della discussione, sia tenuta presente anche tale esigenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.2. 1^a (Affari Costituzionali) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 2 (ant.) del 10/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
3^a (Affari esteri, emigrazione)

MARTEDÌ 10 MARZO 2015
2^a Seduta

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(51\) ZELLER ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(560\) PALERMO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(784\) STUCCHI. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(1433\) PEGORER ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(1674\) URAS ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

La [PRESIDENTE](#) invita i relatori a individuare un testo base per il seguito dell'esame.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore per la 1a Commissione, propone, anche a nome del relatore Pegorer, di adottare come testo base per il seguito dell'esame, il disegno di legge n. [560](#), che appare il più ampio, anche perché include la lingua dei Rom e dei Sinti tra quelle minoritarie riconosciute. Nella fase successiva dell'esame, inoltre, potranno eventualmente essere recepite, se presentate in forma di emendamento, le osservazioni del senatore Cotti circa l'estensione del livello di tutela assicurato al sardo.

Infine, sottolinea l'opportunità di svolgere alcune audizioni di esperti, in considerazione della complessità della materia.

Il relatore [PEGORER](#) (*PD*) si associa alle considerazioni del collega Palermo, evidenziando l'opportunità che le Commissioni procedano a un breve ciclo di audizioni per approfondire l'evoluzione dell'ordinamento interno in materia di tutela delle lingue minoritarie, anche in riferimento alla legislazione regionale. Anticipa che, d'accordo con l'altro relatore, fornirà in tempi brevi una proposta di possibili personalità da audire.

Con l'avviso contrario della senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*), la Commissione conviene sulla proposta dei relatori di adottare il disegno di legge n. [560](#) come testo base per il seguito dell'esame. La [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di lunedì 30 marzo. Nel frattempo, potranno aver luogo le audizioni di esperti, come proposto dai relatori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 11,20.

1.3.2.1.3. 1^a (Affari Costituzionali) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 1 (ant.) del 24/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
3^a (Affari esteri, emigrazione)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1
MARTELÌ 24 MARZO 2015

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione
[FINOCCHIARO](#)

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,50

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 560 E CONNESSI (CARTA EUROPEA
LINGUE REGIONALI O MINORITARIE)*

1.3.2.1.4. 1^a (Affari Costituzionali) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 2 (pom.) del 21/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
3^a (Affari esteri, emigrazione)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2
MARTEDÌ 21 APRILE 2015

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
[CASINI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 560 E CONNESSI (CARTA EUROPEA
LINGUE REGIONALI O MINORITARIE)*

1.3.2.1.5. 1^a (Affari Costituzionali) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 3 (ant.) del 28/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
3^a (Affari esteri, emigrazione)

MARTEDÌ 28 APRILE 2015
3^a Seduta

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(560\) PALERMO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(51\) ZELLER ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(784\) STUCCHI. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(1433\) PEGORER ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(1674\) URAS ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[- e petizioni nn. 1306 e 1409 e voto regionale n. 52 ad essi attinenti](#)

[\(Seguito dell'esame congiunto e rinvio\)](#)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali tenutesi dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 1a e 3a del 21 aprile, la professoressa Schiavi Fachin, intervenuta per il Comitato 482, e il dottor Marco Stolfo, intervenuto per l'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF), hanno depositato memorie, che saranno rese disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione Affari costituzionali e della Commissione Affari esteri, emigrazione. Comunica, inoltre, che CONFEMILI (Comitato nazionale federativo minoranze linguistiche d'Italia), ha fatto pervenire un documento, che sarà altresì reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione Affari costituzionali e della Commissione Affari esteri, emigrazione.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore [COCIANCICH \(PD\)](#) ricorda che l'esigenza del riconoscimento e della tutela delle lingue minoritarie è stata sottolineata con la risoluzione del 26 giugno 2013, anche dal Parlamento europeo. In essa si ribadisce che le lingue a rischio di estinzione sono parte integrante delle culture e delle civiltà dell'Unione europea, in quanto riflettono un'esperienza storica e sociale di assoluto rilievo. Anche le lingue minoritarie, quindi, contribuiscono alla definizione dell'identità della comunità europea, attraverso la valorizzazione delle differenze e delle specificità culturali, che assumono un valore decisivo nell'epoca della globalizzazione. Tuttavia, mentre la legge n. 482 del 1999 tutela solo undici lingue minoritarie in Italia, l'Atlante mondiale delle lingue in pericolo, redatto dell'UNESCO, ne individua trentadue a rischio di estinzione. Pertanto, annuncia la presentazione di un emendamento, che prevede l'inserimento, nel testo, di un riferimento all'Atlante dell'UNESCO, al fine di ampliare il numero di lingue minoritarie oggetto di tutela, anche per evitare disparità di trattamento. Conclude, auspicando che su tale proposta si formi un consenso quanto più possibile ampio.

Il senatore [CALDEROLI \(LN-Aut\)](#) chiede di sottoscrivere l'emendamento del senatore Cociancich.

Anche il senatore [Mario MAURO \(GAL \(GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF\)\)](#) chiede di apporre la propria firma alla proposta di modifica annunciata.

Il senatore [PEGORER \(PD\)](#), relatore per la 3a Commissione, pur condividendo l'esigenza, espressa dal senatore Cociancich, di un riconoscimento, più ampio possibile, in linea di principio delle lingue minoritarie, ricorda che il provvedimento in esame prevede norme puntuali di tutela, che devono essere graduate per ciascuna lingua, tenendo anche conto delle implicazioni finanziarie di ciascuna misura.

Il senatore [COMPAGNA \(AP \(NCD-UDC\)\)](#) rileva come alcuni documenti internazionali forniscano una mera riconoscizione delle lingue minoritarie meritevoli di riconoscimento, mentre il provvedimento in esame, nel ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, deve definire in modo puntuale i diversi livelli di tutela per ciascuna lingua.

Il senatore [PEGORER \(PD\)](#), relatore per la 3a Commissione, sottolinea che le misure di protezione contenute nel provvedimento in esame assumono come punto di riferimento il quadro delle lingue che già godono di tutela nell'ordinamento interno, con particolare riferimento alla legge n. 482 del 1999.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea l'opportunità di tenere conto dei principi fissati dalla legge n. 482 del 1999, nel momento in cui si ritenga opportuno ampliare l'elenco delle lingue da tutelare e si ravvisi quindi la necessità di intervenire sull'allegato alla Carta, nel quale sono anche elencate le misure di

garanzia previste per ciascuna lingua. Ritiene, quindi, che il tema necessiti di attenta riflessione.

Il senatore [COTTI](#) (*M5S*) ritiene che l'allegato sia modificabile, in quanto esso si limita a prevedere 56 ambiti di tutela, per ognuno dei quali l'Italia deve indicare il livello di garanzia riconosciuto a ogni lingua minoritaria. Pertanto, nel rilevare che alcune delle lingue segnalate nell'Atlante dell'UNESCO sono in realtà dialetti, quali il gallurese e il sassarese, ritiene opportuno che, nell'emendamento annunciato dal senatore Cocianich, sia specificato il livello di tutela assegnato alle differenti lingue. Annuncia, infine, la presentazione di alcuni emendamenti per elevare il grado di protezione riconosciuto al sardo e al catalano.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*GAL (GS, LA-nS, Mpa, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) condivide le osservazioni circa l'opportunità di prevedere differenti livelli di tutela per le lingue minoritarie segnalate. Infatti, in alcuni casi, potrebbero essere sufficienti misure per preservare le lingue dall'estinzione; in altri casi, invece, le comunità interessate chiedono la pianificazione di azioni coordinate per promuovere l'utilizzo della loro lingua in diversi settori, in particolare nel campo dell'istruzione, dei mezzi di comunicazione e della toponomastica.

Il senatore [COCIANCICH](#) (*PD*) sottolinea che la propria proposta di modifica è ispirata al principio di riconoscere uguale dignità a tutte le lingue minoritarie, a prescindere dalla loro diffusione sul territorio. Tuttavia, ritenendo ragionevoli le considerazioni sulla necessità di introdurre una tutela differenziata, si dichiara disponibile ad accogliere le osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

La [PRESIDENTE](#) dichiara così conclusa la discussione generale e propone di differire il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di giovedì 28 maggio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

1.3.2.1.6. 1^a (Affari Costituzionali) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 4 (ant.) del 17/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2017
4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
TORRISI

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(560) PALERMO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(51) ZELLER ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(784) STUCCHI. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(1433) PEGORER ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(1674) URAS ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(2393) CONSIGLIO. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

- e petizioni nn. 1306, 1409 e 1492 e voto regionale n. 52 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2393 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile 2015.

Il presidente [TORRISI](#) comunica che è stato assegnato alle Commissioni riunite il disegno di legge n. [2393](#), a firma del senatore Consiglio, e propone che il suo esame si svolga congiuntamente a quello dei disegni di legge in titolo.

Comunica, inoltre, che è stata assegnata alle Commissioni riunite anche la petizione n. 1492 e ne propone la congiunzione con i disegni di legge in titolo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente [TORRISI](#) ricorda l'*iter* parlamentare del provvedimento.

Dopo le relazioni e l'avvio della discussione generale, le Commissioni hanno adottato come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. [560](#), a prima firma del senatore Palermo. E' stato fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

Sono state quindi svolte audizioni informali, all'esito delle quali il termine per la presentazione degli emendamenti è stato differito al 28 maggio 2015.

Considerato il tempo trascorso, propone di fissare un nuovo termine per la presentazione di ulteriori emendamenti. Ritiene, infatti, opportuno offrire ai senatori la possibilità di formulare ulteriori proposte, anche alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute su aspetti concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, nonché di proposte in corso di esame parlamentare, con particolare riguardo al disegno di legge costituzionale di revisione dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, in materia di tutela della minoranza ladina, recentemente approvato dal Senato.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore per la 1^a Commissione, conviene con la proposta del presidente Torrisi. Ritiene nondimeno opportuno che il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti sia ravvicinato. Poiché la legislatura è giunta ormai ad una fase avanzata, reputa necessario accelerare l'*iter* di esame dei disegni di legge, in vista di un'approvazione in tempo utile da parte di entrambe le Camere.

Il senatore [URAS](#) (*Misto*) e il senatore [MANCUSO](#) (*AP-CpE-NCD*), a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, convengono con la proposta del presidente Torrisi.

Il presidente [TORRISI](#) propone quindi di fissare alle ore 17 di lunedì 22 maggio il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti al disegno di legge n. [560](#), adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 9,05.

1.3.2.1.7. 1^a (Affari Costituzionali) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 5 (pom.) del 23/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MARTEDÌ 23 MAGGIO 2017
5^a Seduta

*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
[CASINI](#)*

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(560) PALERMO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(51) ZELLER ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(784) STUCCHI. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(1433) PEGORER ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(1674) URAS ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(2393) CONSIGLIO. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

- e petizioni nn. 1306, 1409 e 1492 e voto regionale n. 52 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il presidente [CASINI](#) informa che sono pervenuti un ordine del giorno, presentato dal senatore Di Biagio, e 46 emendamenti, di cui 5 a firma dei relatori, pubblicati in allegato.

Informa che il senatore Uras ha ritirato gli emendamenti 2.1, 2.2. e 3.5.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) dichiara di fare propri tali emendamenti.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara di ritirare l'emendamento 3.6 e presenta una nuova formulazione (testo 2) dell'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Il presidente [CASINI](#) ricorda che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie attribuisce agli Stati Parte, in sede di ratifica, il compito di stabilire a quali lingue, presenti nel proprio territorio, concedere le garanzie della Carta europea e di fissare, per ciascuna delle lingue riconosciute, il livello di protezione da accordare, scegliendo tra le gradazioni di tutela predisposte dalla stessa Carta stessa. Per questo motivo il testo del disegno di legge in esame è accompagnato da un allegato, che individua precisamente il livello di protezione di ciascuna lingua, in riferimento ai parametri definiti dalla Carta in relazione a insegnamento (articolo 8 della Carta), giustizia (articolo 9), rapporti con le pubbliche amministrazioni (articolo 10), mezzi di comunicazione di massa (articolo 11), attività culturali (articolo 12) e, infine, vita economica e sociale (articolo 13). Resta invece preclusa la possibilità di modificare il contenuto della Carta.

Anche a nome del Presidente della 1a Commissione, Torrisi, dichiara inammissibili gli emendamenti 3.3 e 3.4, che estendono la tutela prevista dalla Carta europea anche alle lingue che rientrano nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO. Tale emendamento contrasta con l'articolo 3, comma 1, della Carta, che chiede agli Stati di "specificare nel proprio strumento di ratifica" le lingue cui si applica. La legge di autorizzazione alla ratifica deve quindi contenere un elenco certo delle lingue a cui si riferisce e non può operare un rinvio mobile ad una lista, che può essere modificata nel tempo, redatta da un'altra organizzazione internazionale. La Carta, inoltre, esclude espressamente, all'articolo 1, che le sue previsioni si possano estendere ai "dialetti della lingua ufficiale".

Dichiara altresì inammissibili l'emendamento 3.5, che, intervenendo sui criteri di protezione previsti, modifica il contenuto della Carta e l'emendamento 2.2, che riproduce un principio già sancito dall'articolo 117 della Costituzione.

Si riserva di valutare, di concerto con il presidente Torrisi, l'ammissibilità dell'emendamento 3.1 (testo 2).

Ricorda che i profili di carattere finanziario degli emendamenti presentati saranno valutati dalla Commissione bilancio.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente che l'emendamento a sua firma, come riformulato, 3.1 (testo 2), è finalizzato ad offrire una tutela addizionale a quelle lingue regionali che vantano una significativa tradizione letteraria. La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, con la sua previsione di tutele diversificate, consente infatti di identificare, per ciascuna lingua regionale, aspetti specifici che possono essere opportunamente valorizzati e tutelati, consentendo in questo modo di sostenere la ricchezza linguistica e letteraria del nostro Paese.

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea l'inopportunità di estendere eccessivamente il quadro della lingue ricomprese nell'ambito di tutela della Carta europea.

Il sottosegretario BRESSA concorda con il senatore Palermo.

Il senatore **COCIANCICH (PD)** invita i Presidenti a riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti a sua firma, ritenendo che l'Atlante mondiale delle lingue dell'UNESCO costituisca un punto di riferimento per l'identificazione puntuale delle lingue regionali da tutelare.

Il senatore **COTTI (M5S)** esprime la disponibilità a ritirare i propri emendamenti, nel caso in cui i relatori condividano l'opportunità di garantire alle lingue sarda e friulana un grado di tutela analogo a quello garantito alla lingua ladina.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [560](#)

ordine del giorno

G/560/1/1 e 3

[DLBIAGIO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 560, «Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992»;

premesso che:

il provvedimento in esame autorizza la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie che ha l'obiettivo di proteggere le lingue regionali e minoritarie, al fine di tutelare l'eredità e le tradizioni culturali europee, di salvaguardare l'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria, di incoraggiare l'uso orale e scritto delle lingue in questione, prevedendo forme e mezzi per l'insegnamento delle stesse e promuovendo studi e ricerche nelle università;

la legge 15 dicembre 1999, n. 482, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei, statuisce che la Repubblica, pur riconoscendo nell'Italiano la lingua ufficiale, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

il Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana sui diritti delle minoranze, sottoscritto il 5 novembre 1996 a Zagabria, entrato in vigore l'8 luglio 1998, sin dal preambolo fa esclusivo riferimento alla minoranza italiana in Croazia e non a quella croata di antico insediamento in Italia, la quale è menzionata esclusivamente all'articolo 8 e circoscritta al solo Molise;

la presenza dei Croati nel territorio dell'odierno Friuli Venezia Giulia è testimoniata fin dal 13^o secolo, nella Trieste austriaca e austroungarica, ma aperta e proiettata all'Europa, del 1700 e 1800, i croati sono stati una delle più valide componenti nazionali della città di quel territorio,

si tratta di una presenza storicamente attiva e laboriosa, ininterrotta fino ai nostri giorni, anche se formalmente non sempre rappresentata nella sua specifica identità nel secondo dopoguerra,

impegna il Governo, a prevedere il riconoscimento come minoranza linguistica autoctona della minoranza croata in Friuli Venezia Giulia.

emendamenti

Art. 2

2.1

URAS, DE PETRIS, CALDEROLI

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e successive modificazioni.».

2.2

URAS, DE PETRIS, CALDEROLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legislazione in materia di lingue regionali o minoritarie è uniformata ai principi della Carta di cui all'articolo 1».

Art. 3

3.1 (testo 2)

MALAN

Dopo le parole "per quanto applicabili, alle lingue", inserire le seguenti:

"piemontese, milanese/lombarda, ligure, veneziana/veneta, emiliana, romagnola, marchigiana, umbra, abruzzese, molisana, romanesca, napoletana, pugliese, calabrese, siciliana e"

Conseguentemente, all'Allegato, all'articolo 8, paragrafo 1, lettere g e h, all'articolo 11, lettere c(ii), d, e(ii), all'articolo 12, paragrafo 3 e articolo 14, lettera b, aggiungere, al termine, le seguenti parole: "e lingue piemontese, milanese/lombarda, ligure, veneziana/veneta, emiliana, romagnola, marchigiana, umbra, abruzzese, molisana, romanesca, napoletana, pugliese, calabrese e siciliana".

3.1

MALAN

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Tali disposizioni si applicano altresì, ove possibile, alle lingue Rom e Sinti e, previa deliberazione dei consigli regionali competenti, alle lingue locali dotate di significativa letteratura.».

3.2

CALDEROLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", nonché, per quanto applicabili, alle lingue delle minoranze Rom e Sinti,"

Conseguentemente, all'Allegato, sopprimere ovunque ricorrono le parole: "Rom e Sinti"

3.3

COCIANCICH

Al comma 1, dopo la parola: «nonché» *inserire le seguenti:* «alle lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente tutelate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482, e».

Conseguentemente, all'Allegato, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Articolo 8, paragrafo 1», dopo la lettera a(i), inserire la seguente:* «a(iii)
lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo
dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

b) *al capoverso «Articolo 8, paragrafo 1», lettera b(iv), aggiungere infine le seguenti parole:* «
e le lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo
dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

c) *al capoverso «Articolo 8, paragrafo 1» lettera c(iv) inserire le seguenti parole:* «e le lingue
parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO

non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

d) *al capoverso «Articolo 10, paragrafo 2», lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:*

«e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

e) *al capoverso «Articolo 10, paragrafo 3», lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:*

«e le lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

f) *al capoverso «Articolo 11; paragrafo 1», lettera a(iii) aggiungere in fine le seguenti parole:*

«e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

g) *al capoverso «Articolo 11, paragrafo 2», aggiungere in fine le seguenti parole:* «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

h) *al capoverso «Articolo 12, paragrafo 1», in ciascuna delle lettere da: «a» a »g», aggiungere in fine le seguenti parole:* «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

i) *al capoverso «Articolo 12, paragrafo 3», aggiungere in fine le seguenti parole:* «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

j) *al capoverso «Articolo 13, paragrafo 1», lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:* «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

k) *al capoverso «Articolo 14», lettere «a» e »b» aggiungere in fine le seguenti parole:* «e lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482».

3.4

COCIANCICH

Al comma 1, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «alle lingue parlate nel territorio nazionale ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO non espressamente richiamate nella legge 15 dicembre 1999, n. 482, e».

3.5

URAS, DE PETRIS, CALDEROLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'Allegato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; provvedere, nel corso dell'educazione primaria, all'insegnamento della lingua regionale o minoritaria rilevante, come facente parte del curriculum (riguarda i ladini ed i parlanti il sardo)»;

b) *all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; provvedere, nel corso dell'educazione secondaria, all'insegnamento della lingua regionale o minoritaria rilevante, come facente parte del curriculum (riguarda i ladini ed i parlanti il sardo)»;

c) *all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; promuovere e/o autorizzare l'istituzione di un insegnamento universitario o superiore nelle lingue minoritarie oppure di mezzi che consentano di studiare tali lingue all'università»;

d) *all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; nei procedimenti penali le prove scritte od orali non siano considerate inaccettabili solo perché esse vengono formulate in una lingua regionale o minoritaria (riguarda sloveni, tedeschi e sardi)»;

e) *all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a(ii) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; assicurare che coloro che sono a contatto con il pubblico usino le lingue regionali o minoritarie con le persone che le parlano (riguarda i francofoni e i sardi)»;

f) all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; assicurare che coloro che parlano tali lingue regionali o minoritarie possano presentare delle domande orali e scritte e ricevere una risposta nella stessa lingua regionale o minoritaria usata (riguarda gli sloveni, i ladini e i sardi)»;

g) all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; mettere a disposizione formulari e testi amministrativi di uso corrente per la popolazione nelle lingue regionali o minoritarie, oppure in versioni bilingui (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi, i ladini e i sardi); per quanto concerne i documenti in lingua:»;

h) all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; permettere alle autorità amministrative di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi, i ladini e i sardi).»;

i) all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; l'impiego o l'adozione, se necessario in congiunzione alla denominazione della lingua ufficiale (o delle lingue ufficiali) dello Stato, di forme tradizionali e corrette di toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi, i ladini e i sardi)»;

j) all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; permettere a coloro che parlano tali lingue regionali o minoritarie di formulare una domanda e ricevere una risposta nella stessa lingua da loro utilizzata (riguarda sloveni, ladini e sardi)»;

k) all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a(i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; garantire l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue minoritarie (riguarda i sardi)»;

l) all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; incoraggiare e facilitare la produzione e la distribuzione di lavori audio e audiovisivi nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi, i ladini e i sardi)»;

m) all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e(i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; promuovere e/o facilitare l'istituzione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue minoritarie o regionali»;

n) all'articolo 11, paragrafo 1, dopo la lettera e(ii) aggiungere la seguente:

«f(ii) estendere le misure esistenti di assistenza finanziaria alle emissioni audiovisive in lingue regionali e minoritarie (riguarda il sardo)»;

o) all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; vegliare affinché le infrastrutture sociali, quali ospedali, case di riposo e foyer, offrano la possibilità di ricevere e di curare nella loro lingua i parlanti di una lingua regionale o minoritaria che necessitano di cure per motivi di salute, di età ed altro;».

3.All.1

COTTI

All'Allegato, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b(iii), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il friulano e l'occitano», conseguentemente alla lettera b(iv) sopprimere le parole: «il friulano, l'occitano».

3.All.2

COTTI

All'Allegato, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b(iii), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il sardo», conseguentemente alla lettera b(iv) sopprimere le parole: «e il sardo».

3.All.3

COTTI

All'Allegato, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il catalano».

3.All.4

COTTI

All'Allegato, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c(iii) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e il

sardo», conseguentemente alla lettera c(iv) sopprimere le parole: «e il sardo».

3.All.5

COTTI

All'Allegato, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il catalano».

3.All.6

COTTI

All'Allegato, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'occitano».

3.All.7

COTTI

All'Allegato, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il catalano».

3.All.8

COTTI

All'Allegato, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d(iii) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e il sardo».

3.All.9

COTTI

All'Allegato, all'articolo 8, paragrafo 1, dopo la lettera d(iii) aggiungere la seguente:
«e (iii) lingue delle popolazioni parlanti il friulano, il ladino e l'occitano».

3.All.10

COTTI

All'Allegato, all'articolo 8, paragrafo 1, dopo la lettera d(iii) aggiungere la seguente:
«e (iii) lingue delle popolazioni parlanti il sardo».

3.All.11

I RELATORI

All'Allegato, «Disposizioni della Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie», articolo 8, paragrafo 1, aggiungere la lettera «d(iv)»: lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo».

3.All.12

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

All'Allegato, al capoverso «articolo 8, paragrafo 1», dopo la lettera d (iii) inserire la seguente: «d(iv)»: lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo».

3.All.13

COTTI

All'Allegato, all'articolo 9, paragrafo 1, alla lettera a(iii) sostituire le parole: «germaniche dell'Alto Adige/Sud Tirol» con le seguenti: «albanesi, catalane, greche, slovene e croate e delle popolazioni parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano ed il sardo».

3.All.14

COTTI

All'Allegato, all'articolo 9, paragrafo 1, alla lettera c(iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché albanesi, catalane, greche, slovene e croate e delle popolazioni parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano ed il sardo».

3.All.15

COTTI

All'Allegato, all'articolo 9, paragrafo 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché albanesi, catalane, greche, slovene e croate e delle popolazioni parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano ed il sardo».

3.All.16

COTTI

All'Allegato, all'articolo 9, paragrafo 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il catalano».

3.All.17

COTTI

All'Allegato, all'articolo 9, paragrafo 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il sardo».

3.All.18

COTTI

All'Allegato, all'articolo 10, paragrafo 1, alla lettera a (iii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il catalano».

3.All.19

COTTI

All'Allegato, all'articolo 10, paragrafo 1, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il catalano».

3.All.20

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

All'Allegato, capoverso «Articolo 10, paragrafo 2», lettera c, aggiungere in fine le seguenti parole: «il friulano, il sardo e il catalano».

3.All.21

I RELATORI

All'Allegato, articolo 10, paragrafo 2, alla lettera c, aggiungere le seguenti parole: «il friulano e il sardo».

3.All.22

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

All'Allegato, capoverso «Articolo 10, paragrafo 2», lettera c, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il sardo e il friulano».

3.All.23

COTTI

All'Allegato, all'articolo 10, paragrafo 2, alla lettera c, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il catalano».

3.All.24

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

All'Allegato, capoverso «Articolo 10, paragrafo 3», lettera b, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il friulano, il sardo e il catalano».

3.All.25

I RELATORI

All'Allegato, articolo 10, paragrafo 3, alla lettera b, aggiungere le seguenti parole: «il friulano e il sardo».

3.All.26

COTTI

All'Allegato, all'articolo 10, paragrafo 3, alla lettera b, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il catalano».

3.All.27

COTTI

All'Allegato, all'articolo 11, paragrafo 1, alla lettera a(i) sostituire le parole: «e il ladino» con le seguenti: «, il ladino e il sardo», conseguentemente alla lettera a(iii) sopprimere le parole: «e il sardo».

3.All.28

COTTI

All'Allegato, all'articolo 11, paragrafo 1, alla lettera e(i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il

catalano».

3.All.29

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

*All'Allegato, al capoverso «Articolo 13, paragrafo 2», lettera a, aggiungere, infine, le seguenti parole:
«il friulano, il sardo».*

3.All.30

COTTI

*All'Allegato, all'articolo 13, paragrafo 2, alla lettera a, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il
sardo».*

3.All.31

COTTI

*All'Allegato, all'articolo 13, paragrafo 2, alla lettera b, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il
sardo».*

3.All.32

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

*All'Allegato, capoverso «Articolo 13, paragrafo 2», lettera c, aggiungere, infine, le seguenti parole:
«il friulano, il sardo e il catalano».*

3.All.33

I RELATORI

*All'Allegato, «Disposizioni della Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie», articolo 13,
paragrafo 2, alla lettera c, aggiungere le seguenti parole: «il friulano e il sardo».*

3.6

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*«1-bis. All'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n.482, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1
-bis. La Repubblica tutela altresì, previa deliberazione dei consigli regionali e di province autonome
competenti, le lingue locali dotate di significativa letteratura."».*

3.0.1

URAS, DE PETRIS

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*1. La competenza relativa all'attuazione della Carta di cui all'articolo 1 è attribuita alla Presidenza
del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, d'intesa con le regioni e con i Ministeri
interessati».*

Art. 4

4.1

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

*«Art. 4. - (Programmazione radiotelevisiva) ? 1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1,
lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la
diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della
presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n.
482, nonché, in collaborazione con le Università, la programmazione e trasmissione di corsi di
formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15
dicembre 1999, n. 482.».*

4.2

URAS, DE PETRIS

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, in collaborazione con le Università, la
programmazione e trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o*

minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge».

4.3

MALAN

Al termine, inserire le seguenti parole: "con priorità per quelle di cui al comma 1 del citato articolo 3".

4.0.1

URAS, DE PETRIS

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ? Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolge un'apposita attività di monitoraggio finalizzato a verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla Carta e dalla presente legge. Il documento contenente i risultati del monitoraggio è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, anche al fine di favorire l'eventuale adozione di misure di adeguamento degli interventi in linea con quanto previsto dalla Carta».

1.3.2.1.8. 1^a (Affari Costituzionali) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 6 (pom.) del 04/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
6^a Seduta

*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
[CASINI](#)*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

[\(560\) PALERMO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(51\) ZELLER ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(784\) STUCCHI. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(1433\) PEGORER ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(1674\) URAS ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(2393\) CONSIGLIO. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

- e petizioni nn. 1306, 1409 e 1492 e voto regionale n. 52 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il presidente [CASINI](#) informa che la Commissione bilancio ha fatto pervenire il proprio parere, che è non ostativo, sul disegno di legge. Il parere è invece contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti: 3.1, 3.1 (testo 2), 3.1 (testo 3), 3.3, 3.4 e 3.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Informa anche che il senatore Cotti ha ritirato gli emendamenti: 3.all.1; 3.all.4; 3.all.6; 3.all.7; 3.all.8; 3.all.9; 3.all.10; 3.all.13; 3.all.14; 3.all.15; 3.all.16; 3.all.18; 3.all.19; 3.all.23, 3.all.30 e 3.all.31; e che ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 3.all.12; 3.all.22; 3.all.24; 3.all.29 e 3.all.32.

Il presidente CASINI informa altresì che i relatori Palermo e Pegorer hanno presentato due ulteriori emendamenti, 3.all.100 e 3.all.200, e riformulato l'emendamento 4.1, tutti pubblicati in allegato.

Il senatore [PALERMO](#), relatore per la 1a Commissione, illustra gli emendamenti 3.All.100 e 3.All.200, che sono volti a elevare il livello di tutela - per il friulano e il sardo - in riferimento ai parametri definiti dalla Carta, rispettivamente, in materia di insegnamento universitario e di altre forme di insegnamento superiore, nonché nelle procedure dinanzi alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa.

Vista l'assenza del rappresentante del Governo, il presidente [CASINI](#) sospende la seduta per cinque minuti.

La seduta sospesa alle 14,10, riprende alle 14,15.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP-CpE-NCD*), nell'illustrare l'ordine del giorno G/560/1/1 e 3 ricorda che la legge n. 482 del 1999 comprende tra le lingue minoritarie la lingua croata, tutelata però per la sola area geografica del Molise. L'ordine del giorno intende riconoscere e valorizzare la presenza della lingua croata anche nel territorio del Friuli Venezia-Giulia, dove la sua presenza è testimoniata fin dal XIII secolo. Il riconoscimento di tale lingua in un territorio attraversato in passato da molte tensioni avrebbe anche un grande significato politico, confermando i rapporti di amicizia e di collaborazione tra il nostro Paese e la Croazia.

I relatori [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e [PEGORER](#) (*Art.I-MDP*) esprimono parere favorevole.

La rappresentante del GOVERNO si rimette alle Commissioni riunite.

Verificato il numero legale, il presidente [CASINI](#) mette in votazione l'ordine del giorno G/560/1/1e3, che risulta approvato.

Si passa poi al voto dell'emendamento 2.1, con parere contrario dei relatori e del Governo.

Le Commissioni riunite respingono.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) si riserva di ripresentare in occasione dell'esame in Assemblea

l'emendamento 2.2, già dichiarato inammissibile e per questo ritirato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore **MALAN** (*FI-PdL XVII*) ritiene incomprensibile l'avviso contrario della Commissione bilancio sull'emendamento 3.1 (testo 3), dal momento che l'articolo 3 del disegno di legge già estende le norme in esame, per quanto applicabili, alle lingue delle minoranze Rom e Sinti, e insiste per la sua messa in votazione. Chiarisce che l'emendamento in questione intende perseguire gli stessi obiettivi dell'emendamento 3.3, a firma del senatore Cociancich, dichiarato inammissibile. Infatti, mentre l'emendamento 3.3 - nell'estendere la tutela prevista dalla Carta europea alle lingue ricomprese nell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO - rinviava a un elenco di lingue che poteva essere modificato nel tempo, l'emendamento 3.1 (testo 3) elenca in modo preciso alcune lingue che sono meritevoli di tutela per la loro significativa tradizione letteraria.

Il senatore **URAS** (*Misto-Misto-CP-S*) ritiene opportuno evitare di differenziare i livelli di tutela delle lingue minoritarie. Per esempio, la lingua sarda finora ha ricevuto una tutela inferiore, pur essendo utilizzata dalla minoranza linguistica più consistente presente in Italia, probabilmente per contrastare le istanze autonomiste della Regione. Sarebbe opportuno, quindi, riconoscere finalmente al sardo livelli di tutela consoni, che potrebbero in parte compensare gli svantaggi derivanti dalla posizione geografica d'insularità.

Il senatore **COCIANCICH** (*PD*) ritiene condivisibile l'emendamento 3.1 (testo 3), così come tutte le proposte di modifica volte ad ampliare l'elenco delle lingue tutelate.

Il senatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore per la 1a Commissione, precisa che l'estensione degli ambiti di tutela a un elenco di lingue eccessivamente ampio finirebbe per inficiare l'efficacia stessa del provvedimento. Ricorda che l'obiettivo dell'intervento normativo è rafforzare la protezione delle lingue che attualmente sono scarsamente o per nulla tutelate. Pertanto, correzioni radicali del testo potrebbero avere effetti controproducenti.

Il presidente **CASINI**, evidenziata l'esigenza di un chiarimento tra i diversi Gruppi politici sul provvedimento in esame, in attesa degli ulteriori pareri richiesti e vista l'imminenza della successiva seduta della Commissione Affari esteri, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [560](#)

Art. 3

3.1 (testo 3)

MALAN

Dopo le parole, "per quanto applicabili", inserire le seguenti: "e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle lingue ebraica, emiliana, gallo-sicula, genovese/ligure, lombarda, napoletana-calabrese, piemontese, romagnola, siciliana e veneziana".

Conseguentemente, all'allegato, all'articolo 8, paragrafo 1, g, all'articolo 10, paragrafo 2, g, all'articolo 11, paragrafo 1, a(iii), b(ii), c (ii), d, e (ii), all'articolo 12, paragrafo 2, d, f, paragrafo 3 e

articolo 14, b, aggiungere, al termine le seguenti parole: "e lingue ebraica, emiliana, gallo-sicula, genovese/ligure, lombarda, napoletana-calabrese, piemontese, romagnola, siciliana e veneziana".

3.All.100

I RELATORI

All'Allegato, «Disposizioni della Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie», articolo 8, paragrafo 1, dopo la lettera d(iii), aggiungere la seguente: «e (iii) lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo».

3.All.200

I RELATORI

All'Allegato, «Disposizioni della Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie», articolo 9, paragrafo 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « il friulano e il sardo».

3.All.12

[LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, COTTI](#)

All'Allegato, al capoverso «articolo 8, paragrafo 1», dopo la lettera d (iii) inserire la seguente: « d(iv): lingue delle popolazioni parlanti il friulano e il sardo».

3.All.22

[LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, COTTI](#)

All'Allegato, capoverso «Articolo 10, paragrafo 2», lettera c, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il sardo e il friulano».

3.All.24

[LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, COTTI](#)

All'Allegato, capoverso «Articolo 10, paragrafo 3», lettera b, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il friulano, il sardo e il catalano».

3.All.29

[LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, COTTI](#)

All'Allegato, al capoverso «Articolo 13, paragrafo 2», lettera a, aggiungere, infine, le seguenti parole: «il friulano, il sardo».

3.All.32

[LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, COTTI](#)

All'Allegato, capoverso «Articolo 13, paragrafo 2», lettera c, aggiungere, infine, le seguenti parole: «il friulano, il sardo e il catalano».

Art. 4

4.1 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Programmazione radiotelevisiva) ? 1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché, in collaborazione con le Università, la programmazione e trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della

legge 15 dicembre 1999, n. 482.».

1.3.2.1.9. 1^a (Affari Costituzionali) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 7 (ant.) del 26/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2017
7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(560) PALERMO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(51) ZELLER ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(784) STUCCHI. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(1433) PEGORER ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(1674) URAS ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(2393) CONSIGLIO. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

- e petizioni nn. 1306, 1409 e 1492 e voto regionale n. 52 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 luglio scorso, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - si è svolta la votazione dell'ordine del giorno G/560/1/1 e 3 e degli emendamenti riferiti all'articolo 2, pubblicati in allegato alla seduta del 23 maggio.

Il Presidente ricorda inoltre che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti 3.All.100, 3.All.200 e 4.1. (testo 2), presentati dai relatori nella scorsa seduta (pubblicati in allegato a quella seduta).

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, pubblicati in allegato alle sedute del 23 maggio e 4 luglio.

Il senatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore per la 1a Commissione, anche a nome del senatore Pegorier, relatore per la 3a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.All.2, 3.All.3 e 3.All.5 e favorevole sull'emendamento 3.All.12.

Propone di riformulare l'emendamento 3.All.17, aggiungendo le parole: «, il friulano e». Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 3.All.20 e favorevole sull'emendamento 3.All.22.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 3.All.24 e 3.All.26. Propone l'accantonamento dell'emendamento 3.All.27, in quanto esso risulterebbe assorbito dal successivo emendamento 4.1 (testo 2) dei relatori, che è a sua volta da accantonare in attesa del parere della Commissione bilancio.

Infine, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.All.28 e 3.All.32 e favorevole sugli emendamenti 3.0.1 e 3.All.29.

Il sottosegretario BRESSA esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.All.11, 3.All.21, 3.All.25 e 3.All.33 dei relatori. Sui restanti emendamenti, il parere è conforme a quello dei relatori.

La senatrice **LO MORO** (*Art. I-MDP*), in assenza di senatori del Gruppo Misto-SEL, fa propri gli emendamenti 3.0.1, 4.2 e 4.0.1, pubblicati in allegato, per consentirne la votazione.

Si passa quindi alla votazione.

Il senatore **MALAN** (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento 3.1 (testo 3), pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 3.1 (testo 3), posto in votazione con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, non è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 3.2, 3.All.2, 3.All.3 e 3.All.5 sono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 3.All.11 dei relatori.

L'emendamento 3.All.12 risulta pertanto assorbito.

Il senatore **COTTI** (*M5S*), accogliendo la proposta dei relatori, riformula l'emendamento 3.All.17

in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accantonato.

Posto in votazione con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.All.20 è respinto.

È quindi posto in votazione, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.All.21 dei relatori, che risulta accolto.

L'emendamento 3.All.22 risulta pertanto assorbito.

Posto in votazione con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.All.24 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 3.All.25 dei relatori.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 3.All.26 e 3.All.28 non sono accolti.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 3.All.29.

Posto in votazione con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.All.32 è respinto.

È quindi posto in votazione, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.All.33 dei relatori, che risulta accolto.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 3.0.1.

Restano quindi accantonati gli emendamenti 3.All.100 e 3.All.200 dei relatori, in attesa del parere della Commissione bilancio, nonché gli emendamenti 3.All.17 (testo 2) e 3.All.27.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, pubblicati in allegato alle sedute del 23 maggio e 4 luglio.

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2 e contrario sull'emendamento 4.3. Il parere è favorevole altresì sull'emendamento 4.0.1.

Il sottosegretario BRESSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 4.2.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 4.3.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 4.0.1.

Resta pertanto accantonato l'emendamento 4.1 (testo 2) dei relatori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [560](#)
Art. 3

3.All.17 (testo 2)

[COTTI](#)

All'Allegato, all'articolo 9, paragrafo 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il friulano e il sardo».

3.0.1

[URAS, DE PETRIS, LO MORO](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La competenza relativa all'attuazione della Carta di cui all'articolo 1 è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, d'intesa con le regioni e con i Ministeri interessati».

Art. 4

4.2

[URAS, DE PETRIS, LO MORO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, in collaborazione con le Università, la programmazione e trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge».

4.0.1

[URAS, DE PETRIS, LO MORO](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ? Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolge un'apposita attività di monitoraggio finalizzato a verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla Carta e dalla presente legge. Il documento contenente i risultati del monitoraggio è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, anche al fine di favorire l'eventuale adozione di misure di adeguamento degli interventi in linea con quanto previsto dalla Carta».

1.3.2.1.10. 1^a (Affari Costituzionali) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 8 (ant.) del 02/08/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2017
8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(560) PALERMO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(51) ZELLER ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(784) STUCCHI. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(1433) PEGORER ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(1674) URAS ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(2393) CONSIGLIO. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

- e petizioni nn. 1306, 1409 e 1492 e voto regionale n. 52 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il presidente [TORRISI](#) ricorda che nella scorsa seduta sono stati accantonati gli emendamenti 3.All.100, 3.All.200, 3.All.17 (testo 2), 3.All.27 e 4.1. (testo 2), pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 23 maggio, del 4 e del 26 luglio.

Si passa quindi alla votazione.

Accertata la presenza del numero legale, l'emendamento 3.All.100, posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato.

Posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.All.200 è approvato.

L'emendamento 3.All.17 (testo 2) risulta pertanto assorbito.

Posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 4.1 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 3.All.27 risulta, pertanto, assorbito.

Il presidente [TORRISI](#) informa che i relatori hanno presentato l'emendamento Coord. 1 (pubblicato in allegato) di coordinamento formale dell'articolo 4-bis del disegno di legge.

Posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento Coord.1 è approvato.

Le Commissioni riunite, infine, conferiscono ai relatori Palermo e Pegorer il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, con richiesta di autorizzazione allo svolgimento della relazione orale, per l'approvazione del disegno di legge n. 560, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, con proposta di assorbimento dei disegni di legge connessi.

La seduta termina alle ore 8,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [560](#)

Coord

Coord.1

I RELATORI

All'articolo 4-bis, introdotto dall'emendamento 4.0.1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le seguenti parole:* "finalizzato a verificare lo stato di attuazione";
- b) *sostituire le parole:* "alle competenti Commissioni parlamentari" con le seguenti: "alle Camere";
- c) *sostituire le parole:* "dall'anno 2016" con le seguenti: "dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge";

- d) *inserire la seguente rubrica:* "Monitoraggio degli interventi previsti dalla Carta".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 784
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

Titolo breve: *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

5^a Commissione permanente (Bilancio)

Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo**

[N. 813 \(pom\)](#)

17 ottobre 2017

Discusso
congiuntamente:
[S. 560](#), [S. 51](#),
[S. 1433](#), [S. 1674](#),
[S. 2393](#)

Parere destinato
all'Assemblea

[N. 814 \(ant.\)](#)

18 ottobre 2017

Esito: Non
ostativo con
condizioni su
nuovo testo

Discusso
congiuntamente:
[S.51](#), [S.560](#),
[S.1433](#), [S.1674](#),
[S.2393](#), [Petizione n. 1306](#), [Petizione n. 1409](#), [52](#)

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 365 \(pom.\)](#)

30 maggio 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Discusso
congiuntamente:
[S.51](#), [S.560](#),
[S.1433](#), [S.1674](#),
[S.2393](#), [Petizione n. 1306](#), [Petizione n. 1409](#), [52](#),
[Petizione n. 1492](#)

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **1^a (Affari Costituzionali)**,
3^a (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5^aCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 813 (pom.) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017 813^a Seduta

*Presidenza del Presidente
[TONINI](#)*

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2208 e 2330-A) Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) informa che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 1.215 (testo 2), 1.216 (testo 2), 1.222 (testo 2), 1.225 (testo 2) e 1.226 (testo 2), sui quali non vi sono osservazioni per gli aspetti di competenza.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso non ostativo sulle proposte elencate, non ravvisando criticità dal punto di vista finanziario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(313 e 926-A) Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostantivo sul testo. Parere in parte non ostantivo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare, posto che sono state apportate dalla Commissione di merito le modifiche a cui la Commissione bilancio aveva condizionato il proprio parere non ostantivo.

Quanto agli emendamenti, segnala che appare necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.0.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice circa l'assenza di problematiche di competenza in relazione al testo. Quanto all'emendamento segnalato conviene del pari circa la necessità di una relazione tecnica per escludere nuovi o maggiori oneri.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostantivo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.0.100.

Il parere è non ostantivo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di parere è approvata.

(560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo occorre valutare gli eventuali effetti dell'inserimento delle parole "la produzione e" all'articolo 5, avvenuta tramite l'emendamento 4.1 (testo 2), non esaminato dalla Commissione Bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni sul testo, dal momento che i restanti emendamenti approvati in sede referente avevano ricevuto parere di nulla osta.

In merito agli emendamenti, occorre confermare il giudizio contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3 e 3.4. Occorre valutare l'emendamento 3.100 (che aggiunge una clausola di invarianza al precedente 3.1, sul quale vi era parere contrario da parte della Commissione bilancio). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla circostanza che il nuovo testo si presenta più

ampio rispetto a quello asseverato dalla relazione tecnica, essendo stato aggiunto il concetto di produzione di programmi a quello di mera distribuzione.

Quanto agli emendamenti concorda con il relatore circa la necessità di ribadire l'onerosità delle proposte 3.3 e 3.4 ed esprime altresì parere contrario sull'emendamento 3.100, che mantiene l'effetto estensivo della precedente proposta 3.1 senza apprestarvi la necessaria copertura finanziaria.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*), dopo aver stigmatizzato l'approvazione di emendamenti in assenza del parere della Commissione bilancio, esprime l'opinione che l'aggiunta della produzione di programmi televisivi comporti maggiori oneri finanziari.

Il senatore [LAI](#) (*PD*), riferendo della discussione avvenuta presso la Commissione di merito, evidenzia che ivi si è fatto riferimento ad accordi già esistenti con la RAI e alla circostanza che, in molti casi, la produzione di programmi in proprio comporta minori costi rispetto all'acquisto di programmi già realizzati sul mercato.

Le senatori [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) e [BULGARELLI](#) (*M5S*) obiettano che il testo dell'emendamento approvato non presenta le garanzie di minor costo evidenziate dal senatore Lai.

Il presidente [TONINI](#) conviene con il senatore Lai sul fatto che anche l'acquisto di prodotti audiovisivi sul mercato comporta dei costi e che, allora, entrambe le operazioni andrebbero giudicate in modo uniforme nel parere della Commissione.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) ritiene allora che la Commissione debba concludere nel senso dell'onerosità di entrambe le attività, ossia di produzione e di acquisto dei programmi.

Il vice ministro MORANDO, alla luce dei diversi elementi emersi, assicura che svolgerà un approfondimento supplementare al fine di avere contezza del costo annesso alle due attività in discussione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo con presupposti sul testo. Parere in parte non ostantivo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore [BROGLIA](#) (*PD*), sulla scorta degli approfondimenti pervenuti, propone l'espressione di un testo così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di

legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostantivo con i seguenti presupposti: che l'organizzazione di almeno un incontro annuale sulle esperienze dei distretti biologici previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera d), da parte del Tavolo tecnico istituito dal comma 1 sia espletata nell'ambito del normale funzionamento del Tavolo medesimo e non comporti l'attribuzione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato; che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa svolgere l'ulteriore incarico di vigilanza affidatogli dall'articolo 11, comma 13, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo.".

Il vice ministro MORANDO si esprime favorevolmente sulla proposta di parere, sottolineando, che essa riprende i profili evidenziati nella relazione tecnica.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sul testo è messa ai voti e risulta approvata.

Il vice ministro MORANDO prende la parola sugli emendamenti, confermando l'onerosità delle proposte 4.1, 4.2 e 4.14, nonché la necessità di relazione tecnica sugli emendamenti 4.13, 5.0.1 e 6.1. Analogamente ritiene che non possa prescindersi dall'acquisizione di una relazione tecnica rispetto agli emendamenti 5.1, 5.6 e 9.0.1. Considera direttamente foriero di maggiori oneri l'emendamento 10.1, mentre non ritiene di avere osservazioni critiche sulla proposta 10.5.

Oltre agli emendamenti segnalati dal relatore, invita a considerare la proposta 6.8, che ad avviso del Governo comporta maggiori oneri. Esprime inoltre perplessità circa gli effetti degli emendamenti 4.3 e successivi analoghi, volti ad aumentare i componenti del Tavolo tecnico già previsto, in particolare quando si propone l'integrazione con soggetti che rivestono la qualità di dipendente pubblico.

Il PRESIDENTE fa notare, a proposito dell'allargamento dell'organo collegiale ad ulteriori soggetti, che l'articolato prevede in via generale la completa gratuità della partecipazione ai relativi lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire il RELATORE propone l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.14, 4.13, 5.0.1, 6.1, 5.1, 5.6, 9.0.1, 10.1 e 6.8.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(1349-B) MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore **SPOSETTI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non si hanno osservazioni da formulare sul testo, essendo state recepite le condizioni poste dalla

Commissione bilancio della Camera al fine di garantire la neutralità finanziarie delle modifiche introdotte.

Occorre invece valutare l'unico emendamento 2.1 in relazione alla congruità della copertura impiegata. A livello di politica legislativa, esprime l'auspicio che si giunga ad una norma di carattere generale che finanzi in via preventiva le ricorrenze di ciascun anno.

Il vice ministro MORANDO non ravvisa criticità rispetto alla copertura dell'emendamento 2.1. Quanto al testo, si associa alla valutazione del relatore.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa (Parere all'8^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo ricordando che posto che la Commissione ha espresso un parere, il 26 febbraio 2015, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 1, lettere *d*, *e*, *g*, *h*, *i*, *l*) *m*) e *n*) del testo. Al riguardo occorre valutare se gli emendamenti dei relatori 2.5001, 2.5002, 2.5003, 2.5004, 2.5005, 2.5006, 2.5007, 2.5008, 2.5009, 3.5001, 3.5002 e 3.5003 siano idonei a superare le criticità evidenziate con il parere contrario. Occorre, inoltre, valutare se tali emendamenti siano coerenti con quelli presentati in precedenza dai relatori sui medesimi punti, ovvero le proposte 2.71, 2.2000, 2.111, 2.143, 2.161, 2.175, 2.179 e 2.186. Comportano, poi, a suo avviso maggiori oneri le proposte 2.70, 2.88, 2.112 (limitatamente alle parole da "prevedendo" al termine), 2.185, 2.1021, 2.151, 2.287, 2.290, 2.365, 2.368, 2.369, 2.372, 2.0.1000, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3. Appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.120 (e gli analoghi 2.124 e 2.125), 2.123, 2.138, 2.144, 2.1024 (testo 2), 2.1024, 2.177, 2.182, 2.183, 2.219, 2.220, 2.289, 2.296, 2.297, 2.298, 2.1038, 2.1039, 2.301, 2.314 e 2.334. Occorre infine valutare le proposte 2.9, 2.1000, 2.14, 2.26, 2.29, 2.31, 2.33, 2.38, 2.39, 2.40, 2.43, 2.48, 2.49, 2.1007, 2.83, 2.90, 2.95, 2.102, 2.108, 2.113, 2.114, 2.115, 2.118, 2.1011, 2.126, 2.127, 2.1014 (e gli analoghi 2.128, 2.1015, 2.1016, 2.1017 e 2.1018), 2.133, 2.135, 2.2005 (con riferimento al n. 3)), 2.146 (e gli analoghi 2.1020, 2.149 e 2.148), 2.165, 2.168, 2.174, 2.1023 (testo 2), 2.1027, 2.256, 2.258, 2.2001, 2.2009, 2.343, 2.1043, 2.354, 2.361, 2.366, 2.367, 2.1055 (e gli analoghi 2.1056, 2.1057, 2.1058, 2.1059, 2.1060 e 2.1061), 2.371, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 3.2000. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire il parere del Governo sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi ([n. 463](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che - anche in relazione a casi analoghi disciplinati dalla legislazione vigente - sarebbe opportuno prevedere il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, dal momento che le cessioni gratuite di beni statali hanno evidenti riflessi in termini di conto del patrimonio. Evidenzia inoltre l'opportunità di quantificare le spese di trasferimento dei beni ceduti.

Il vice ministro MORANDO ringrazia il relatore per aver fatto proprie sensibilità di interesse anche del Dicastero dell'economia.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) puntualizza che l'esposizione del relatore ha avuto carattere di illustrazione e non anche di formulazione di una proposta di parere. Propone quindi che la votazione si svolga solo dopo la formalizzazione di uno schema di parere.

Il RELATORE conviene e assicura che proporrà un parere alla Commissione già nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(2883\) Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista](#), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO consegna una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) assicura che terrà conto degli elementi forniti al fine di redigere una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il vice ministro MORANDO consegna una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si indicano alcune possibili modalità per ovviare alle criticità finanziarie emerse.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.1.2. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 814 (ant.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
814^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi ([n. 463](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostante con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LAI \(PD\)](#) illustra una proposta di osservazioni, così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostante, nei seguenti termini: le cessioni di beni a titolo gratuito ad altri Paesi incidono sul conto del patrimonio dello Stato e, pertanto, andrebbe acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, in analogia a quanto previsto per analoghe fattispecie dallo stesso articolo 311, commi 3 e 4-bis del Codice dell'ordinamento militare; ove le cessioni di beni comportino costi, ancorché limitati, per il trasferimento nel Paese destinatario, essi andrebbero quantificati ed esposti, al fine di accertare che siano sostenibili nell'ambito delle pertinenti risorse già a disposizione dell'Amministrazione della Difesa.".

Il vice ministro MORANDO concorda con tale proposta, ringraziando altresì il relatore per aver accolto le osservazioni suggerite dal Governo.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) sottolinea come nella proposta del relatore vengano evidenziati alcuni aspetti problematici. Esprime dubbi sulla scelta di formulare osservazioni non ostative evidenziando al tempo stesso elementi di preoccupazione sullo schema di decreto ministeriale.

Il presidente **TONINI**, nel ricordare che in tale circostanza la Commissione bilancio è tenuta ad esprimere delle osservazioni, concorda con quanto rilevato dalla senatrice Comaroli e propone di utilizzare una formula maggiormente assertiva.

Il relatore **LAI** (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi, propone pertanto di modificare la propria proposta, esplicitando la necessità di acquisire il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto. Sottopone pertanto all'approvazione della Commissione la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nei seguenti termini: le cessioni di beni a titolo gratuito ad altri Paesi incidono sul conto del patrimonio dello Stato e, pertanto, deve essere acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, in analogia a quanto previsto per analoghe fattispecie dallo stesso articolo 311, commi 3 e 4-bis del Codice dell'ordinamento militare; ove le cessioni di beni comportino costi, ancorché limitati, per il trasferimento nel Paese destinatario, essi andrebbero quantificati ed esposti, al fine di accertare che siano sostenibili nell'ambito delle pertinenti risorse già a disposizione dell'Amministrazione della Difesa.".

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali, approvato dalla Camera dei deputati i in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto dell'apposizione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare posto il carattere prevalentemente ordinamentale della disciplina.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere la relazione.

Poiché non vi sono osservazioni il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. I-MDP*) preannuncia il proprio voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere viene approvata.

(560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era svolta una discussione in merito all'acquisto e alla produzione di prodotti audiovisivi da parte della RAI. In particolare era emersa la necessità di valutare gli effetti dell'inserimento delle parole "la produzione e" all'articolo 5 del testo.

Il vice ministro MORANDO fa presente di aver richiesto sull'argomento una relazione tecnica al Ministero competente che non risulta tuttavia essere stata trasmessa in tempo utile. Rimane pertanto valida l'osservazione formulata dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo la quale l'inserimento della parola "la produzione e" nel contesto dell'articolato potrebbe determinare oneri non quantificati né coperti.

Ricorda infine che sugli emendamenti aveva già espresso il parere del Governo nella giornata di ieri.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto l'espressione di un parere così articolato: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione all'articolo 5 delle parole: «la produzione e».

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 3.3, 3.4 e 3.100. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo.

Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore [DEL BARBA \(PD\)](#) illustra una proposta di parere sul testo così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3."; all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: "I test clinici di dermocompatibilità," aggiungere le parole: "a carico dei produttori,"; all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità."; all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: "I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere:"; all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge." e aggiungere infine il seguente comma: "3-bis. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". Fa quindi presente di aver cambiato la cadenza temporale dell'onere rispetto alla nota della Ragioneria generale dello Stato dato che il provvedimento difficilmente potrà esplicare i propri effetti nel 2017.

Ricorda infine che, in relazione agli emendamenti, occorreva valutare le proposte 4.0.1 e 6.1, nonché, in relazione al testo, le successive 7.2 e 10.1.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere lo spostamento della cadenza temporale dell'onere nel parere sul testo. Fa poi presente che l'emendamento 4.0.1 non presenta problematiche finanziarie. Analogamente non vi sono osservazioni da parte del Governo in merito alle proposte 6.1 e 7.2. Sull'emendamento 10.1, che sembrerebbe reintrodurre osservazioni superate con il parere sul testo, propone invece l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore [LAI \(PD\)](#), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3."; all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: "I test clinici di dermocompatibilità," aggiungere le parole: "a carico dei produttori,"; all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità."; all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: "I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere."; all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge." e aggiungere infine il seguente comma: "3-bis. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.". "

Quanto agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 10.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

[**\(2740\) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,**](#)
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.
Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra una proposta di parere così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con il seguente presupposto: che la corresponsione dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.".

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

(2883) Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra poi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 7.1 e 11.4. Occorre valutare gli emendamenti 2.6, 7.0.1 (capoverso "articolo 7-sexies") e 9.3. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore riguardo alla maggiore onerosità delle proposte 7.1 e 11.4. Sull'emendamento 2.6 propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la norma di invarianza prevista nel disegno di legge esclude quanto previsto dall'articolo 2 oggetto dell'emendamento. Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.3, nonché sull'emendamento 9.0.1 (limitatamente al capoverso "articolo 7-sexies") in assenza di una relazione tecnica che ne escluda la presenza di oneri.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal

Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (limitatamente al capoverso "articolo 7-sexies") e 9.3. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il vice ministro MORANDO deposita una nuova relazione tecnica relativa al disegno di legge in esame positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio relativa al disegno di legge in oggetto.

L'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva

del testo e dei relativi emendamenti del disegno di legge n. 2872, recante "Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *festival Umbria Jazz*", approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.2. 7[^] (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.2.1. 7^a(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 365 (pom.) del 30/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a) MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017 365^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
CONTE
indi del Presidente
MARCUCCI*

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(560) PALERMO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore **PANIZZA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale fa presente che il disegno di legge autorizza la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, documento redatto in seno al Consiglio d'Europa, aperto alla firma a Strasburgo nel novembre 1992 e sottoscritto dall'Italia il 27 giugno 2000. Dà indi conto dell'obiettivo della Carta, ossia proteggere le lingue regionali o minoritarie e promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché la volontà dei singoli di poter usare tali lingue. Si sancisce così il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue e la necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o affine.

Dopo aver dato conto delle definizioni recate dall'articolo 1 della Carta, illustra le misure di promozione nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della pubblica amministrazione, nel campo dei media e più in generale nelle attività

culturali. Il documento - prosegue il relatore - prevede un apposito meccanismo di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni, e stabilisce che all'atto della ratifica un Paese sottoscrittore enunci esattamente a quali lingue intenda applicare tali misure.

Ricorda indi la normativa internazionale e nazionale che a vario titolo concerne le lingue regionali o minoritarie, tra cui la legge n. 482 del 1999. Ripercorre altresì l'*iter* di un disegno di legge di iniziativa governativa (Atto Camera n. 5118) esaminato nella scorsa legislatura, analogo al testo in esame e segnala che presso l'altro ramo del Parlamento è stato presentato dal Governo l'Atto Camera n. 2084. Rispetto a quest'ultimo testo, il provvedimento in esame ne ripropone l'impianto complessivo, ma se ne differenzia per l'inclusione di un articolo aggiuntivo (articolo 5) teso ad introdurre una norma di salvaguardia a tutela delle eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli e per la modifica dell'Allegato A attraverso la dicitura bilingue "Alto Adige/Südtirol", conformemente al dettato costituzionale. Osserva poi che, per quanto riguarda l'elenco delle lingue protette, l'Atto Senato n. 560, oltre alle lingue previste dalla legge n. 482 del 1999, aggiunge, per quanto applicabili, le lingue delle minoranze Rom e Sinti. Fa notare peraltro che le differenze circa gli ambiti di protezione di ciascuna lingua sono evidenziate nell'Allegato, che indica quali misure di garanzia sono previste per ciascuna lingua, ovvero quali paragrafi della Carta l'Italia intenda applicare per ciascuna lingua.

In conclusione, si sofferma sugli articoli della Carta che impattano sulle materie di competenza, tra cui in particolare gli articoli 8 e 12.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2767) Deputati MINNUCCI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole con una osservazione)

Riferisce la relatrice **IDEM (PD)**, la quale osserva che il provvedimento in esame istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Evidenzia quindi che il testo si compone di un unico articolo, secondo cui la terza domenica di novembre è riconosciuta quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, con l'obiettivo di promuovere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e informare gli utenti della strada, in particolare i giovani. Fa presente in particolare che, in occasione della suddetta Giornata, possono essere organizzate ceremonie, convegni e incontri pubblici - in primo luogo nelle scuole di ogni ordine e grado - per determinate finalità, che elenca in dettaglio.

Con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei giovani rispetto ai pericoli della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, segnala che nel testo sono previste iniziative rivolte agli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado.

In conclusione, rileva che in base al comma 3 la Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada non determina gli effetti civili di cui alla legge 260 del 1949.

In discussione generale prende la parola la senatrice **MONTEVECCHI (M5S)**, la quale fa notare che nonostante le intenzioni siano lodevoli non sono previste risorse specifiche. Si interroga dunque sulle modalità con cui le scuole potranno avviare le attività menzionate dal testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** dichiara chiuso il dibattito.

La relatrice [IDE](#) (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con un'osservazione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con un'osservazione della relatrice, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

[\(1349-B\)](#) **MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore [MARCUCCI](#) (*PD*), ricordando che il disegno di legge - già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati - intende preservare la memoria di Giacomo Matteotti - anche tenuto conto del novantesimo anniversario della morte, celebrato nel 2014 - attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, esso reca la dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Giacomo Matteotti e nuove disposizioni volte a preservare la memoria di Giuseppe Mazzini.

Dopo aver brevemente illustrato le modifiche apportate agli articoli da 1 a 3, si sofferma sull'articolo 4, inserito dalla Camera, relativo alla [Domus mazziniana](#) di Pisa. Segnala quindi che del relativo consiglio di amministrazione faranno parte anche un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Direttore della [Scuola Normale Superiore](#) e il rettore della [Scuola superiore Sant'Anna di Pisa](#), mentre non ne faranno più parte il Presidente della Deputazione provinciale di Pisa e il titolare della cattedra di storia del Risorgimento o di storia moderna dell'università di Pisa.

Si stabilisce altresì che l'amministrazione dell'istituto è assicurata dall'università di Pisa, dalla Scuola Normale superiore e dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa sulla base di una convenzione, stipulata - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - fra esse e l'istituto e da rinnovare ogni tre anni. Un'ulteriore novità - prosegue il Presidente relatore - attiene alla nomina di un segretario generale, alla quale provvede il consiglio di amministrazione. Inoltre, si prevede che, ai fini della gestione della [Domus mazziniana](#) e della valorizzazione delle sue raccolte, il consiglio di amministrazione può stipulare convenzioni con gli enti in esso rappresentati, i quali possono assegnare all'istituto proprio personale, anche per una parte dell'orario di lavoro, in particolare per lo svolgimento di attività relative alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari, museali e documentari dello stesso.

Avviandosi alla conclusione, ritiene che, sebbene le modifiche apportate dalla Camera dei deputati abbiano ampliato eccessivamente un testo nato con altre finalità, le previsioni dell'articolo 4 siano comunque importanti, considerato che in varie occasioni si è tentato di porre fine al lungo commissariamento della [Domus mazziniana](#). Auspica pertanto che il provvedimento possa essere

approvato senza modifiche, sottolineando come la *Domus* rappresenti un luogo di rilievo per la storia del Risorgimento, tanto da essere stata ristrutturata in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Preannuncia infine l'intenzione di proporre il trasferimento alla sede deliberante e suggerisce di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2772) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore **TOCCI** (*PD*), sottolineando che il provvedimento reca la ratifica di due testi di indubbia importanza per quanto riguarda le infrastrutture di ricerca. Sull'argomento, ritiene che le modalità di intervento siano molteplici: in primo luogo, si può optare per il finanziamento di un singolo ente di ricerca; in secondo luogo, potrebbe essere intrapresa la strada del sostegno economico ai ricercatori; assai sottovalutata è invece la terza ipotesi, consistente nel realizzare e gestire infrastrutture di ricerca. A tale ultimo riferimento, afferma che essa rappresenta una modalità efficace per consentire l'accesso libero basato sul merito e l'interdisciplinarietà dei progetti. Cita ad esempio l'esperienza del CERN di Ginevra quale grande infrastruttura di successo.

Passando alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto *laser* europeo a elettroni liberi a raggi X, fa presente che il relativo progetto è inserito nella *road map* sulle nuove infrastrutture di ricerca. Dopo aver reso noti i settori specifici interessati dal progetto, si sofferma brevemente sulle procedure internazionali che consentono ai ricercatori di avanzare le proprie proposte, ritenendo che le previsioni della Convenzione siano coerenti con il nostro ordinamento e con i finanziamenti stanziati.

In merito al Protocollo di adesione della Federazione russa alla Convenzione sul laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, tiene a precisare che in questo campo i ricercatori italiani si sono sempre fatti valere a livello internazionale, a dimostrazione della continuità e dei successi della comunità scientifica italiana.

Avviandosi alla conclusione, dopo aver sottolineato l'esigenza di nuove risorse per la ricerca italiana, dà brevemente conto dei dettagli tecnici contenuti nei due testi di cui si propone la ratifica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(459) Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(1116) Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenute le seguenti riformulazioni: 1.49/1 (testo 4), 1.101 (testo 2) e 1.112 (testo 2), pubblicate in allegato, su cui si attende l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate. Segnala che tutti i subemendamenti già presentati all'1.101 e non dichiarati inammissibili saranno riferiti all'1.101 (testo 2). Ricorda peraltro che, laddove siano stati riformulati emendamenti e subemendamenti in testi successivi, le proposte originarie si intendono ritirate.

Ribadisce poi che secondo l'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi.

Quanto al primo criterio di inammissibilità, segnala che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su alcune proposte emendative. Dichiara dunque inammissibili i seguenti emendamenti, per il parere contrario della 5a Commissione ex articolo 81 della Costituzione: 1.49/1 (testo 2), 1.49/1 (testo 3), 1.0.3/100, 1.0.3/100 (testo 2), 1.101, 1.0.2, 1.0.3 (limitatamente ai commi 2 e seguenti), 1.0.3/2, 1.0.3/3 e 1.46. La Commissione bilancio ha invece espresso un parere di semplice contrarietà sulle proposte 01.1/28 (testo 2), 01.1/28 e 1.44. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Quanto al secondo criterio di inammissibilità, dichiara inammissibili per estraneità di materia le proposte: 1.101/43, 1.212, 1.216, nonché 1.0.5.

Essendo state presentate delle riformulazioni su cui devono essere ancora resi i pareri, propone di procedere nelle votazioni dell'emendamento 01.1 e dei relativi subemendamenti, nonché dell'emendamento aggiuntivo 1.0.1 e dei relativi subemendamenti. Propone invece di accantonare tutti gli emendamenti all'articolo 1 nonché l'emendamento aggiuntivo 1.0.3 e i relativi subemendamenti.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passerà all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno presentati.

La relatrice **DIGIORGI (PD)** si esprime in senso favorevole all'ordine del giorno G/2287-bis/1/7, purchè sia riformulato l'impegno inserendo le parole "valutare l'opportunità di". Manifesta poi un orientamento favorevole sugli ordini del giorno G/2287-bis/2/7 e G/2287-bis/3/7, mentre suggerisce di accantonare l'ordine del giorno G/2287-bis/4/7, che tratta un argomento affrontato anche dal subemendamento a sua firma 1.0.3/101. Esprime invece un avviso contrario sull'ordine del giorno G/2287-bis/5/7 e favorevole sull'ordine del giorno G/2287-bis/6/7. Quanto all'ordine del giorno G/2287-bis/7/7 reputa preferibile modificare l'impegno al Governo inserendo nuovamente le parole "valutare l'opportunità di". Il parere è invece favorevole sull'ordine del giorno G/2287-bis/8/7.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) chiede le ragioni della richiesta di riformulazione relativa all'ordine del giorno G/2287-*bis*/1/7.

Il sottosegretario CESARO, nel dichiarare un orientamento conforme a quello della relatrice, fa notare che non si mette in discussione la bontà dell'ordine del giorno, ma si reputa preferibile utilizzare una formulazione più cauta onde consentire al Governo di valutare in che modo dar seguito all'impegno quando si verificheranno le condizioni di fattibilità.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) prende atto dei chiarimenti resi e riformula l'ordine del giorno G/2287-*bis*/1/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario CESARO.

Gli ordini del giorno G/2287-*bis*/2/7 e G/2287-*bis*/3/7 sono accolti dal sottosegretario CESARO.

La Commissione conviene invece di accantonare l'ordine del giorno G/2287-*bis*/4/7.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/2287-*bis*/5/7, su cui dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, tenuto conto che uno dei problemi delle fondazioni lirico-sinfoniche è il loro stato giuridico ibrido. Sottolinea infatti come spesso prevalgono alternativamente gli aspetti privatistici o quelli pubblicistici a seconda dell'interesse del momento. Evidenzia peraltro che ciò rappresenta una criticità lamentata proprio dagli operatori del settore. Reputa quindi opportuna una riflessione del Governo, manifestando il timore che si arrivi addirittura a smantellare il comparto.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) dichiara a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo, rilevando come la natura bicefala di tali istituti rappresenta un problema purtroppo registratosi anche in altri campi.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l'ordine del giorno G/2287-*bis*/5/7.

Il sottosegretario CESARO accoglie poi l'ordine del giorno G/2287-*bis*/6/7.

Il presidente [MARCUCCI](#) (*PD*) fa proprio e riformula l'ordine del giorno G/2287-*bis*/7/7 in un (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario CESARO.

L'ordine del giorno G/2287-*bis*/8/7 è accolto dal sottosegretario CESARO.

Si passa all'espressione dei pareri sui subemendamenti volti a premettere un articolo all'articolo 1.

La relatrice [DI GIORGI](#) (*PD*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 01.1/100, manifestando invece un parere contrario sui subemendamenti 01.1/1 e 01.1/2. Dopo aver raccomandato l'approvazione del subemendamento 01.1/101, esprime un parere contrario sul subemendamento 01.1/3 e favorevole sul subemendamento 01.1/11 (testo 2). Quanto al subemendamento 01.1/4, il parere è favorevole purchè venga riformulato modificando anzitutto la collocazione rispetto al testo, inserendolo al comma 4 anziché al comma 2, e sostituendo le parole "storico-artistico-paesaggistico" con le seguenti "culturale". Il parere è invece favorevole sui

subemendamenti 01.1/102, 01.1/7 e 01.1/8, sempre che quest'ultimo sia riformulato sostituendo le parole "il valore della" con la seguente "la". Si esprime invece in senso contrario sui subemendamenti 01.1/5, 01.1/6, 01.1/9 e 01.1/10. Raccomanda l'approvazione dei subemendamenti 01.1/103 e 01.1/104, mentre invita a ritirare i subemendamenti 01.1/12 e 01.1/13, altrimenti il parere è contrario. Si esprime poi favorevolmente sui subemendamenti 01.1/105 e 01.1/14, rispetto al quale propone tuttavia di sopprimere le parole "artistica dedicate all'infanzia e all'adolescenza".

Il parere è positivo anche sui subemendamenti 01.1/15 (testo 2) e 01.1/17, mentre invita a ritirare i subemendamenti 01.1/16, 01.1/18, 01.1/19 e 01.1/20, altrimenti il parere è contrario. Si esprime poi in senso favorevole sui subemendamenti 01.1/21, 01.1/24 (testo 2) e 01.1/28 (testo 2), manifestando contrarietà sui subemendamenti 01.1/22, 01.1/23, 01.1/25 e 01.1/27.

In conclusione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 01.1.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

La Commissione approva il subemendamento 01.1/100.

Con separate votazioni, risultano invece respinti i subemendamenti 01.1/1 e 01.1/2.

Posto ai voti, il subemendamento 01.1/101 è approvato.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 01.1/3 prende la parola il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*), il quale domanda le motivazioni del parere negativo considerato che ci sono proposte successive in linea con quanto previsto dal subemendamento. Reputa infatti preferibile richiamare anche in questa sede le attività del circo che non comprendono l'utilizzo di animali.

La relatrice **DL GIORGI** (*PD*) ritiene invece inopportuno inserire tale previsione nell'articolo 01 dedicato ai principi, tenuto conto che il concetto è già incluso nei criteri di delega.

Posto ai voti, il subemendamento 01.1/3 è respinto.

La Commissione approva invece il subemendamento 01.1/11 (testo 2).

La senatrice **Elena FERRARA** (*PD*) sottoscrive il subemendamento 01.1/4 e lo riformula in un testo 2 pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla relatrice.

Il **PRESIDENTE** ritiene che la riformulazione presentata non necessiti di un'ulteriore verifica da parte della Commissione bilancio e dunque possa essere messa in votazione. Precisa tuttavia che, data la nuova collocazione rispetto al testo, il subemendamento sarà votato successivamente.

La Commissione approva quindi il subemendamento 01.1/102, mentre successivamente respinge il subemendamento 01.1/5.

Il subemendamento 01.1/6 risulta decaduto per assenza del proponente.

La senatrice **Elena FERRARA** (*PD*) sottoscrive il subemendamento 01.1/7, che risulta accolto dalla Commissione.

Il senatore [GIRO](#) (*FI-PdL XVII*) riformula il subemendamento 01.1/8 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta approvato dalla Commissione.

Dopo che è stato respinto il subemendamento 01.1/9, la Commissione approva il subemendamento 01.1/103.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) domanda le ragioni per cui è stata espressa contrarietà sul subemendamento 01.1/10.

La relatrice [DI GIORGI](#) (*PD*) fa presente che la raccolta e conservazione del patrimonio, previste dal subemendamento 01.1/10, possono ritenersi incluse nel concetto di documentazione di cui al subemendamento 01.1/103, testè approvato.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) prende atto di tali chiarimenti e ritira il subemendamento 01.1/10.

La Commissione approva quindi il subemendamento 01.1/104, con conseguente preclusione delle proposte 01.1/22 e 01.1/23.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) ritira il subemendamento 01.1/12, mentre chiede chiarimenti sull'orientamento espresso in merito al subemendamento 01.1/13.

Il sottosegretario CESARO ritiene che la dimensione educativa, già prevista dall'emendamento 01.1, presupponga anche quella didattica, mentre non è automatico che ogni didattica sia educativa.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) dissente da tale interpretazione e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 01.1/13, che viene respinto dalla Commissione.

Posto ai voti il subemendamento 01.1/105 è approvato.

La senatrice [PUGLISI](#) (*PD*) riformula il subemendamento 01.1/14 in un (testo 2) pubblicato in allegato, precisando comunque che l'obiettivo della proposta non è garantire l'accesso agli spettacoli teatrali in favore dei ragazzi, ma incentivare la produzione qualificata per tale fascia di pubblico.

Anche in questo caso, il [PRESIDENTE](#) ritiene che le modifiche apportate non richiedano un successivo passaggio in 5a Commissione.

Con separate votazioni, i subemendamenti 01.1/14 (testo 2) e 01.1/15 (testo 2) sono dunque approvati dalla Commissione.

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 01.1/16, il subemendamento 01.1/17 risulta invece approvato.

Il senatore [CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*) ritira il subemendamento 01.1/18, mentre il subemendamento 01.1/19 decade.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*) ritira a sua volta il subemendamento 01.1/20.

Con separate votazioni, la Commissione approva i subemendamenti 01.1/21 e 01.1/24 (testo 2).

Il **PRESIDENTE** registra che sulla proposta 01.1/24 (testo 2) la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

Posti distintamente in votazione, i subemendamenti 01.1/25 e 01.1/27 risultano respinti, mentre è approvato il subemendamento 01.1/28 (testo 2).

La senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo sul subemendamento 01.1/4 (testo 2), in quanto pur concordando con la valorizzazione dei luoghi per le attività di spettacolo, paventa il rischio di utilizzi impropri di tali beni.

Il subemendamento 01.1/4 (testo 2) è quindi approvato dalla Commissione.

L'emendamento 01.1, come modificato dai subemendamenti accolti, è approvato dalla Commissione.

Il **PRESIDENTE** registra che tale votazione è avvenuta all'unanimità. Come concordato, ricorda che sono accantonati tutti gli emendamenti all'articolo 1, mentre si passerà all'espressione dei pareri sui subemendamenti alla proposta 1.0.1, volta ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.

La relatrice **DIGIORGI** (*PD*) invita a ritirare i subemendamenti 1.0.1/1, 1.0.1/2, 1.0.1/3, 1.0.1/4, 1.0.1/5, 1.0.1/6, 1.0.1/7, 1.0.1/8 e 1.0.1/9, altrimenti il parere è contrario. Il parere è altresì contrario sui subemendamenti 1.0.1/10, 1.0.1/11, 1.0.1/12, 1.0.1/13, 1.0.1/14 e 1.0.1/15, mentre invita a ritirare i subemendamenti 1.0.1/16, 1.0.1/17 e 1.0.1/18, altrimenti il parere è contrario, così come sul subemendamento 1.0.1/19. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 1.0.1.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2767

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada;

considerato che in occasione della predetta Giornata nazionale nelle scuole possono essere organizzati

specifici incontri pubblici, ceremonie e convegni;

rilevato inoltre che per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole medie superiori possono essere promosse iniziative di prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

condiviso l'obiettivo della proposta;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

1. all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), si reputa più corretta la dizione "studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado", in luogo di quella invece indicata.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2287-BIS](#)

G/2287-bis/1/7 (testo 2)

[BLUNDO, SERRA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-bis),

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «Codice dello spettacolo»;

con particolare riferimento ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, il comma 4, lettera *d*), stabilisce tra i criteri per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;

considerato che:

appare opportuno porre in essere tutte le iniziative necessarie a salvaguardare la scuola lirica italiana, quale patrimonio di conoscenze tecniche e culturali, al fine di contribuire in tal modo al miglioramento dell'educazione artistica, fermo restando il principio, stabilito dal diritto comunitario, della libera circolazione dei lavoratori, anche nel settore dello spettacolo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nella distribuzione dei finanziamenti pubblici l'adozione di appositi criteri premiali a favore dei teatri che scritturano una percentuale minima di artisti lirici italiani o di artisti che, indipendentemente dalla loro nazionalità, abbiano compiuto in Italia una parte dei loro studi.

G/2287-bis/7/7 (testo 2)

[TOSATO, CENTINAIO, MARCUCCI](#)

Il Senato,

premesso che:

il costante definanziamento pubblico, l'aumento dei costi per le forniture, per i *cachets* artistici, per l'adeguamento amministrativo ai dettati legislativi in tema di sicurezza, appalti, corruzione, rischi, ha di fatto portato alla paralisi dei teatri lirici;

agli stessi viene chiesto, malgrado la diminuzione dei finanziamenti, di produrre di più, con una migliore qualità e con l'obbligo di pareggio di bilancio:

in questo modo le fondazioni liriche rischiano seriamente il fallimento;

a fronte di tale estrema incertezza economica si suggerisce quanto meno di invertire le modalità e il calcolo dell'erogazione del finanziamento pubblico, che oggi avviene in acconto a febbraio e a consuntivo dell'anno precedente in ottobre;

in tale lasso di tempo spesso si sono verificati tagli al FUS non preventivati, che non consentono di soddisfare le programmazioni artistiche già in corso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di invertire il flusso del finanziamento prevedendo l'erogazione completa sull'esercizio successivo in base allo storico precedente e, a bilancio consolidato l'anno successivo, la successiva erogazione sarà effettuata a conguaglio dell'effettiva attività svolta nel precedente esercizio.

01.1/4 (testo 2)

MORGONI, ELENA FERRARA

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) le attività di spettacolo dal vivo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività.».

01.1/8 (testo 2)

GIRO, MARIN

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) la tradizione dei corpi di ballo italiani;».

01.1/14 (testo 2)

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) promuove il teatro per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;».

1.49/1 (testo 4)

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 1.49, aggiungere in fine il seguente periodo:

"L'assegnazione delle risorse avviene sulla base dei seguenti ulteriori parametri:

- a) rafforzamento della responsabilizzazione del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;
- b) realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;
- c) promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;
- d) risultati artistici e gestionali del triennio precedente".

1.101 (testo 2)

LA RELATRICE

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sopprimere le parole: "della prosa" e sostituire le parole: "si attengono ai seguenti ulteriori" con le seguenti: "sono adottati nel rispetto dei seguenti";

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, previsione che i decreti non aventi natura regolamentare di cui al comma 2, lettera b), numero 2), stabiliscano altresì:

1. l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità;

2. la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali, delle attività circensi, dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;
3. l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;
4. il finanziamento selettivo di progetti di giovani di età inferiore ai 35 anni;
5. l'erogazione di contributi per serie di manifestazioni e spettacoli all'estero;
6. l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo;
7. il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione;

c) sopprimere la lettera e);

d) sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) in relazione al settore delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:

1. l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;
2. l'estensione delle misure di sostegno alle attività contemporanee popolari dal vivo quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché elemento di coesione sociale e di aggregazione e strumento centrale per lo sviluppo dell'attività turistico-culturale;";

e) sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, di intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla ricerca della danza nello spettacolo dal vivo;";

f) sopprimere la lettera i);

g) alla lettera l), sostituire le parole: "revisione di quelle esistenti"con le seguenti:"revisione di quelle vigenti"e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.";

h) alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali anche previdenziali e assicurative";

i) sostituire la lettera n) con la seguente:

"n) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza;";

1.112 (testo 2)

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4 dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis)* riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo;»

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 784
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

Titolo breve: *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta Attività (esito)

[N. 886 \(pom.\)](#)

27 settembre 2017

Dibattito connesso

Discusso congiuntamente: [S. 560](#), [S. 51](#), [S. 784](#), [S. 1433](#), [S. 1674](#), [S. 2393](#)

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 12 ottobre 2017 alle ore 13:00

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 886 (pom.) del 27/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

886a SEDUTA PUBBLICA RESOCOMTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IPI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCOMTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

[FRAVEZZI, segretario](#), dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

[PRESIDENTE](#). Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni

qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 19 ottobre.

Questa settimana, dopo l'esame del disegno di legge sui piccoli Comuni, l'Assemblea discuterà le mozioni sulla candidatura di Milano a sede dell'Agenzia europea del farmaco e il disegno di legge sulla lingua italiana dei segni.

Domani pomeriggio la prevista seduta di sindacato ispettivo non avrà luogo.

La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi, a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 3 ottobre.

Nella seduta antimeridiana di mercoledì 4 ottobre, per la quale non è previsto orario di chiusura, sarà discussa la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017.

Nella seduta pomeridiana dello stesso giorno è prevista la seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale sulla minoranza linguistica ladina. Il calendario prevede inoltre ratifiche di accordi internazionali e il disegno di legge europea 2017, già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta antimeridiana di martedì 10 ottobre, con inizio alle ore 11, saranno discusse le mozioni sui monumenti commemorativi di Cristoforo Colombo e sull'applicazione della direttiva Bolkestein.

Il calendario della settimana dal 10 al 12 ottobre prevede - ove conclusi dalle Commissioni - i disegni di legge di modifica alla legge fallimentare, sugli orfani dei crimini domestici e su segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato.

Nella seduta antimeridiana di martedì 17 ottobre, dopo l'eventuale seguito delle mozioni non concluse, saranno discusse le mozioni sulla Convenzione di Oviedo.

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 18 ottobre, con inizio alle ore 16 e senza orario di chiusura, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà le proprie comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre.

Il calendario della settimana prevede inoltre il disegno di legge sulla dieta mediterranea, la ratifica della Carta europea sulle lingue regionali o minoritarie, nonché - ove conclusi in Commissione - i disegni di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, sullo smaltimento dei fanghi in agricoltura, sulle aree protette e sul risarcimento del danno non patrimoniale. Saranno inoltre discusse le dimissioni dei senatori Manassero e Vaccano e il disegno di legge sulla fornitura dei servizi rete Internet.

Nel pomeriggio di giovedì 19 ottobre l'Assemblea non terrà seduta, pertanto il sindacato ispettivo avrà luogo nella seduta antimeridiana del 19 ottobre, con inizio alle ore 9,30.

La Conferenza dei Capigruppo ha infine stabilito che nelle giornate del 24 ottobre e del 5 dicembre saranno commemorate, rispettivamente, le figure degli ex senatori Guido Rossi ed Enzo Bettiza.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017:

- Disegno di legge costituzionale n. 2643-B - Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina (*Seconda deliberazione del Senato*) (*Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*)
- Disegno di legge n. 2719 e connessi - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2208 e connesso - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 313 e connesso - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea
- Disegno di legge n. 560 e connessi - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992
- Disegno di legge n. 2755 - Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 19 ottobre 2017:

Mercoledì	27	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 2541 - Piccoli comuni (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	28	"	ant.	h. 9,30-14	- Mozioni sulla candidatura di Milano a sede dell'Agenzia europea del farmaco - Disegno di legge n. 302 e connessi - Lingua italiana dei segni
Martedì	3	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	4	"	ant.	h. 9,30	- Doc. LVII, n. 5-bis - Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017 (<i>Mercoledì 4, ant.</i>) (*)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge costituzionale n. 2643-B - Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina (<i>Seconda deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>) (<i>Mercoledì 4, pom.</i>)
Giovedì	5	"	ant.	h. 9,30-14	- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Disegno di legge n. 2886 - Legge europea 2017 (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	5	ottobre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

(*) Le proposte di risoluzione sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017 dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale, gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo entro un'ora dall'espressione del parere.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2886 (Legge europea 2017) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 28 settembre.

Martedì	10	ottobre	ant.	h. 11-13	- Mozioni sui monumenti commemorativi di Cristoforo Colombo - Mozioni sull'applicazione della direttiva Bolkestein
---------	----	---------	------	----------	---

Martedì	10	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi - Disegno di legge n. 2681 e connesso - Modifiche alla legge fallimentare (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Mercoledì	11	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 2719 e connessi - Orfani di crimini domestici (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2208 e connesso - Segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Giovedì	12	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 2208 e connesso - Segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Giovedì	12	ottobre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 2681 e connesso (Modifiche alla legge fallimentare), n. 2719 e connessi (Orfani di crimini domestici) e n. 2208 e connesso (Segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	17	ottobre	ant.	h. 11-13	- Eventuale seguito mozioni non concluse - Mozioni sulla Convenzione di Oviedo
Martedì	17	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi - Disegno di legge n. 313 e connesso - Dieta mediterranea
Mercoledì	18	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 560 e connessi - Ratifica Carta europea lingue regionali o minoritarie - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre 2017 (<i>mercoledì 18, pom.</i>)
"	"	"	pom.	h. 16	- Disegno di legge n. 2801 e connessi - Disposizioni anticipate di trattamento (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) - Disegno di legge n. 2323 - Delega smaltimento fanghi in agricoltura (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) - Disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012-B - Aree protette (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) - Disegno di legge n. 2755 - Risarcimento danno non patrimoniale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) - Dimissioni dei Senatori Manassero e Vacciano (<i>Votazione a scrutinio segreto</i>) - Disegno di legge n. 2484 - Fornitura servizi rete Internet (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	19	ottobre	ant.	h. 9,30	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni dei legge n. 313 e connesso (Dieta mediterranea) e n. 560 e connessi (Ratifica Carta europea lingue regionali o minoritarie) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 12 ottobre.

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 2801 e connessi (Disposizioni anticipate di trattamento), n. 2323 (Delega smaltimento fanghi in agricoltura), n. 119-1004-1034-1931-2012-B (Aree protette) e n. 2755 (Risarcimento danno non patrimoniale), saranno stabiliti in relazione

ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione del Doc. LVII, n. 5-bis
(Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017)
(5 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 3 ore, di cui:		
PD		36'
FI-PdL XVII		21'
M5S		18'
Misto		17'
AP-CpE-NCD		15'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		13'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		13'
Art. 1-MDP		13'
ALA-SCCLP		12'
LN-Aut		12'
FL (Id-PL, PLI)		11'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2886
(Legge europea 2017)

(5 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	30'
Governo	30'
Votazioni	30'
Gruppi 4 ore, di cui:	
PD	48'
FI-PdL XVII	27'
M5S	24'
Misto	23'
AP-CpE-NCD	20'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	18'
GAL (DI, GS, MPL, RI)	17'
Art. 1-MDP	17'
ALA-SCCLP	16'
LN-Aut	15'
FL (Id-PL, PLI)	15'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo
del 19 e 20 ottobre 2017

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	

PD	36'
FI-PdL XVII	21'
M5S	18'
Misto	17'
AP-CpE-NCD	15'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	13'
GAL (DI, GS, MPL, RI)	13'
Art. 1-MDP	13'
ALA-SCCLP	12'
LN-Aut	12'
FL (Id-PL, PLI)	11'
Dissenzienti	5'

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, per l'ennesima volta mi trovo costretta, in quest'Aula oltre che nella Conferenza dei Capigruppo, a porre nuovamente all'attenzione di tutti i colleghi una questione di cui si discute molto fuori; ci sono addirittura appelli di membri del Governo; in quest'Assemblea e in sede di Conferenza di Capigruppo invece la musica è molto diversa. Sto parlando esattamente del provvedimento sulla cittadinanza, lo *ius soli*. In sede di Conferenza dei Capigruppo abbiamo chiesto - e non è la prima volta - di poterlo inserire subito dopo l'approvazione della Nota di aggiornamento al DEF e tra l'altro ci sembra assolutamente possibile inserirlo di nuovo nel calendario. Di fronte a tutto questo, come lei sa avendo partecipato alla Conferenza dei Capigruppo, da parte del Capogruppo del Partito Democratico è stata opposta l'idea che bisognasse individuare una soluzione per trovare i numeri per approvarlo. Nel sottoporre la questione all'Assemblea, io mi permetto ancora una volta di proporre un ragionamento che, a questo punto della vicenda, credo sia doveroso fare. Ormai sono passate settimane, mesi, e come si è visto in questo lasso di tempo l'operazione di rinviare l'esame del citato provvedimento non ha prodotto qualcosa di positivo e di nuovo nella compagine di maggioranza o di Governo. Invece, questo eterno rinvio ha addirittura dato la possibilità di continuare a fare operazioni di manipolazione dell'opinione pubblica con le quali il disegno di legge sulla cittadinanza viene continuamente confuso con la questione degli sbarchi e più generale dell'immigrazione, quasi che lo *ius soli* significasse dare la cittadinanza a tutti coloro che sbarcano nel nostro Paese.

Proprio perché è avvenuto tutto questo, noi riteniamo assolutamente necessario procedere, non solo perché è un provvedimento di per sé giusto, di civiltà. Tutti questi ragazzi sono nati in Italia, parlano italiano e spesso non solo sono già integrati, ma hanno l'aspirazione e si sentono profondamente nel loro cuore italiani e sinceramente devoti anche alla nostra Costituzione.

Ma oltre che essere giusto in sé per una questione di civiltà e giustizia, noi crediamo che sia un antidoto - chiamiamolo così - ai veleni che ormai stanno - ahimè - contaminando il sentimento del Paese attraverso la diffusione di opinioni e sentimenti xenofobi. Approvare lo *ius soli* e discuterlo in quest'Aula (per questo ne chiediamo la calendarizzazione) significherebbe fare finalmente chiarezza, dire le cose come stanno e riportare la verità dei fatti sullo strumento giuridico che mettiamo in campo. Credo sia necessario, in questa fase della storia del Paese, mettere in campo degli antidoti e per quanto riguarda i voti ci si deve lavorare, ovviamente.

Certo un'osservazione mi corre d'obbligo: con Alfano si sono raggiunti accordi su tutto, forse anche sulla legge elettorale e - guarda caso - nella trattativa tutto è entrato meno che un provvedimento positivo come questo. Per questo motivo io penso che sia arrivato il momento e chiedo ancora una volta a quest'Assemblea di pronunciarsi. Noi chiediamo l'inserimento in calendario di questo provvedimento, subito dopo l'approvazione della Nota di aggiornamento. Ritengo che ciò sarebbe

assolutamente doveroso e importante. Soprattutto, non nascondiamoci dietro alla questione dei numeri. Sono convinta, infatti, che così come noi ribadiamo la nostra disponibilità persino a votare la fiducia, credo che vi siano ancora in quest'Aula tanti uomini e donne, senatori e senatrici di buona volontà che, al di là delle dichiarazioni dei propri segretari di partito, sono disponibili a fare un atto di giustizia nei confronti di tutti questi ragazzi e queste ragazze che - torno a ripeterlo - si sentono e sono profondamente italiani. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, intervengo brevemente per chiedere una modifica al calendario. In Conferenza dei Capigruppo abbiano chiesto di calendarizzare una mozione che avevamo già annunciato anche nella precedente Conferenza dei Capigruppo, la [1-00828](#) a prima firma del senatore Crimi, che ha come scopo quello di scongiurare la conferma del governatore della Banca d'Italia in carica, Ignazio Visco.

Ecco, io credo che questo sia un atto di indirizzo che non può essere procrastinato per evidenti motivi: stiamo parlando di una conferma che è oggetto di discussione adesso. Tra un mese, chiaramente, sarebbe inutile che il Parlamento discutesse di un simile atto di indirizzo. Credo che la questione sia drammaticamente urgente non solo a causa di tutte le notizie che conosciamo, tutti i *crac* bancari rispetto ai quali anche questa Assemblea e tutto il Parlamento sono dovuti intervenire attingendo dalle tasche dei cittadini decine di miliardi di euro. Questo solo aspetto basterebbe a definire la misura dell'efficacia dei controlli posti in essere dall'istituto che primariamente dovrebbe svolgere l'attività di verifica sul sistema bancario e di tutela del risparmio e dei risparmiatori.

Oggi si sono aggiunte a queste informazioni anche ulteriori indiscrezioni relative a comunicazioni da e per la Banca popolare di Vicenza e la Banca d'Italia, che attesterebbero che fin dal 2012 la Banca d'Italia era a conoscenza dello scandalo enorme delle cosiddette operazioni baciate che ha coinvolto circa un miliardo di euro di risorse della banca e che, di fatto, ne ha causato la bancarotta. Ebbene, questo era uno scandalo che poteva essere sollevato addirittura nel 2012 se non prima e questo, chiaramente, è poco coerente con le dichiarazioni dei rappresentanti della Banca d'Italia stessi che sarebbero venuti a conoscenza di questa di fatto violazione di norme solamente a seguito delle ispezioni della BCE.

Signor Presidente, la richiesta di calendarizzazione di questa mozione è particolarmente significativa, se si considera che in Conferenza dei Capigruppo abbiamo assistito, da parte del presidente Zanda, alla richiesta di calendarizzazione della mozione sul *foie gras*, da parte di altri Gruppi sul problema delle statue di Cristoforo Colombo, da parte del senatore D'Ali sulla commemorazione della menopausa, che è prevista nelle prossime settimane, e infine anche sull'EMA a Milano, argomento sul quale io le chiedo se possiamo considerare che veramente ci sia un rappresentante dei cittadini qui in Parlamento che esprima parere contrario rispetto al trasferimento dell'EMA al Comune di Milano. Si sono già espressi favorevolmente il Comune di Milano, il Governo del Paese, tramite il Presidente del Consiglio, e la Regione Lombardia; dobbiamo stare qui a discutere di questo?

Ecco, a me sembra che siano tutti tentativi per riempire degli spazi di dibattito democratico all'interno del Parlamento e in questa maniera privarlo del tempo necessario per affrontare temi che sono veramente importanti e urgenti, come ad esempio la discussione dell'Atto Senato 2888 («Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali»), che ha già avuto una larga maggioranza nell'altra Camera, ma che incontra un silenzio assordante da parte dei rappresentanti di tutti i Gruppi all'interno del Senato in Conferenza dei Capigruppo, essendo il Movimento 5 Stelle l'unico Gruppo presente in questo momento nel Senato della Repubblica che, in qualche maniera, cerca di farlo calendarizzare.

Quindi, signor Presidente, le richieste del Movimento 5 Stelle sono l'immediata calendarizzazione dell'Atto Senato 2888 («Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali») e naturalmente, nella prima sessione disponibile per la discussione delle mozioni, la calendarizzazione della mozione n. 828

contro la conferma del governatore della Banca d'Italia in carica, Ignazio Visco. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

LO MORO (*Art. I-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (*Art. I-MDP*). Signor Presidente, io avanzo subito la mia richiesta, che ha già avanzato anche la collega De Petris e che è quella dell'inserimento in calendario del disegno di legge sullo *ius soli*, in qualsiasi momento e con urgenza. Sono d'accordo anche con la proposta di inserirlo dopo la discussione della Nota di aggiornamento al DEF. Vorrei fare una considerazione a sostegno di questa richiesta, che è già stata fatta dal mio Gruppo in Conferenza dei Capigruppo e che quindi non è una novità per nessuno. Ho sempre considerato il Parlamento il luogo della discussione e della decisione. Oggi, da parlamentare, vivo con un certo imbarazzo il fatto che le prime file, ma anche le seconde e le terze, dei partiti politici non fanno altro che dichiarazioni sullo *ius soli* e sullo *ius culturae*. Quindi veniamo a sapere che è una legge sbagliata, anzi no, che è una legge giusta, ma che questo non è il momento, che si cercano i voti, che la vogliamo, che non la vogliamo. Io mi chiedo come la politica possa essere credibile quando si comporta in questa maniera, cioè quando fugge dai luoghi della responsabilità e delle decisioni e si rifugia in luoghi dove si dovrebbero amplificare le idee e le cose che qui si dicono e si decidono, ma che non dovrebbero essere luoghi sostitutivi, dove si parano gli urti e dove si fa l'occhiolino a questo mondo, che invece poi qui si disconosce e si offende continuamente. Personalmente ho rinunciato all'idea di portare a termine il lavoro della Commissione, essendo io relatrice di questo provvedimento, pensando che si facesse sul serio quando si è arrivati a decidere di portare il provvedimento in Assemblea senza se e senza ma, cioè a prescindere dal lavoro della Commissione. Sono molto delusa da come stanno andando le cose. Sono già tre volte - naturalmente in questo momento sto parlando a livello personale - che non voto la fiducia al Governo e sono stanca di sentire componenti del Governo che danno giudizi, positivi o negativi (anche di quelli positivi sono stanca), mentre poi, quando si arriva qua dentro, si ignora l'argomento e non si discute. E quando si raccolgono i voti e si dice che si sta facendo una verifica dei voti, non so con quale meccanismo si cercano. A un certo punto bisognerà votare e ognuno sarà di fronte alla propria coscienza e alla propria responsabilità. Questo è l'unico metodo che conosco: discutere in quest'Aula e votare. Se c'è qualcuno che pensa che poi alla fine si possa arrivare a non votare il provvedimento e che si possa fuggire dal luogo della responsabilità, che è quest'Aula, per poter dire in campagna elettorale che si era d'accordo e che però qualcuno non è stato d'accordo, io dico che questo è un modo irresponsabile di procedere. Pretenderei invece che quest'Assemblea si assumesse la sua responsabilità, votando oggi la proposta della senatrice De Petris, alla quale mi associo (quindi avanziamo la stessa proposta). Ognuno per il proprio Gruppo politico si assume la responsabilità di decidere se questo provvedimento va avanti sul serio o se si continua a dire sui giornali che va avanti, ma poi lo si blocca in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo Art. I-MDP*).

ARRIGONI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, sulla vicenda a tutti nota dello sfratto di nonna Peppina, la Lega ha presentato questa mattina in Senato una proposta di legge, l'Atto Senato 2919, che chiediamo venga al più presto calendarizzato. In ordine allo sfratto esecutivo dalla sua casetta in legno considerata irregolare, se verrà respinta nelle prossime ore l'istanza del riesame, è previsto per il prossimo sabato lo sgombero, mentre la sua demolizione è prevista entro la metà di dicembre.

Dopo aver vissuto per mesi in un *container*, con temperature in estate di oltre quaranta gradi, nonna Peppina, che - lo ricordo - ha novantacinque anni, con determinazione ha costruito questa casetta prefabbricata in terreno di proprietà grazie alle figlie e al genero, dopo che il terremoto dello scorso anno ha reso la sua casa inagibile. Nel borgo di San Martino nel Comune di Fiastra, nel Maceratese, la signora è cresciuta ed ha tutto: le conoscenze, il suo orto, i suoi ricordi. E qui, determinata, vuole continuare a vivere.

La nostra proposta, depositata questa mattina, è molto semplice e prevede la compatibilità

paesaggistica per le casette come quella di nonna Peppina, realizzate anche in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica, qualora - lo sottolineo - sia dichiarato lo stato di emergenza di carattere nazionale, che si dichiara a seguito dei terremoti.

Il nostro - lo sottolineo - non è un progetto di legge *ad personam*, perché la determinazione di nonna Peppina ha consentito di portare alla luce circa altri trecento casi analoghi, con costruzioni temporanee prefabbricate costruite per far fronte all'emergenza dei terremoti: costruzioni realizzate in autonomia dai cittadini, soprattutto da molti allevatori che non potevano aspettare i mesi annunciati, e poi prorogati, per realizzare le strutture abitative di emergenza previste dai provvedimenti in pendenza della lunga ricostruzione.

In un Paese dove l'abusivismo è diffuso e - ahimè - in gran parte tollerato, le istituzioni devono applicare il buon senso e comprendere la necessità di chi si trova in una manciata di secondi in guerra, subisce devastazione, smarrimento, perdita di identità e per anni permane in uno stato di assoluta precarietà: queste sono le conseguenze che portano sui cittadini e su nonna Peppina i terremoti.

All'indomani dell'ordinanza di sgombero, l'assessore all'ambiente della Regione Marche aveva rassicurato nonna Peppina che il suo problema era in corso di soluzione, salvo poi fare marcia indietro e rendersi conto che l'unica via era una modifica alla norma nazionale, il testo unico sull'ambiente.

Il disegno di legge che noi abbiamo depositato oggi si propone dunque di dare soluzione ai problemi di nonna Peppina e di altre centinaia di cittadini di famiglie e allevatori.

Mi auguro che tutti i Gruppi parlamentari vogliano contribuire alla veloce calendarizzazione, trattazione e approvazione del testo in Aula. Non chiediamo che ciò avvenga nella prossima settimana, ma almeno nell'ultima delle tre previste nel calendario deciso in Conferenza dei Capigruppo, ovvero (in sostituzione e sarebbe ancora meglio) attraverso la sede deliberante in Commissione. Confido nella disponibilità di tutti i Gruppi parlamentari. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, io ho approvato il calendario di cui ha dato lettura poco fa. Sentiti anche gli interventi che lo hanno commentato, vorrei spiegare all'Assemblea, cercando di farlo con la maggiore chiarezza possibile, le ragioni per le quali per quanto riguarda lo *ius soli*, il disegno di legge sulla cittadinanza, io ritengo che, in questo momento, il provvedimento a sua stessa tutela non convenga sia calendarizzato.

Ricordo all'Assemblea che il disegno di legge sulla cittadinanza era praticamente arenata in Commissione, sepolta da una valanga di emendamenti, e che è stata portata in Aula senza relatore per proposta, in Conferenza dei Capigruppo, del Partito Democratico. Lo ricordo solo per sottolineare che si tratta di una legge alla quale il Partito Democratico attribuisce una importanza primaria e che ha a cuore venga approvata nel più breve tempo possibile.

In questo momento, la maggioranza parlamentare che ha sostenuto e votato lo *ius soli* alla Camera ha subito una modifica, perché un Gruppo parlamentare che fa parte della maggioranza, e che vanta ventiquattro senatori, ha dichiarato pubblicamente e ufficialmente che non intende, in questa fase, votare il provvedimento. È vero che dei senatori dell'opposizione (esattamente un gruppo di sette più alcuni altri che io conosco personalmente e che, nell'insieme, sono poco più di una decina) hanno preso l'impegno di votarlo. Da soli, però, non sono sufficienti a fare maggioranza. Ho sentito dire, questa mattina e oggi pomeriggio in quest'Aula, che vi sono anche altri parlamentari, altri senatori, che sarebbero pronti e disposti a votare il provvedimento.

Io devo dire che avrei veramente molto piacere se queste volontà si manifestassero, prendendo l'impegno che, nel momento in cui esse si manifesteranno, il Partito Democratico chiederà al presidente Grasso una immediata convocazione della Conferenza dei Capigruppo e una immediata iscrizione in Assemblea del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Sia però chiara una cosa. Avendo, viceversa, la certezza al momento che il provvedimento verrebbe bocciato se venisse in Aula, perché io non conosco numeri che lo possano approvare, è responsabile che ne venga rinviata l'iscrizione all'ordine del giorno fino al momento in cui, con la collaborazione di

tutti parlamentari che lo vogliono, si possa trovare una maggioranza che ci dia la certezza che il provvedimento non venga bocciato definitivamente: perché questo sì sarebbe veramente molto grave e andrebbe contro lo *ius soli* e il disegno di legge sulla cittadinanza. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Romano*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle richieste di inserimento di ulteriori disegni di legge rispetto a quelli già inseriti in calendario nonché dell'inserimento di altre mozioni.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Intende forse chiedere il voto elettronico, senatore Calderoli?

CALDEROLI (LN-Aut). No, signor Presidente, perché non si può fare.

Vorrei, però, intervenire, dal momento che ha avuto tale possibilità il presidente Zanda, pur non avendo egli avanzato alcuna proposta di modifica rispetto al calendario.

È inutile girarci intorno e sentire i colleghi della Camera o il presidente Orfini dire che basta mettere la fiducia. Sì, basta mettere la fiducia per mandare a casa il Governo Gentiloni Silveri. Su quel provvedimento, infatti, la fiducia non ci sarebbe mai. Ho sentito quest'oggi parlare in Conferenza dei Capigruppo di una nuova forma di fiducia: la fiducia di scopo. Ci sarebbero esponenti dell'opposizione che voterebbero la fiducia al Governo Gentiloni Silveri? Auguri e figli maschi!

Diversamente, veniamo in Assemblea, votiamo i miei 50.000 emendamenti e lasciatemi dire che se non è morto, lo *ius soli* per lo meno in coma irreversibile è già entrato. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di ulteriori disegni di legge.

Non è approvata.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Chiediamo la contropreva.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla contropreva mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di ulteriori mozioni.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Saluto ad una delegazione dell'ANCI

PRESIDENTE. È presente nelle tribune una delegazione dell'ANCI e dei piccoli Comuni, interessati, come lo sono tutti i cittadini, al disegno di legge che ci accingiamo a discutere, che salutiamo. (*Applausi*).

Sull'elezione del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, vorrei fare un intervento, se possibile, sull'ordine dei lavori, per portare all'attenzione dell'Assemblea un fatto che riteniamo grave (altrimenti non lo solleverei). Chiedo di portare la nostra voce al presidente Grasso, per segnalare una, secondo noi, forte incongruenza. Oggi si è incardinata la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, si è proceduto alla votazione dell'Ufficio di Presidenza ed è stato eletto Presidente della Commissione il nostro collega, senatore Pierferdinando Casini.

ASTORRE (PD). Facciamo un applauso!

LUCIDI (M5S). Se vuoi fargli un applauso, Astorre, fai un applauso, che devo dirti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, lei sta facendo un intervento sull'ordine dei lavori, si attenga a questo,

le comunicazioni all'Assemblea eventualmente verranno date in seguito. Concluta, senatore.

LUCIDI (*M5S*). È chiaro che non siamo dei *fan* del senatore Casini. Ricordo all'Assemblea che il senatore Casini è anche presidente della Commissione affari esteri e ciò determina per noi una incompatibilità che deve essere valutata. Si tratta di un'incompatibilità manifesta, al punto che oggi la Commissione affari esteri, riunita con la Commissione difesa, non ha avuto il proprio Presidente: il posto di Presidenza era vacante oggi, non vi era neanche un Vice Presidente a presiedere la nostra Commissione affari esteri. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Questa è la gravità della situazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore.

LUCIDI (*M5S*). Non ho concluso, scusi.

PRESIDENTE. Concluta.

LUCIDI (*M5S*). Denunciamo il fatto che vi sia un conflitto tra le due Presidenze: non stiamo, infatti, parlando di un membro di due Commissioni, ma di un Presidente che, come lei sa benissimo perché lo sta facendo, sovrintende ai lavori della Commissione o dell'Assemblea. Nella prima riunione dopo la nomina del presidente Casini, la Commissione affari esteri era scoperta sia del Presidente, sia dei Vice Presidenti. Ciò, signor Presidente, significa che il presidente Casini non soltanto non si è preoccupato di venire a presiedere la Commissione affari esteri, ma non si è neanche preoccupato di cercare un sostituto per la sua assenza. Ripeto, la Commissione affari esteri si è riunita senza Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, ha fatto la sua osservazione. Concluta.

LUCIDI (*M5S*). Chiediamo una convocazione della Giunta per il Regolamento che ci faccia capire come stanno le cose e come possiamo risolvere questa situazione.

Le chiedo, per cortesia, di portare questa nostra denuncia al presidente Grasso. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ve bene, senatore Lucidi. Comunque la seduta delle Commissioni riunite si è regolarmente svolta. Io faccio parte della Commissione presieduta dal senatore Latorre e c'è stata.

CORSINI (*Art. I-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI (*Art. I-MDP*). Signor Presidente, do una piccola rassicurazione ai colleghi: io non amo ostentare la mia presenza, però posso rassicurare il collega Lucidi che ho seguito i lavori della Commissione in qualità di Vice Presidente.

PRESIDENTE. Io faccio parte delle Commissioni e ho partecipato. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Terzoni ed altri*) (*Relazione orale*) (**ore 17,11**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2541, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Terzoni ed altri.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vaccari.

VACCARI, relatore. Signor Presidente... (*Commenti del senatore Lucidi*).

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, lasci parlare il relatore. Ha fatto la sua osservazione, che il Senato dovrà valutare perché non è una questione marginale, però la pregherei di far parlare il senatore

Vaccari che ora ha la parola.

LUCIDI (M5S). Il senatore Corsini ha detto una cosa che non è vera.

SANTANGELO (M5S). Corsini, vergognati!

VACCARI, relatore. Signor Presidente, vorrei svolgere qualche considerazione nella mia replica rispetto all'ampio dibattito che c'è stato. Vorrei ringraziare innanzitutto...

LUCIDI (M5S). Non è vero quello che ha detto! Ci sta prendendo in giro!

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, torni al suo posto. Ha fatto il suo intervento; ha sollevato la questione; anche gli altri hanno diritto di intervenire e ora sta parlando il relatore su un provvedimento. Non può continuare. Faccia parlare i relatori.

DONNO (M5S). Non doveva aprire il dibattito allora. Non doveva far parlare il senatore Corsini.

PRESIDENTE. Sta parlando il relatore; aspetterà. Quando avrà finito il relatore di minoranza, parlerà.

VACCARI, relatore. Vorrei ringraziare i 19 colleghi che sono intervenuti rendendo la discussione sul disegno di legge ricca e interessante.

LUCIDI (M5S). Vogliamo la prova. Ha detto una cosa non vera!

GIARRUSSO (M5S). Dia la parola al Capogruppo. Non ci stiamo con questi giochetti. Non è possibile.

LUCIDI (M5S). Non se n'è neanche accorto, che mancava il Presidente.

VACCARI, relatore. Presidente, è complicato intervenire in queste condizioni.

PRESIDENTE. Il presidente Casini, che sta entrando in Aula, ha appena presentato le dimissioni irrevocabili da Presidente della Commissione affari esteri. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ora farei proseguire il relatore, senatore Vaccari, perché all'ordine del giorno c'è il disegno di legge sui piccoli Comuni. (*Il senatore Casini fa cenno di voler intervenire*). Senatore Casini, aveva già la parola il relatore Vaccari. Dopo le darò la parola. Facciamo concludere il relatore. La comunicazione all'Assemblea è stata data, il relatore prosegua perché è in discussione un disegno di legge. (*Commenti del senatore Lucidi*). Senatore Lucidi, si accomodi. Prego i senatori Questori di invitare il senatore Lucidi ad accomodarsi. (*Il senatore Cappelletti fa cenno di voler intervenire*).

SANTANGELO (M5S). Devi dare la parola al Capogruppo! Vergognati, sei uno zerbino!

PRESIDENTE. Stia al suo posto, senatore Santangelo. La richiamo all'ordine.

SANTANGELO (M5S). Vergognati!

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine e prego i senatori Questori di invitare il senatore Santangelo a stare al suo posto.

SANTANGELO (M5S). È un Capogruppo! Ti devi vergognare! Zerbino!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, stia al suo posto. (*Commenti del senatore Santangelo*). Lei è espulso dall'Aula. (*Applausi dal Gruppo PD*). Prego i senatori Questori di accompagnare fuori il senatore Santangelo.

Senatore Santangelo, può proseguire fuori il suo show.

SANTANGELO (M5S). Ti devi vergognare! Sei uno zerbino al servizio della casta! Questo fai!

PRESIDENTE. Prego di rispettare la decisione presa. Prego i senatori Questori di aiutare la Presidenza.

DONNO (M5S). Non gli mettete le mani addosso!

PRESIDENTE. Senatore Vaccari, mentre i senatori Questori fanno eseguire quello che è stato deciso, la invito a proseguire il suo intervento.

VACCARI, relatore. Va bene, ci provo, signor Presidente.

GIARRUSSO (M5S). Date la parola al Movimento 5 Stelle!

VACCARI, relatore. Desidero anzitutto ringraziare i 19 colleghi che sono intervenuti nella discussione ricca e interessante.

GIARRUSSO (*M5S*). Vi date la parola!

VACCARI, *relatore*. Nel corso della discussione abbiamo tuttavia ascoltato giudizi e critiche spesso ingenerose e pretestuose, evidentemente molto legate all'imminente campagna elettorale.

GIARRUSSO (*M5S*). Dovete dare la parola all'opposizione!

VACCARI, *relatore*. A tratti la discussione è parsa anche benaltrista, ossia con riferimenti ad argomenti che nulla avevano a che fare con il suo oggetto...

GIARRUSSO (*M5S*). Vergogna!

VACCARI, *relatore*. Abbiamo anche ascoltato critiche assolutamente ingenerose e pretestuose all'ANCI e al ruolo che svolge e colgo l'occasione per salutare il presidente Decaro e la delegazione di sindaci che hanno voluto assistere alla nostra discussione. (*I senatori Questori accompagnano il senatore Santangelo fuori dall'Aula. Applausi dal Gruppo PD*).

Vorrei complimentarmi per il lavoro delicato e complicato, ma meritorio che l'ANCI sta svolgendo in una logica assolutamente collegiale. Ne è prova anche la composizione degli organismi dirigenti dell'ANCI, a partire dai ruoli di vice presidenza.

Abbiamo ascoltato giudizi molto legati alla campagna elettorale. Nel corso della discussione sono state tanto criticate le politiche verso gli enti locali, dimenticando tuttavia la madre di tutte le brutture, che tanti colleghi hanno richiamato, affidando la responsabilità esclusiva al Partito Democratico, al Governo e alla sua maggioranza che hanno governato il Paese negli ultimi cinque anni. Voglio richiamarla, la madre di tutte queste brutture: è la legge 30 luglio 2010, n. 122, adottata quando governavano non Renzi, né Gentiloni Silveri, ma la Lega Nord e Forza Italia. Sto parlando della legge sulla razionalizzazione della spesa pubblica, che poi è stata prorogata e modificata fino ad arrivare alla cosiddetta legge Delrio. Cito alcune delle brutture introdotte: i tagli, secondo il saldo di Patto di stabilità interno, per 1,5 miliardi di euro nel 2011 e 2,5 miliardi nel 2012; i tagli al personale; il blocco del *turnover*; l'obbligo di gestione associata; l'introduzione, per la prima volta, dell'unione di Comuni; l'obbligo del ricorso alla Consip nella gestione dei servizi e nelle gare di appalto. Ho ricordato questa legge non tanto per fare polemica, ma per fare un po' di memoria, perché in dibattiti come questo servirebbe almeno un po' di onestà intellettuale da parte di tutti.

Credo che il problema delle risorse che da tanti è stato evidenziato rischi di essere un falso problema, perché accanto alle risorse ci sono tante opportunità nuove e, come ha detto giustamente il collega Uras, servirà un lavoro congiunto, magari durante la sessione di bilancio, di tutte le forze interessate per rilanciare il tema delle risorse e consentire alle nostre comunità di fare meglio le azioni che il disegno di legge in esame mette in campo.

Il collega Uras ci ha giustamente invitato a definire meglio il contesto dentro il quale il provvedimento si inserisce. La collega Pignedoli lo ha richiamato molto bene: il collegato ambiente, il collegato agricoltura, i provvedimenti sulle aree interne, le azioni del Governo sulle annualità rivolte ai cammini e ai borghi, importanti per valorizzare quelle realtà. Il collega Perrone ha giustamente richiamato il disegno di legge sul consumo di suolo incardinato nelle Commissioni agricoltura e produzione agroalimentare e territorio e ambiente, beni ambientali. Aggiungo il provvedimento sui parchi, che è nel calendario dei lavori di Assemblea del mese di ottobre. Quindi, lo stanziamento di 100 milioni di euro rappresenta sicuramente un primo passo. Il collega Astorre ha richiamato il fatto che accanto a questi 100 milioni di euro ce ne sono molti altri per quanto riguarda la banda larga e la possibilità concessa agli operatori privati di accedere alle misure per le cosiddette zone bianche (2.200 milioni di euro). Si tratta di un lavoro importante, fatto per valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani.

Lo hanno sottolineato diversi colleghi, a partire dalla senatrice Pezzopane, che ringrazio. Sono centinaia, migliaia i piccoli borghi che rischiano lo spopolamento e il conseguente degrado anche a causa di una situazione di marginalità. Una marginalità che può essere sollevata attraverso una valorizzazione delle diversità e delle tipicità, una ricchezza per una dimensione umana fatta di integrazioni, relazioni e convivenze, come i colleghi Cioffi e Uras ci hanno giustamente ricordato.

È un'inversione vera di tendenza, un'inversione di rotta. È un segnale assolutamente positivo che ci consente quel ritorno al valore della produzione agricola che in diversi hanno voluto richiamare, a quell'Italia preziosa ma fragile che è il pezzo forte del *made in Italy* nel mondo e a cui oggi mettiamo a disposizione - come ho detto - molte più opportunità di prima, con una legge quadro - come ha ricordato la collega Puppato - dal portato assolutamente innovativo.

È una legge di indirizzo per un nuovo modello di sviluppo delle aree interne, come ha ricordato la collega Cantini: uno sviluppo fondato sui principi della *green economy* che nel periodo di crisi, dal 2008, ha saputo produrre un di più rispetto ad altri settori in termini di investimenti, di innovazione e di occupazione.

Certamente è un primo passo, ma una tappa importante per la realizzazione di quella agenda controesodo che anche l'ANCI ha lanciato durante l'ultima assemblea del 30 giugno a San Benedetto del Tronto. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mancuso*).

PRESIDENTE. Aveva chiesto prima la parola il presidente Casini, ma vedo che rinuncia a intervenire. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mancuso.

MANCUSO, relatore. Signor Presidente, mi associo brevemente ai ringraziamenti del senatore Vaccari ai colleghi che sono intervenuti in discussione generale questa mattina e condivido le sue riflessioni, soprattutto nei confronti di chi ha apertamente approvato il contenuto di questo disegno di legge.

Ho anche l'obbligo di obiettare su alcuni interventi che ho ascoltato, dal contenuto anche forte: mi riferisco, per esempio, a quello del collega Ceroni, che è stato molto appassionato e di cui chiaramente condivido i contenuti, in quanto anch'io sono stato sindaco per dieci anni, come i tanti sindaci oggi presenti in tribuna, che saluto e che quotidianamente si impegnano, con grande spirito di sacrificio e abnegazione, per portare avanti con difficoltà la propria attività e garantire i servizi ai propri Comuni. Devo dire però che le critiche allo spirito del disegno di legge da parte del collega Ceroni sono state in parte ingenerose, perché il provvedimento ha contenuti assolutamente positivi e utili per la crescita e lo sviluppo di questi territori.

All'interno dell'opposizione ho sentito anche i colleghi della Lega strumentalizzare - consentitemi il termine - la cifra dei 100 milioni destinata ai piccoli Comuni da questo disegno di legge e da loro giustamente quantificata in 2.500 euro l'anno per ogni Comune. È chiaro, cari colleghi, che con queste somme non si devono fare né ponti, né riqualificazioni urbane: niente di tutto questo. Queste somme servono soltanto ad attivare alcuni meccanismi virtuosi in seno ai territori.

Ecco quindi che è proprio là dove ci sono i Comuni consorziati, i Comuni che si uniscono e che sanno fare *network* territoriale, là dove ci sono quei sindaci - come diceva la collega Puppato - che si impegnano e hanno idee, che queste somme possono essere utili per proporre progettualità e far crescere il territorio. Possono essere utili per intercettare finanziamenti, che solo se in un contesto di consorzio territoriale - e noi ne sappiamo qualcosa - possono determinare un'accelerazione della crescita di quelle Regioni.

Alla collega Mussini ricordo che lo spirito del disegno di legge in esame non è quello del riordino amministrativo. Sono assolutamente d'accordo con chi ritiene di dover salvaguardare l'autonomia delle municipalità e dei Comuni: non possono essere le Regioni o gli enti sovraordinati ad imporre un'unione di Comuni, che deve invece derivare da un atto di spontaneità, proveniente dall'autonomia dei territori, e di convenienza, nel caso in cui le municipalità stesse lo ritengano opportuno. È indubbio che, per garantire un buon funzionamento e un'ottimizzazione dei servizi, alcune attività devono necessariamente essere messe in rete.

Non credo di esagerare, signor Presidente, affermando che il nostro Paese ha bisogno del provvedimento in esame, per la necessità di attuare pienamente l'articolo 44 della Costituzione. Peraltro, si tratta di un disegno di legge che si coordina perfettamente con quanto previsto dal collegato ambientale alla legge di stabilità 2016, in cui sono previste le *green community* e la strategia nazionale per le aree interne. Ritengo quindi che questa sarà una buona legge, che aiuterà l'Italia ad

affrontare il futuro, grazie alla forza di comunità e territori, che devono tornare ad essere centrali.

Si tratta dunque di una nuova idea di sviluppo, che punta sui territori e sulle comunità, che coniuga storia, cultura e saperi tradizionali con l'innovazione, le nuove tecnologie e la *green economy*. È un mondo ricolmo di storie, a volte purtroppo anche tragiche, ma è comunque un territorio essenziale e decisivo per uscire dalla crisi e combattere i cambiamenti climatici. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, signori senatori, oggi il Senato italiano, grazie al vostro lavoro, sostenuto dalla sensibilità di ciascuno di voi, si appresta a votare il disegno di legge sui piccoli Comuni. Condivido il giudizio espresso dalla gran parte dell'Assemblea, dicendo che oggi si vota un provvedimento importante, di forte carica simbolica, ma anche portatore di norme concrete. Si tratta infatti di una legge molto attesa, che costituisce un'opportunità per l'Italia, porta con sé una forte innovazione ed è in controtendenza rispetto al passato.

Dietro questa iniziativa c'è un pensiero forte, che viene da lontano, che ha visto generazioni di giovani, intellettuali e ambientalisti interrogarsi sul futuro di questi territori, che ha visto miriadi di sindaci impegnarsi e mobilitarsi nel corso degli anni. In effetti, i piccoli Comuni, nel nostro Paese, costituiscono un patrimonio inestimabile, che racchiude e difende paesaggi, ecosistemi, storia e tradizioni dei nostri territori. Nella gran parte dei casi si tratta di musei all'aperto: uno scrigno di bellezza da conoscere e da amare. Purtroppo, negli ultimi anni, complice anche il sistema economico in cui viviamo, si sono ampliati ed amplificati i problemi di questi territori, piccoli e lontani, quali lo spopolamento, la carenza di servizi, il problema delle piccole scuole e delle strutture sanitarie. Questi luoghi sono diventati sistemi più fragili, che necessitano di maggiore attenzione da parte della politica, non solo perché nella maggioranza dei casi sono anche custodi di uno straordinario patrimonio di arte, di cultura, di tradizioni e di storia, ma soprattutto perché sono custodi di un patrimonio umano, che è fatto di modi di condividere la terra, di lavorarla, di fare impresa, di costruire paesi e comunità a misura d'uomo. Essi sono poi elementi fondamentali dell'identità italiana, caratterizzati da una forte coesione sociale, e sono elementi unici in un contesto sempre più omologato e globalizzato.

Si comprende bene che la sfida che stiamo affrontando con la votazione definitiva di questo disegno di legge non è solo la conservazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e naturale, ma soprattutto la sua valorizzazione e diffusione attraverso la conoscenza e la condivisione.

Per troppo tempo non ci siamo accorti di quanto preziosi fossero i piccoli Comuni nel tessuto nazionale, ma oggi, con soddisfazione, anche alla luce delle dichiarazioni che ho ascoltato e dei lavori che ho seguito in Commissione ambiente, posso dire, a nome del Governo, di essere molto soddisfatta e orgogliosa di essere giunti all'approvazione di questo disegno di legge proprio nel corso di questo che è l'anno dei borghi italiani. Si tratta di un provvedimento che, all'articolo 3, impegna anche risorse concrete a favore di queste straordinarie realtà.

Ho ascoltato attentamente gli interventi dei senatori in Aula e proprio da alcuni di essi è stata evidenziata l'apparente scarsità delle risorse stanziate a favore dei piccoli Comuni. Mi sono sembrati interventi strumentali. Mi preme invece sottolineare come si tratti, in realtà, di risorse importanti che rappresentano un impegno finanziario evidente. Quanto stanziato costituisce non solo un'occasione per sostenere le iniziative, ma può rappresentare un vero e proprio moltiplicatore di disponibilità finanziaria da sommare ad altre risorse, sia pubbliche che private. Fondamentale, com'è stato appena detto, sarà la capacità dei Comuni di fare squadra.

A mio avviso, l'importanza di questo disegno di legge sta nel fatto che va a sottolineare come l'economia nel nostro Paese non si rilanci solo sulle grandi infrastrutture o sulle grandi imprese, ma anche sul territorio e sui piccoli Comuni, su quelle realtà che solo apparentemente sono marginali, ma che possono costituire anche per i giovani un ritorno alle proprie origini, all'avvio di nuove attività imprenditoriali capaci di coniugare i saperi del territorio, le conoscenze tecnologiche e scientifiche acquisite e la tutela dell'ambiente.

L'approvazione del testo oggi in Aula deve coincidere con il rilancio economico e sociale del territorio, patrimonio di un'Italia vera, che esiste nella coscienza e nel sentimento profondo del Paese, che sa incrociare storia, cultura, bellezza, saperi, con l'innovazione, le nuove tecnologie e la *green economy*.

Per questo mi auguro, come già avvenuto alla Camera dei deputati, che anche qui al Senato della Repubblica il disegno di legge sui piccoli Comuni possa incontrare il voto favorevole dell'intera Assemblea. (*Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Presidenza dispone il ritorno in Aula del senatore Santangelo; visto che ci sono votazioni, vogliamo consentire a tutti di esercitare la propria funzione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 1.4 che definisce i criteri che i Comuni devono possedere per rientrare nei benefici della legge. Chiediamo che, oltre alle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, siano inseriti anche quei Comuni caratterizzati da pericolosità sismica di zona 1 e 2, cioè ad elevato ed elevatissimo rischio sismico.

Visto che oramai quasi annualmente dobbiamo registrare terremoti nel nostro territorio, è opportuno che tra i beneficiari vi siano i Comuni che ricadono in zone con questo livello di sismicità.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VACCARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, gentilissimo nel darmi la parola. Le chiedo in maniera altrettanto gentile e cortese che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Adesso non esageriamo!

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, farò in un'unica dichiarazione alcune osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, in particolare su una proposta del collega Arrigoni - che chiedo di poter sottoscrivere - che è stata oggetto di approfondimento in Aula in sede di esame di altro provvedimento legislativo e sulla quale vi è stata anche una unanime convergenza nell'evidenziare le ragioni che sottendono all'emendamento stesso e gli obiettivi che si intendono conseguire. Per tale motivo, chiedendo di sottoscrivere l'emendamento 1.2, chiederei al Governo e ai relatori di rivedere la loro posizione di contrarietà. Credo che le ragioni esposte dal collega Arrigoni siano condivisibili e ricordo che anche in relazione a un mio emendamento sono risultate condivisibili anche attraverso una dichiarazione ufficiale del Governo all'epoca (pochi mesi fa).

Chiedo pertanto o un accantonamento dell'emendamento 1.2 o una riconsiderazione del parere contrario, ovvero, ove mai il collega Arrigoni fosse d'accordo, una sua trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Vedo che il relatore Vaccari conferma il parere.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, visto il parere contrario, propongo ai relatori la trasformazione di questo emendamento in ordine del giorno, d'altronde non stiamo parlando di temi irrilevanti.

PRESIDENTE. Vedo che i relatori non accolgono tale richiesta.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

NUGNES (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione dell'emendamento in esame, che intende allargare la popolazione di riferimento. Infatti, il provvedimento per i piccoli Comuni è sicuramente opportuno, ma esso viene come una goccia d'acqua nel deserto, cioè in una situazione generale degli enti territoriali molto difficile. Riteniamo pertanto opportuno estendere le disposizioni contenute nel testo in esame a Comuni di maggior ampiezza.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.6, senza verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, perché una precedente delibera aveva determinato che, in caso di insistenza di voto di emendamenti improcedibili, si procede alla votazione senza verifica dell'appoggio, considerando il sostegno alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo sufficiente per la procedura.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente vorrei illustrare l'emendamento 2.6, con il quale chiediamo di eliminare l'obbligatorietà della nomina del segretario comunale per i piccoli Comuni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MANCUSO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100. Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G2.101 con la seguente riformulazione: «impegna il Governo, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica (...».

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

Non è approvato.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Preannuncio che la richiesta è valida anche per gli emendamenti e gli articoli successivi, al fine di consentire uno svolgimento più ordinato delle votazioni. Capisco che il suo atteggiamento è finalizzato

a sbrigarsi il prima possibile...

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, io presiedo secondo le regole. Siccome abbiamo già avuto una discussione prima, non riproponga questioni.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo all'emendamento 2.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 non verrà posto ai voti.

Senatrice Moronese, accetta la riformulazione proposta dai relatori per l'ordine del giorno G2.101?

MORONESE (M5S). Sì, Presidente. Ne chiedo inoltre la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.101 (testo 2), presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, ci sono dei problemi in Aula di qualche tipo, ci sono delle presenze di fantasmi o altro, perché vediamo che si illuminano le postazioni di voto.

PRESIDENTE. Non abbiamo i *ghostbuster*, però abbiamo i senatori Segretari. Prego i senatori Segretari di verificare le segnalazioni del senatore Crimi, perché i fantasmi non esistono. Grazie per la segnalazione, senatore Crimi. Se riguardava il senatore in questione, è al suo posto. Senatore segretario Colucci, lei che è esperto, osservi con attenzione e stronchi qualsiasi tentativo.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, l'emendamento 3.3 è una proposta che, nonostante la blindatura del testo, propone di incrementare - praticamente di raddoppiare - le risorse a disposizione di questo provvedimento. Credo sia una questione che non possa essere sottaciuta. Queste risorse, com'è stato evidenziato in discussione generale e come immagino lo sarà anche nel corso delle dichiarazioni di voto, rappresentano un tema che non va sottovalutato.

Con l'emendamento 3.4 si ritiene invece di sottolineare, per le priorità del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, che la questione prioritaria da affrontare è quella legata allo spopolamento. Noi abbiamo picchi di spopolamento e di riduzione della popolazione che si attestano in molti casi, negli ultimi anni, su percentuali superiori al 30 per cento. Credo quindi che il prerequisito di ogni azione debba mettere in evidenza in modo chiaro, esplicito e incontrovertibile che la questione del contrasto alla spopolamento è tra le priorità dell'azione.

L'emendamento 3.15 si propone di intervenire garantendo la parità di accesso ai bandi. Abbiamo assistito, negli anni scorsi, a un numero eccessivo di *click day* e di situazioni e modalità di presentazione dei progetti che hanno penalizzato soprattutto quei Comuni che si trovano in zone sprovviste di adeguata connettività. Questo aspetto, che peraltro è sottolineato dallo stesso disegno di legge, va affrontato garantendo parità di possibilità di accesso a tutti.

L'emendamento 3.16 riconferma che la priorità riguarda il ripopolamento dei territori dei piccoli Comuni e credo che indicarlo esplicitamente, come ho appena detto, sia una questione importante.

L'emendamento 3.17, insieme all'emendamento 3.19, introduce un altro argomento che, a mio modo di vedere, riguarda le risorse e la possibilità stessa di azione da parte dei piccoli Comuni. Esso si propone infatti di mettere in evidenza come, in caso di scadenza o messa in gara di concessioni, debba essere prevista una riserva di acquisizione delle stesse da parte dei Comuni di cui stiamo trattando. Così come è opportuno, siccome stiamo parlando di risorse locali legate al territorio, che possono dare benefici alle comunità locali, normare e affrontare il grande tema della partecipazione delle comunità locali, attraverso i piccoli Comuni, ai benefici ottenuti dalla produzione di energia da fonte rinnovabile.

Infine, mi pare di dover sottolineare che l'emendamento 3.18 parla realisticamente della necessità di affrontare e approntare meglio un fondo di rotazione che permetta ai Comuni di procedere con i necessari progetti.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, illustrerò quattro emendamenti presentati all'articolo 3.

Il primo di essi è l'emendamento 3.7. Noi chiediamo che, tra gli interventi a cui il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni assicura una priorità per fare in modo che possano beneficiare di finanziamenti da attingere dal Fondo, venga aggiunto, oltre alla riduzione del rischio idrogeologico, giustamente riportato nero su bianco nel testo, anche l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati.

Illustro poi l'emendamento 3.8, perché tra gli altri interventi vengano inserite le parole «e alla messa in sicurezza e/o la bonifica dei siti inquinati». Si tratta di un problema assolutamente non secondario nel nostro Paese.

Illustro inoltre l'emendamento 3.20. In ordine ai progetti da individuare e da finanziare con il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni, chiediamo che, nei criteri che deve osservare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ci sia un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale; chiediamo quindi di espungere le parole «per quanto possibile». Visto che le risorse sono esigue, chiediamo almeno un perfetto equilibrio e ripartizione.

Concludo l'intervento con l'illustrazione dell'emendamento 3.22. Sempre a proposito dei criteri che

dovranno essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, chiediamo di inserire tra tali priorità i progetti formulati da Comuni in forma associata, al fine di incentivare l'associazionismo da parte dei Comuni. Chiediamo pertanto con questo emendamento di non lasciare esclusivamente come priorità il fatto che i progetti siano proposti da Comuni istituiti a seguito di fusioni tra Comuni o appartenenti ad unioni di Comuni; unione di Comuni che la storia recente sta dimostrando non essere così efficace. Questo è un sostegno per incentivare l'associazionismo tra Comuni.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 3.102, che vedo condiviso da una larga maggioranza. Il relatore Mancuso ha sottolineato come questo non sia un disegno di legge che vuole intervenire sull'assetto amministrativo. Tuttavia, senatore Mancuso, ci sono tanti modi di intervenire, e c'è anche quello di mettere un'esca per incentivare chi, magari perché strangolato dalla necessità, vorrebbe anche avere quel minimo, quella briciola che gli viene fatta balenare sotto il naso. Se veramente questo disegno di legge non vuole essere uno strumento surrettizio per indurre questi Comuni a fare delle operazioni che, come il senatore Arrigoni ha spiegato, si stanno rivelando inefficaci e inadeguate, e se si vuole essere coerenti, sopprimiamo la priorità al finanziamento di interventi proposti da Comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di Comuni. Sopprimiamola così nessuno può avere questo timore.

Colgo anche l'occasione per chiedere di poter sottoscrivere l'emendamento 3.20, a prima firma della senatrice Comaroli, che elimina le parole «per quanto possibile», che rappresentano un inciso veramente molto fastidioso. Poiché lo stesso disegno di legge dichiara di voler distribuire le risorse in modo equilibrato, le parole «per quanto possibile» risultano veramente fastidiose. Credo che la distribuzione equilibrata sia un dovere da parte dello Stato, poiché non sta ridistribuendo i regali di Natale, bensì i soldi dei contribuenti. Pertanto, se non c'è un'equilibrata redistribuzione, credo che si manchi a un dovere costituzionale.

Inoltre, chiedo ai proponenti degli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, tutti volti ad aumentare la copertura dell'articolo 3, di poterli sottoscrivere. A me andrebbe bene una qualunque forma di aumento della cifra prevista. Naturalmente tali emendamenti non verranno accolti, come tutti sappiamo, perché, come dice il Sottosegretario, questo disegno di legge ha un'apparente scarsità di risorse. A mio avviso, questo fa un po' il paio con la temperatura percepita, con la sicurezza percepita, con la disoccupazione apparente, sempre poi pensando che forse ci sarà un'apparente sconfitta alle prossime elezioni. (*Applausi della senatrice Simeoni*).

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, lei ha trasformato l'emendamento 3.103 in un ordine del giorno. Le chiedo se intende comunque illustrarlo.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, desidero solo dire che, nel trasformare questo emendamento in ordine del giorno, auspico che esso venga accolto, anche perché è una questione abbastanza annosa e spinosa sulla quale, da sempre, chiedo che vi sia una risposta concreta.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno G3.103.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

VACCARI, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

Sull'ordine del giorno presentato dalla collega Bellot, il G3.103, il parere è favorevole ma ci rimettiamo al Governo. Sull'ordine del giorno G3.100, dei relatori, il parere è ovviamente favorevole.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, sugli emendamenti il parere è conforme a quello dei relatori. Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il Governo li accoglie entrambi come raccomandazione.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo all'emendamento 3.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CASTALDI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, anzitutto domando di sottoscrivere questo emendamento. Questo è un emendamento particolare e noi chiediamo al Governo di riconsiderarlo.

Noi sappiamo benissimo che in questi piccoli Comuni - ahimè - i giovani vanno via. In questi piccoli Comuni le attività chiudono, perché cercano sempre di trasferirsi nei grandi centri urbani. Questo emendamento, veramente eccellente, anzitutto fa in modo di agevolare i mutui per la ristrutturazione degli edifici pubblici, il recupero dei centri storici, la promozione turistica e interventi diretti per l'ambiente e i beni culturali, la sicurezza delle infrastrutture e degli istituti scolastici. Quindi, è lavoro. Questo vuol dire lavoro. Incrementare tutte queste attività vuol dire lavoro, anzitutto, e quindi vuol dire anche ripopolare questi piccoli Comuni. Inoltre, oltre a mutui agevolati direttamente per l'ente locale, il senatore Castaldi ha pensato con questo emendamento anche di dare alle imprese operanti in questi piccoli Comuni un incentivo per gli investimenti: in particolare, un credito d'imposta pari al 10 per cento, commisurato proprio ai nuovi investimenti. Quindi, si tratta effettivamente di un incentivo all'impresa. L'impresa non riceve semplicemente un finanziamento a pioggia: «Investi sul territorio e, quindi, porti lavoro? A questo punto io ti do una mano con un credito d'imposta».

Inoltre, in riferimento alle imprese presenti nei piccoli Comuni, imprese commerciali, agricole, artigianali e pubblici esercizi, è prevista una semplificazione fiscale a mio avviso veramente pioniera, perché fa in modo che il reddito d'impresa sia concordato con gli uffici finanziari. In questo caso, quindi, c'è un'effettiva semplificazione fiscale perché si è esonerati dalla documentazione contabile e da ogni certificazione fiscale.

Per quanto riguarda poi i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli - questa misura sarebbe stata ottima sul Vesuvio, purtroppo - cosa propone il senatore Castaldi? Si fa in modo che queste persone possano essere aiutate dando loro la possibilità di assumere appalti (in questo caso ovviamente in deroga, in quanto sono imprese agricole); ma per fare cosa? Lavori di forestazione, costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi. Chi meglio dei contadini che vivono in quelle zone può operare in questo campo?

Inoltre, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole, si agevolano con un finanziamento le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli giovani, per fare in modo che i giovani possano ripopolare non soltanto i piccoli Comuni, ma anche queste attività, che ormai stanno fortunatamente diventando proficie economicamente. E poi, ovviamente, proponiamo agevolazioni sul gasolio e sul GPL per chi lavora in quei Comuni, nonché incentivi per la produzione di energie rinnovabili.

Credo che anche l'allocazione economica sia sufficiente. Ma, dico io, se il Governo non è d'accordo con queste proposte, allora su che cosa è d'accordo? Su che cosa è d'accordo, se non è d'accordo a ripopolare i Comuni non semplicemente in maniera aleatoria, ma concretamente, andando a operare sulle piccole cose che servono? Pertanto, aiuto ai Comuni per la ristrutturazione, aiuto alle imprese,

semplificazione fiscale e contabile, aiuto ai piccoli agricoltori, aiuto ai giovani che vogliono ritornare per aprire attività: tutto quello che normalmente deve essere fatto da parte di un buon padre di famiglia, quale dovrebbe essere il Governo italiano. Ritengo pertanto che forse sarebbe opportuno rivedere la propria idea su questo emendamento.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, chiedo la possibilità di sottoscrivere l'emendamento 3.20. Mi sembra che meritino assolutamente un voto favorevole per due motivi fondamentali: il primo è che il testo è una ripetizione dell'ovvio e dovremmo stare attenti, anche nel *drafting* legislativo, a utilizzare espressioni consone, perché non mi risulta che si possa fare qualcosa che non sia possibile; di conseguenza l'espressione «per quanto possibile» è assolutamente contraddittoria. Il secondo motivo è di ordine giuridico, perché esiste un obbligo internazionale, assunto dall'Italia con la ratifica della Carta europea dell'autonomia locale del Consiglio d'Europa, fin dal 1985, che prevede esplicitamente l'obbligo di garantire un finanziamento adeguato ai Comuni. Non garantirlo, o garantirlo, nella misura del possibile, costituisce pertanto una violazione di un obbligo internazionale. (*Applausi della senatrice Mussini*).

CASTALDI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Per il suo Gruppo è intervenuto già il senatore Puglia. C'è già stata la dichiarazione di voto.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo solo per una precisazione. L'emendamento 3.100 non è altro che il sunto di un disegno di legge presentato a mia prima firma, da inserire nel provvedimento al nostro esame, che prevede tutto quello che il senatore Puglia ha diligentemente illustrato. Siccome in Senato non riusciamo a far calendarizzare i disegni di legge delle opposizioni, perché il calendario, di fatto, lo decide sempre la maggioranza, con questo sistema si tenta di migliorare la legge che state per approvare.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «30 milioni di euro per l'anno 2017».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'emendamento presentato dal nostro Gruppo serve a evitare che si applichi anche in questo caso lo sciagurato metodo del *click day*. Un sorteggio, infatti, sarebbe già più logico. Sappiamo dei problemi avvenuti, del sovraccarico della rete che si manifesta in questi posti, delle difficoltà che riscontrano particolarmente i piccoli Comuni e quelli in zone geograficamente marginali come campagna e montagne, dove ci sono reti informatiche molto più lente e, quindi, partono già svantaggiati. Tale procedura, tranne per i pochi fortunati che ne sono stati premiati, è assolutamente inaccettabile perché è priva di ogni verifica e può essere soggetta a qualsiasi tipo di arbitrio. Le leggi con cui si stabilisce un diritto che poi viene sorteggiato, a mio parere, sono incostituzionali. Almeno in questo caso chiediamo che ci sia la parità di accesso per tutti basata su criteri oggettivi e non sulla fortuna o, peggio, sui piccoli trucchi.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.17, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.22, identico agli emendamenti 3.23, 3.24 e 3.102.

NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, in audizione ci è stato fatto presente come la fusione dei Comuni non sia sempre molto gradita ai piccoli Comuni, perché - dobbiamo ricordarlo - è la trasformazione di un certo numero di Comuni in un'altra entità, in un Comune a sé stante.

Favorire con i finanziamenti degli interventi proposti le fusioni di Comuni ci sembra un modo di discriminare i più deboli e piccoli, che non sempre si trovano nelle condizioni e in una situazione di relazionalità tale di poter fare una fusione o anche un'unione, che pure è meglio è vista. Quindi, riteniamo che, nell'idea di voler distribuire meglio sul territorio gli incentivi previsti, tale previsione vada soppressa.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.22, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.23, presentato dai senatori Nugnes e Castaldi, 3.24, presentato dai senatori Piccoli e Malan, e 3.102, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.25, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 3.103 è stato trasformato in un ordine del giorno, il G3.103, che è stato accolto dal

Governo come raccomandazione e pertanto non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 3.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.104, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'ordine del giorno G3.100 è stato accolto come raccomandazione e pertanto non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCUSO, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)(ore 18,16)

Passiamo all'emendamento 4.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

COMAROLI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 4.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

COMAROLI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.2, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 4.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

COMAROLI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.3, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

[PICCOLI \(FI-PdL XVII\)](#). Signora Presidente, l'articolo 5 prevede la possibilità di attingere alle disponibilità del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni per l'acquisizione e la riqualificazione di immobili al fine di contrastarne l'abbandono. L'emendamento 5.2 che abbiamo presentato si innesta su questa possibilità che i Comuni possono avere a seguito dell'approvazione della norma e che noi condividiamo. Crediamo infatti che, oltre a un'iniziativa di carattere esclusivamente pubblico, sia opportuno immaginare soluzioni utili all'accorpamento delle proprietà fondiarie anche a disposizione dei privati, in modo da superare la frammentazione della proprietà che - come è noto a tutti - costituisce un elemento di criticità per un adeguato utilizzo delle proprietà ai fini agricoli e agropastorali, soprattutto nelle aree di montagna o dove la frammentazione della proprietà è molto significativa.

Credo che l'emendamento 5.2, se approvato (ma non lo sarà), possa rappresentare un moltiplicatore

delle possibilità a disposizione del territorio, come peraltro richiesto in più occasioni dagli operatori di settore.

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, in un'ottica collaborativa l'emendamento 5.100 riprende quello che sta già accadendo in alcune Regioni. Nella mia Regione è stata approvata, con voto unanime da parte di tutte le forze politiche, una legge - che orgogliosamente rivendico come Movimento 5 Stelle - che istituisce la Banca della terra e che sta cominciando a ottenere i suoi frutti proprio in questi giorni. L'emendamento 5.100 più o meno ricalca quella linea e riguarda sia i terreni che gli edifici, per contrastare il dissesto idrogeologico, per dare una mano a cooperative di giovani, ma anche per recuperare edifici fatiscenti.

Spero che, in un'ottica di collaborazione che tutti noi stiamo dimostrando per l'approvazione del disegno di legge in discussione, l'emendamento 5.100 possa ottenere il parere favorevole dei relatori.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

VACCARI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. Sull'ordine del giorno G5.100, a prima firma della senatrice Moronese, il parere è favorevole, previa riformulazione. Propongo infatti che, nella parte dispositiva, si impegni il Governo «a valutare l'opportunità di assumere apposite iniziative» e, in seguito, si espungano le parole «a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento».

PRESIDENTE. Senatrice Moronese, accetta la riformulazione proposta?

MORONESE (M5S). Sì, signora Presidente. Chiedo comunque che l'ordine del giorno venga posto ai voti.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori e accolgo l'ordine del giorno G5.100 (testo 2).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Passiamo all'emendamento 5.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

CASTALDI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signora Presidente, chiedo ai relatori se, trasformando l'emendamento in esame in un ordine del giorno, c'è la possibilità di un parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito i relatori e la rappresentante del Governo ad esprimersi in merito.

VACCARI, *relatore*. Signora Presidente, per quanto mi riguarda la disponibilità c'è: il Governo potrebbe accogliere un ordine del giorno, che contenga la consueta formula «a valutare l'opportunità di». Ritengo che il contenuto possa meritarlo.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno, con la formula «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno, così formulato?

CASTALDI (*M5S*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.150, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, desidero illustrare l'emendamento 6.7, che propone di introdurre una semplificazione significativa in ordine alle procedure legate al passaggio di proprietà degli immobili di cui abbiamo parlato in precedenza. Nell'obiettivo del risparmio bisogna favorire l'acquisizione degli immobili senza spese per perizie dell'Agenzia del demanio e senza spesi notarili e di trascrizione e registrazione, che spesso si rivelano maggiori dell'importo del bene da acquisire. Oggi le pubbliche amministrazioni che intendono acquistare un immobile devono richiedere, ai sensi del decreto-legge n. 98 del 2011, la congruità del prezzo all'Agenzia del demanio, con costi aggiuntivi rispetto alla perizia elaborata dagli organi tecnici interni dei Comuni e con tempi lunghi di procedura. Per il trasferimento di proprietà si chiede di utilizzare la procedura veloce e poco onerosa, avvalendosi della disposizioni della legge n. 448 del 1998, che attribuisce agli enti locali la possibilità di disporre l'acquisizione, previo consenso autodichiarato da parte dei proprietari e successivo provvedimento deliberativo consiliare, che viene registrato e trascritto a titolo gratuito.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANCUSO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, compreso l'emendamento aggiuntivo.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori, identico all'emendamento 6.3, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 6.6, sostanzialmente identico all'emendamento 6.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 6.7, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 6.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

NUGNES (*M5S*). Signora Presidente, uno dei motivi principali dello spopolamento dei piccoli Comuni è la difficoltà dei collegamenti.

Ovunque - ma qui ancora più che altrove - sarebbe importante incentivare il telelavoro, così come il telestudio. L'emendamento 8.0.1 vuole andare proprio nella direzione di promuovere l'adozione di misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di questa forma di lavoro a distanza per i lavoratori residenti in zone per i quali arrivare in un altro posto di lavoro diventa oneroso in termini di tempo e di denaro.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VACCARI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8, compreso l'emendamento aggiuntivo testé illustrato.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signora Presidente, vorrei ritirare l'emendamento 8.0.1 e trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori e alla rappresentante del Governo di esprimersi al riguardo.

VACCARI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, mantiene l'emendamento?

NUGNES (*M5S*). Sì, Presidente, e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri

senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCUSO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.2 e parere favorevole sull'ordine del giorno G9.100 (testo 2).

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VACCARI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 11.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.2, presentato dai senatori Piccoli e Malan, fino alle parole: «dei buoni pasto».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 11.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.0.100, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole: «20 per cento».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11.0.101.

Passiamo all'emendamento 11.0.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.0.102, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole: «20 per cento».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11.0.103.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCUSO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, anche quelli tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione

nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.2, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.2, presentato dai senatori Moronese e Castaldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.3, presentato dai senatori Moronese e Castaldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 13.0.1, il quale si propone di eliminare l'onere di predisposizione del documento unico di programmazione per i piccoli Comuni - ricordo di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti - che è uno strumento inutile - come noi diciamo con questo emendamento - complicato e lontano dalla realtà dei piccoli Comuni. Quest'ultimi ormai, non hanno più alcuna autonomia finanziaria per programmare per la carenza sia di risorse in generale, causata da anni di riduzione di trasferimenti, sia di risorse autonome, dato che da quest'anno le entrate proprie, a causa dell'eliminazione di IMU e TASI, sono diventate risorse derivate.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VACCARI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13, compresi quelli aggiuntivi.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1, identico all'emendamento 13.2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, noi voteremo a favore di questi emendamenti.

Mentre gli altri articoli del disegno di legge al nostro esame concludono poco, perché danno facoltà ai Comuni di fare cose che in realtà possono già fare oppure, come quello sulla diffusione della stampa quotidiana, danno l'autorizzazione a fare cose impossibili, come convincere i distributori dei quotidiani

a portare i quotidiani dove non ci sono rivendite oppure dove nessuno li compra, in questo articolo è contenuta, invece, una norma che rischia di essere dannosa, perché impone un ulteriore vincolo ai piccoli Comuni. Essa dice, infatti, che devono svolgere in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socioeconomico e quant'altro.

L'emendamento che abbiamo presentato propone che siano possibili convenzioni, anche senza l'obbligo di farlo attraverso unioni di Comuni e unioni di Comuni montani.

Preannuncio, di conseguenza, che voteremo a favore anche dell'emendamento 13.3, dove proponiamo di sostituire la parola «svolgero» in forma associata le funzioni suddette con le parole «che possono svolgere».

Direi che i piccoli Comuni sono già abbastanza gravati di vincoli ed è proprio quello il loro ostacolo principale, il quale purtroppo non viene affrontato nel disegno di legge in esame. Almeno evitiamo di aggiungerne esplicitamente uno. Con questo disegno di legge bisognava togliere i vincoli anziché aggiungerne. Qui addirittura ne abbiamo aggiunto uno e francamente andiamo davvero nella direzione sbagliata.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, identico all'emendamento 13.2, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.3, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 13.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 13.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.5, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, in virtù delle osservazioni fatte prima, noi ci asterremo su questo articolo, sebbene abbiano votato e voteremo a favore di tutti gli altri articoli e del disegno di legge nel suo complesso.

Con questo articolo, anziché togliere vincoli, se ne aggiungono e, quindi, andiamo davvero nella direzione sbagliata. Noi ci asterremo.

Ripeto che i piccoli Comuni, così come le aziende del nostro Paese e anche i grandi Comuni, hanno bisogno di meno burocrazia inutile, di meno vincoli, di meno obblighi e di maggiore libertà. Chi

utilizza poi male questa libertà sarà punito dagli elettori, perché le elezioni comunali, a differenza di quelle provinciali, ci sono ancora. Pertanto, su questa base dovrebbero essere giudicati; altrimenti, sono talmente vincolati in tutti i modi, con vincoli sull'uso dei fondi, sull'assunzione di personale e su tutto, che non ci sarebbe più nulla su cui giudicare. Se il Ministero dell'interno e tutte queste direttive si sostituiscono agli elettori comunali, vediamo che l'articolo 5 della nostra Costituzione, che dice che la Repubblica esercita il più ampio decentramento amministrativo nelle materie di sua competenza, viene brutalmente contraddetto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.1.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, con questo emendamento chiediamo che non si applichi ai piccoli Comuni l'articolo 170 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e cioè il famigerato documento unico di programmazione. Tante parole, i funzionari comunali devono passare molto tempo su questo documento, che serve solo eventualmente a qualcuno per trovarci degli errori. Il punto, invece, non è cosa si scrive nel documento, ma cosa si fa, i provvedimenti che si fanno. È inutile fare un libro dei sogni. Questa è la tipica burocrazia che sostituisce lo scrivere al fare.

Abbiamo bisogno di fatti; la gente in generale, nei piccoli come nei grandi Comuni, ha bisogno di fatti e non di documenti. La stesura di questo documento, in un Comune che abbia centinaia o migliaia di dipendenti, impegnerebbe per parecchi giorni lavorativi uno dei tantissimi dipendenti, che forse sarebbe più utile che facesse qualcos'altro, per il bene del Comune stesso, ma, perlomeno, non blocca l'attività amministrativa. Siccome però in tanti Comuni c'è un solo dipendente o ce ne sono tre o quattro (parliamo dei piccoli Comuni, questa è la legge), è veramente tempo buttato via. Naturalmente, il provvedimento, come è avvenuto per tutti gli altri, sarà approvato con la dicitura «senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato». Ciò vuol dire che quell'impiegato o quel funzionario, anziché fare qualcosa di utile per i cittadini, dovrà compilare dei tagli che nessuno leggerà e che, se anche qualcuno li leggesse, sarebbe perfettamente inutile.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.1, presentato dai senatori Malan e Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 13.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.3, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCUSO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.1 e 14.2.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo

mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VACCARI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 15, compresi gli emendamenti aggiuntivi. Esprimo invece parere favorevole sull'ordine del giorno G15.100.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 15.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G15.100, lo accolgo come raccomandazione.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Passiamo all'emendamento 15.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «e collinari».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 15.2.

Passiamo all'emendamento 15.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 15.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 15.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 15.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.8, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 15.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.100, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendo stato accolto dal Governo come raccomandazione, l'ordine del giorno G15.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 15.0.1, identico all'emendamento 15.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.1, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, identico all'emendamento 15.0.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 15.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.0.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole: «a decorrere dall'anno».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 15.0.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.5, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 15.0.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.6, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.9, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 15.0.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.8, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 15.0.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 2.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.0.10, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alla parola: «programmazione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 15.0.7 e 15.0.11.

Passiamo all'emendamento 15.0.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.12, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 15.0.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.13, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.0.14.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento che - come si suol dire - si illustra da sé. Esso prevede che «per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli».

Sembrerebbe una misura ovvia. Si guadagnerebbe tempo e denaro: molto tempo e anche parecchio denaro, sempre commisurato alle finanze di un Comune di 5.000 abitanti. Invece, si vogliono fare le gare con un solo concorrente. Poi, magari, non si fanno le gare in altri settori dove scorrono i miliardi, ma i Comuni devono buttare via mesi e mesi e migliaia di euro per fare delle gare inutili.

Noi voteremo a favore, ma mi sa che la maggioranza farà il contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.14, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 15.0.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.15, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.16, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 15.0.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 15.0.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata chiesta la votazione, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.18, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale è stato presentato un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VACCARI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 17.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.100, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale. (*Commenti*).

Colleghi, manca un'ora alla chiusura della seduta. Siccome abbiamo abbreviato l'ordine del giorno anche per esigenze di vari colleghi, se intendiamo concludere entro la giornata di domani l'esame delle mozioni dobbiamo proseguire con i nostri lavori.

Procediamo, dunque, con le dichiarazioni di voto fino alle ore 19,50, per poi dare spazio agli interventi di fine seduta e riprendere l'esame del provvedimento in titolo nella seduta antimeridiana di domani.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, dopo una lunga serie di provvedimenti contro i Comuni, fatti soprattutto di tagli ai trasferimenti - segnalo che oltre l'80 per cento è stato decurtato negli ultimi cinque o sei anni - rappresentati da vincoli di ogni tipo (*turnover* del personale, patto di stabilità, ora convertito in pareggio di bilancio), finalmente un provvedimento - almeno sulla carta - a sostegno dei Comuni, quelli piccoli. Sono però quei Comuni - per inciso - che il Partito Democratico e anche l'NCD, o almeno una parte dei loro parlamentari, vorrebbero eliminare, attraverso una fusione autoritaria imposta dall'alto, per legge, vietandone l'esistenza. Cito il loro progetto di legge: «Un Comune non può avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti»; per il Nuovo Centrodestra 10.000, e ciò a prescindere dall'ubicazione, se trattasi di area svantaggiata o montana.

Proprio una schifezza centralista.

Il testo che il Senato si appresta a licenziare in via definitiva... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, evitate i capannelli, per consentire al collega di parlare. Prego, senatore.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Come dicevo, i progetti di legge del Partito Democratico e del Nuovo

Centrodestra sulla fusione dei Comuni rappresentano proprio una schifezza centralista.

Il testo che in Senato ci apprestiamo a licenziare in via definitiva è stato approvato dalla Camera esattamente un anno fa, ma l'esame - lo sottolineo - nelle Commissioni si è protratto dall'inizio della legislatura, riprendendo il testo approvato nella scorsa legislatura dalla sola Camera, dove segnalo che la Lega ha contribuito in maniera raggardevole alla sua definizione.

Ma perché un *iter* così lungo, durato un'intera legislatura? La difficoltà più evidente è stata soprattutto quella di riuscire a trovare un accordo con il Governo per individuare le risorse finanziarie da destinare ai piccoli Comuni. Purtroppo la montagna ha partorito un topolino: le risorse stanziate - come hanno evidenziato in molti - sono veramente esigue, sono briciole, rispetto alla complessità delle situazioni e alle necessità che hanno i piccoli Comuni, spesso presenti nelle aree territoriali più fragili, come quelle montane, come - ad esempio - contrastare la preoccupante tendenza allo spopolamento; promuovere e valorizzare le eccellenze proprie, ad esempio il patrimonio paesaggistico, quello artistico e storico-culturale, ma anche le realtà enogastronomiche.

Stiamo parlando di circa 5.585 Comuni, circa il 70 per cento del totale, percentuale che corrisponde quasi al 16,6 per cento della popolazione italiana. Si tratta di piccole realtà locali, che costituiscono la vera ricchezza di questo Paese, che custodiscono e valorizzano con orgoglio i caratteristici borghi d'Italia. Sono realtà che, unitamente alle proprie municipalità, fatte di sindaci, assessori e consiglieri comunali, rappresentano soprattutto presidi di sicurezza, di vitalità, ma anche di controllo del territorio e garanzia di tutela delle identità locali; identità locali che la Lega ha da sempre difeso e sostenuto e che vuole continuare a difendere e sostenere anche in questo caso.

Il provvedimento si pone l'obiettivo di mettere in rete una serie di iniziative in grado di fare sistema nelle aree interne maggiormente disagiate, in particolare in quelle montane, caratterizzate da difficoltà di comunicazione, per far sì che divenga anche conveniente abitare in un piccolo centro o in un piccolo Comune, ma per cittadini italiani e non - come vorrebbe qualcuno - riempiendo questi borghi con richiedenti asilo creando dei ghetti. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*)

Le iniziative promosse riguardano una serie di settori e, in particolare, l'ambiente, la protezione civile, l'istruzione, l'assistenza sociale e sanitaria, lo sport, l'agricoltura, il commercio, il turismo e la mobilità. Difficilmente, però, il presente testo sarà in grado di costruire nuovi poli di attrazione e motivi validi per il reinsediamento delle popolazioni nelle zone oggi svantaggiose e scarsamente popolate. Questa è una preoccupazione che noi, purtroppo, abbiamo ribadito in discussione generale e che vogliamo ricordare anche in sede di dichiarazioni di voto. Prosegue, infatti, la preoccupante diminuzione dei servizi territoriali come scuole, uffici postali (sono sempre di più quelli chiusi), presidi sanitari ed esercizi commerciali. Inoltre - lo voglio ricordare - dal 2014, con la sciagurata legge Delrio, che ha affossato le Province, è venuto decisamente meno il supporto per i piccoli Comuni di questi enti intermedi!

Come già detto, il vero limite di questo provvedimento sono le insufficienti risorse finanziarie che alimenteranno il fondo istituito per l'occasione: 10 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni per ciascuno degli anni che vanno dal 2018 al 2023, in totale 100 milioni. Diano un senso a ciò di cui stiamo parlando: è meno di 1,5 euro all'anno per ogni abitante che risiede nei piccoli Comuni. Siamo, purtroppo, in presenza di spiccioli rispetto alle necessità reali e concrete, anche rispetto ai livelli di investimento, di risorse cospicue che andrebbero utilizzate nella prospettiva, anche della difesa idrogeologica e sismica del vasto territorio nazionale amministrato dalla eccezionale rete di piccoli Comuni.

Se pensiamo che il danno del terremoto che ha colpito lo scorso anno l'Italia centrale è stato già quantificato in non meno di 15 miliardi di euro, abbiamo il senso esatto del fatto che ci troviamo di fronte a un provvedimento che, purtroppo, non svilupperà, proprio per mancanza di risorse economiche e finanziarie, le sue finalità reali e concrete.

Tra le disposizioni più qualificanti del testo, c'è proprio la predisposizione di un piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni attraverso l'acquisto e il recupero di edifici e terreni abbandonati; l'acquisto di case cantoniere e sedime ferroviario abbandonato - tanto piace al ministro Franceschini e

lo ha ricordato stamane il nostro Capogruppo - la messa in sicurezza di infrastrutture e di edifici pubblici; la riduzione del rischio idrogeologico; l'efficientamento energetico; la riqualificazione dei centri storici e dei beni culturali; il consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

Resta il rammarico che molte nostre norme e proposte emendative, che erano finalizzate all'efficacia e a migliorare il provvedimento, non siano state condivise dalla maggioranza. È un rammarico perché, durante il corso delle varie audizioni che abbiamo tenuto in Commissione, abbiamo ascoltato soprattutto i rappresentanti dell'ANCI e dell'Associazione nazionale dei piccoli Comuni italiani (ANPCI), che hanno posto tutta una serie di problemi seri e reali che gravano sui piccoli Comuni e che il testo non risolve. Si chiedeva anche uno snellimento maggiore per la parte amministrativa e burocratica. Abbiamo presentato degli emendamenti che in Aula sono stati bocciati. Invece, oltre all'obbligo di svolgere obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali, è stato aggiunto l'obbligo di svolgere insieme funzioni di programmazione, aggravando ulteriormente il già pesante fardello delle forme associative di questi Comuni.

In conclusione, il testo è molto distante da quello promosso dal nostro Gruppo nella scorsa legislatura, ma - evidentemente - rappresenta l'unica possibilità che hanno i piccoli Comuni di vedere oggi qualche incentivo in più da parte dell'attuale Governo e dell'attuale maggioranza. Noi consideriamo questo un piccolo e primo passo nella direzione da perseguire, che è quella di andare sempre incontro alle esigenze dei sindaci, che non devono essere tarpiti, e delle associazioni che in qualche modo sono in difficoltà serie.

Per questi motivi, dunque, esprimeremo, nostro malgrado, voto favorevole al provvedimento.

Vorrei dire al senatore Orellana, che non vedo ora in Aula, che non vi è alcuna incongruenza rispetto alle mie critiche e a quelle dei colleghi della Lega Nord intervenuti stamane in discussione generale. Tuttavia, il rischio che il provvedimento in esame crei nei sindaci solo aspettative è molto elevato. Noi, come Lega Nord, la coerenza l'abbiamo. Attendiamo di registrare quella del Partito Democratico e del Gruppo Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa - NCD, con il ritiro dei loro disegni di legge sulla fusione dei piccoli Comuni. Diversamente, sarebbe certificata in voi una certa schizofrenia, perché non possono esistere la volontà di valorizzare i piccoli Comuni e, al contempo, quella di sopprimerli. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*)

DAVICO (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO (FL (Id-PL, PLI)). Signora Presidente, onorevoli colleghi, i piccoli Comuni rappresentano una parte fondamentale del tessuto socio-economico della nostra Nazione e, se adeguatamente valorizzati, possono diventare una straordinaria risorsa per il nostro territorio sotto diversi punti di vista: ambientale, paesaggistico, storico e architettonico, nonché della piccola cultura locale, dell'arte e dell'enogastronomia. Sono veramente tanti gli aspetti che sottostanno a questa micro realtà che fa grande il nostro Paese.

L'importanza dei piccoli Comuni è anzitutto numerica. I piccoli Comuni con meno di 5.000 abitanti sono quasi 6.000 e costituiscono la stragrande maggioranza dei centri abitati dell'Italia. Tali Comuni amministrano il 30 per cento della popolazione, ma gestiscono il 50 per cento del territorio, soprattutto quello più difficile, quello magari di grandi estensioni, di montagna, collina o delle grandi aree non urbanizzate.

È per questo motivo che accogliamo con un atteggiamento di ottimismo e tutto sommato positivo qualsiasi proposta che si ponga l'obiettivo di supportare l'azione e la semplificazione della vita dei nostri concittadini e soprattutto dei loro amministratori, che ogni giorno si spendono perché tutto questo enorme patrimonio possa essere salvaguardato e resti patrimonio di tutti, della Nazione intera.

Per essere obiettivi, però, occorre riconoscere che il disegno di legge in esame va visto e valutato sotto diverse angolature. Se, come ho detto poc'anzi, da un certo punto di vista ne sottolineiamo l'ottimismo e la positività, da un altro ne rileviamo la limitatezza. Il primo limite è quello del tempo: siamo in ritardo di almeno dieci anni su questi temi e su questo tipo di intervento. Soprattutto, l'intervento

previsto non è completo perché, alla fine di tutto, si basa su uno stanziamento di risorse abbastanza irrisorio e non dà risposte complete. Nei piccoli Comuni bisogna anzitutto poterci vivere e avere a disposizione i servizi e tutte quelle condizioni di vita che impediscono la desertificazione. Infatti, i giovani li devono abbandonare, gli anziani restano e gli amministratori sono soli con sé stessi e senza risorse a gestire territori enormi, vasti e anche difficili. Per questo motivo, la prima critica immediata, già sottolineata da numerosi colleghi, è quella della risibilità dell'investimento economico che consentirà a fatica di attuare alcune di quelle iniziative che sono indicate nell'articolato di legge. Tanto per capirci, stiamo parlando di 10 milioni per il 2017 e di 15 milioni l'anno per gli anni 2018-2023. Considerando che i Comuni sono oltre 5.000, il calcolo è elementare: si tratta di cifre che si aggirano tra i 2.000 e i 3.000 euro l'anno. Risolveranno molto poco, se non addirittura nulla.

Ecco che la sostanza della norma, molto dettagliata e approfondita - che comunque condividiamo - viene vanificata da questa drammatica penuria di investimenti da parte dello Stato e delle amministrazioni pubbliche. Se consideriamo, invece, la strategia, i principi e la direzione che stanno alla base di questa iniziativa legislativa, allora essa può rappresentare un punto di partenza importante nel percorso di riconoscimento e valorizzazione del ruolo che questi centri urbani svolgono all'interno del nostro tessuto socioeconomico nazionale.

I piccoli Comuni hanno importanza sotto altri aspetti e questo, colleghi, dobbiamo ricordarcelo: uno di essi è la gestione del territorio, per lo più delle aree interne, amministrate in modo difficile e impervio, a volte anche eroico. Allora si capisce anche l'importanza che queste microrealità hanno anche dal punto di vista della tutela e della salvaguardia del territorio, della natura, della flora e della fauna, della tutela boschiva, idrogeologica e dei parchi naturali, di cui il nostro territorio è ricco come pochi altri.

Ma i piccoli Comuni hanno anche una funzione sociale che non può essere dimenticata, ma che anzi va considerata con attenzione e sorretta. In una Nazione in cui l'invecchiamento demografico ha raggiunto livelli tali da essere considerato una vera e propria emergenza, è inevitabile che proprio nei piccoli centri vi sia una concentrazione maggiore di persone anziane rispetto alle aree a maggiore densità di popolazione. Questo porta a considerare come prioritarie, in queste zone, le risorse per l'assistenza sociosanitaria e per lo svolgimento dei servizi a questa collegati. Mi riferisco a quella possibilità di vita cui accennavo all'inizio del mio intervento.

Rappresentano, inoltre, una grande e straordinaria potenzialità in termini economici. Infatti, è ormai acclarato che nei più di 5.000 Comuni con meno di 5.000 abitanti, cioè il 72 per cento dei Comuni italiani, è custodito un patrimonio straordinario di beni culturali e ambientali, tradizioni, abilità manifatturiere, saperi e sapori, convivialità, capacità nel coltivare la terra e produzioni agricole, magari dimenticate, che non fanno quantità, ma qualità e che molti ci invidiano. Sicuramente ciò può ancora di più rappresentare una potenzialità di sviluppo economico importantissima per la nostra Nazione.

Penso anche al turismo: i piccoli Comuni italiani sono una realtà positiva nel panorama turistico nazionale, che dimostra capacità di tenuta e di attrazione nei confronti di visitatori italiani e stranieri. Piccoli Comuni e città d'arte, piccole culle di opere d'arte che, messe insieme, costituiscono un grande patrimonio artistico che rende il nostro Paese straordinario. Questo patrimonio, così come i parchi e le altre ricchezze paesaggistiche, costituiscono un tutt'uno che, abbinato all'agricoltura e ai nostri prodotti tipici, il mondo intero ci invidia e va valorizzato ancora di più di quanto stiamo facendo in questa occasione.

Allora lo sviluppo delle filiere corte, come finalizzazione, ristrutturazione e commercializzazione, rappresenta un'altra delle potenziali ricchezze di questi territori. Ecco perché vale la pena puntare su questi piccoli centri, forse oggi ancor più delle grandi aree metropolitane o addirittura delle grandi città d'arte, perché lì c'è un turismo diverso, magari di nicchia, ma unico, perché maturo, di qualità e inserito nel territorio. Questo rappresenta un volano per una vera rinascita e un solido sviluppo economico che sia capillare su tutto il territorio nazionale.

Infine, credo che vi sia un'altra ricchezza intangibile, ma per alcuni aspetti ancora più preziosa: quella della preservazione dell'identità di una Nazione e di un popolo. La protezione di un'identità culturale, storica, archeologica, architettonica, paesaggistica che in questi piccoli borghi viene quanto mai

esaltata. Abbiamo approvato ieri due disegni di legge per la celebrazione dei centenari dalla morte di grandi italiani che hanno fatto grande l'arte, la cultura e la scienza. Essi venivano da piccoli Comuni, da piccoli luoghi, da cittadine medievali che a quel tempo, così come anche oggi, erano davvero microscopiche nel panorama nazionale e internazionale. Si tratta di un'identità intangibile, che però si trasforma in un tangibile valore economico, legato all'eccellenza e all'esclusività di quell'arte di vivere del nostro Paese, che è unica. Se dovessi fare i nomi di tali paesi, l'elenco raccoglierebbe l'Italia intera.

Signora Presidente, tutto ciò per dire che siamo d'accordo sulle iniziative di recupero e riqualificazione dei centri storici; alcuni componenti del nostro Gruppo hanno presentato specifiche disegni di legge su questi temi, che magari verranno poi ripresi ed andranno ad aggiungersi e ad integrare ciò che stiamo facendo in questa occasione. Siamo d'accordo sulla necessità di misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli Comuni, sull'acquisizione di case cantoniere e sulla realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali, sulla diffusione della banda larga, sulla promozione dei prodotti a chilometro zero e dunque su gran parte del contenuto di questa proposta, che però va supportata. Come dicevo all'inizio del mio intervento, occorre che in tali luoghi ci si possa vivere e lavorare, altrimenti tutto ciò che è stato fatto diventa debole e abbastanza risicato.

Per tutti i motivi brevemente esposti, seppur consapevoli delle criticità e delle necessità ancora esistenti, dichiaro che il Gruppo Federazione della Libertà voterà a favore del disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)*).

BARANI (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (ALA-SCCLP). Signora Presidente, già nel 2006, quando sono stato eletto per la prima volta in Parlamento, alla Camera dei deputati, avevamo iniziato a discutere dei piccoli Comuni. Sono passati dodici anni e in questo tempo non siamo riusciti ad approvare una legge sui piccoli Comuni. Oggi - anzi domani - sembra sia la volta buona.

Il nostro Gruppo deliberatamente non ha voluto presentare emendamenti, perché il testo del disegno di legge ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati e dunque, se il Senato non apporterà cambiamenti, la legge verrà approvata in via definitiva e finalmente i piccoli Comuni avranno una legge. Riteniamo che si sarebbe potuto fare meglio, ma anziché niente, riteniamo che quello che è stato fatto alla Camera dei deputati sia più che sufficiente. Vi posso infatti garantire che in questi dodici anni ho ascoltato i più vari interventi di mera demagogia. Tutti a parlare infatti della necessità di intervenire sui piccoli Comuni, ma mai i due rami del Parlamento sono riusciti a sottoporre una legge in materia di promulgazione del Presidente della Repubblica.

Domani sarà dunque un grande giorno, perché finalmente avremo la legge. Sarà il 28 settembre e quasi mi torna in mente la canzone dell'Equipe 84, intitolata «29 settembre»: si tratta forse di una data fortunata. Anticipo dunque la nostra intenzione di voto, che abbiamo dimostrato, non avendo neanche voluto rischiare che venisse approvato un emendamento, perché altrimenti anche questa legislatura, come le tre precedenti, sarebbe trascorsa senza addivenire all'approvazione di una legge a favore dei piccoli Comuni. È infatti ampiamente dimostrato il ruolo di fondamentale importanza che rivestono per l'intero Paese i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per un ammontare complessivo, come hanno in precedenza ricordato alcuni colleghi, di circa 5.600 realtà. Tra l'altro, ho avuto la fortuna di guidare un Comune con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e quindi, da sindaco, posso testimoniare le mille difficoltà che i circa 5.600 piccoli Comuni italiani tutti i giorni devono superare. Non dimentichiamo che ci sono anche Comuni di 600 anime, che devono fare gare d'appalto come il Comune di Roma o di Milano, non avendo nessun tipo di struttura. Forse, il disegno di legge sulle inclusioni dei piccoli Comuni serve anche perché la struttura è comunque quella: c'è bisogno del segretario comunale, del ragioniere capo, dell'ingegnere capo; c'è bisogno della Polizia municipale; tutto questo con 600 anime. Insomma, ci sono tante situazioni che vanno risolte giorno dopo giorno, che magari stando qui dentro non si capiscono. Ecco perché dico che forse il vero Papa è quello che ha fatto il prete di campagna: il vero legislatore è quello che è passato per i piccoli Comuni, che quindi ha fatto il corso degli onori e sa di cosa si tratta non essendo stato calato dall'alto nei due

rami del Parlamento senza sapere nemmeno di cosa si parla.

Giungono dati positivi sul turismo delle aree protette che interessano per la maggiore parte i piccoli enti locali, queste 5.600 realtà. Il ruolo di questi Comuni nel qualificare e rilanciare una parte consistente dell'offerta turistica nazionale è ormai un dato certo: non solo le città d'arte, non solo Venezia, Roma, Firenze, Napoli, Milano, ma anche le piccole realtà. Io vivo nella Lunigiana, la regione storica dei castelli, ma anche le vicine Cinque Terre sono meta di migliaia e migliaia di turisti, soprattutto americani.

Parliamo del 70 per cento dei Comuni italiani che racchiudono in sé un patrimonio straordinario di beni culturali e ambientali, di tradizioni, di campanili e abilità manifatturiero, di saperi e convivialità, oltre ad avere un'importanza sempre più acclarata nel settore agricolo.

Le produzioni italiane certificate sono le più numerose d'Europa e sono in costante aumento sulla scorta di quella tradizione in ambito alimentare e vitivinicolo che ha sempre caratterizzato il nostro territorio. Basti pensare alla dicitura «doc» riservata a olio e miele che vengono esportati nel mondo. Basti pensare che nel biologico siamo i primi in Europa e i terzi nel mondo grazie a queste 5.600 realtà. È dunque evidente il contributo imprescindibile che i piccoli Comuni forniscono alla nostra economia - sono una cellula che dà la possibilità di formare un organo - ed è motivo di orgoglio poter parlare di un settore da considerare in ulteriore espansione. Molti produttori italiani di qualità stanno, infatti, investendo nella ricerca e nella sperimentazione sui vitigni autoctoni, sulle ricchezze biologiche ambientali che si possiedono, dal castagno al fungo, all'olio, al miele, che in gran parte interessano i piccoli Comuni, soprattutto quelli montani.

Si tratta di realtà foriere di innovazioni e creatività imprenditoriali che hanno il merito di essersi proiettate sul più ampio panorama nazionale e internazionale, forti del valore e della qualità del *Made in Italy*, perché quando Venezia dice di non poter più accogliere turisti, al contrario, i piccoli Comuni hanno ancora grandi potenzialità tali da fare aumentare ulteriormente la percentuale di turismo in Italia.

In questo contesto, si sentiva l'esigenza di inquadrare il tema all'interno di un testo unico. Come ho detto, sono dodici anni che sento parlare di testo unico e di chiacchiere ne abbiamo fatte tante; domani, finalmente, le chiacchiere si tramuteranno in realtà essendo arrivati a legiferare su un testo unico dei piccoli Comuni, che racchiuderà tutta una serie di disposizioni in grado di valorizzare queste piccole comunità locali, che sono l'elemento fondamentale dell'identità del nostro Paese.

Dopo tutto, conosciamo molto bene i fattori attrattivi di molti territori della piccola, grande Italia: sicurezza, controllo e coesione sociale, salubrità, qualità, fruibilità dell'ambiente, autenticità delle relazioni umane, cibo buono e genuino, tanto che molti di questi territori ospitano ormai comunità di nuovi cittadini, soprattutto europei e americani, che sono venuti a investire; hanno acquistato ettari e case rurali, le hanno rimesse a posto: lavorano e producono vicino ai nostri concittadini. Sono quindi diventati proprietari e anche produttori di beni. Io abito - ripeto - in Lunigiana e sono solito citare il fiume Magra, che è considerato il più pulito del Centro-Nord; vi è infatti un'attività di pescatori provenienti da Firenze, da Parma, da Piacenza e da Genova, perché è un fiume molto pescoso e chi pratica questo sport sa che lì l'acqua è limpida e quindi può venire a praticare la pesca alla trota o alle anguille.

Queste realtà hanno anche il merito di aver favorito integrazione e inclusione sociale anche nei confronti di tanti lavoratori immigrati - ebbene sì - impegnati nell'agricoltura (cioè in lavori che magari gli italiani non fanno più) e nel manifatturiero.

Il provvedimento in discussione esprime quindi la volontà di valorizzare concretamente territori che, sebbene piccoli, racchiudono un valore enorme; tale volontà va sostenuta al fine di prevedere un sistema integrato di finanziamenti, di incentivazione, di defiscalizzazione e di semplificazioni burocratiche e amministrative per consentire a questi territori di competere e di cogliere le occasioni che paradossalmente proprio la globalizzazione ha aperto.

Per queste ragioni il nostro Gruppo sarà fiero e orgoglioso di vedere finalmente approvato, dopo dodici

anni, un testo unico sugli enti locali; anche se non è perfetto, noi lo riteniamo più che sufficiente.

FORNARO (Art.1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO (Art.1-MDP). Signora Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, il disegno di legge in esame ha avuto certamente il pregio di riporre un'attenzione positiva sui piccoli Comuni.

Parlare di piccoli Comuni significa innanzitutto riflettere sul rapporto che c'è nel nostro Paese non solo tra centro e periferia, ma sulla marginalità territoriale e anche sulla nostra storia, le nostre radici profonde e quindi sull'identità italiana che nei Comuni ha avuto un elemento assolutamente fondativo. Bisogna però avere l'onestà intellettuale di ammettere che oggi nell'opinione pubblica si stanno confrontando due visioni opposte quando si parla di piccoli Comuni: da una parte sono identificati come un residuato del passato, come degli enti inutili, e di qui l'idea di stabilire con un tratto di penna un minimo di 10.000 abitanti. Un'altra visione vede i piccoli Comuni come presidi di democrazia e sentinelle del territorio. Noi del Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista siamo chiaramente, nettamente e senza indugio per la seconda visione, pur con le dovute correzioni, cioè favorendo, dove è possibile, collaborazione e integrazione tra piccoli Comuni.

Pertanto, il disegno di legge in discussione è per noi un passo in avanti nella direzione giusta della valorizzazione anche delle buone pratiche e ce ne sono molte nelle realtà dei piccoli Comuni italiani; tuttavia diciamo con nettezza, anche in presenza del Governo, che il disegno di legge è timido, troppo timido sul fronte delle risorse che si mettono a disposizione.

È poi innegabile che sia in atto a livello mondiale una concentrazione di sviluppo, lavoro e ricchezza a favore dei grandi centri urbani. Questa delle megalopoli è una tendenza in atto ormai da lungo tempo e che si sta accentuando anche nel nostro Paese. La politica deve quindi provare a riequilibrare questo fenomeno anche nell'interesse delle grandi città urbane, che oggi sono certamente un motore di sviluppo, e che hanno bisogno di avere intorno un ambiente e un sistema di autonomie e di Comuni che possa dare e rafforzare proprio l'identità nazionale. Abbiamo bisogno di piccoli Comuni, perché oggi abbiamo di fronte emergenze straordinarie: idrogeologiche e idriche in numerosi territori del nostro Paese. Siamo di fronte a fenomeni di cambiamento climatico che impongono di avere proprio un presidio sul territorio che solo e soltanto le realtà dei piccoli Comuni possono garantire, in un quadro di efficienza, collaborazione e integrazione che ricordavo prima.

Rimane un non detto di questo disegno di legge, che ha l'obiettivo non solo di porre l'attenzione sui piccoli Comuni, ma anche di provare a costruire politiche attive per il loro rilancio. La questione centrale di chi vive in un piccolo Comune (io ho avuto il privilegio di essere sindaco per dieci anni di un Comune di poco più di 2.000 abitanti e ne sono orgogliosamente consigliere comunale dal 1995) da troppi anni sta avvertendo un problema crescente: mi riferisco alla necessità che esistano sul territorio servizi che consentano a chi vive nei piccoli Comuni di rimanervi, di non andare via e soprattutto, nella prospettiva del rilancio e dello sviluppo, che consentano a nuove famiglie di insediarsi. Questi servizi che dovrebbero rimanere a disposizione dei cittadini dei piccoli Comuni si chiamano scuola, trasporti pubblici, sanità, assistenza domiciliare, banda larga, servizi postali: tutti servizi che, in questi anni, hanno visto una compressione, una razionalizzazione, un forte indebolimento in termini di quantità e qualità. Troppo spesso, infatti, anche noi legislatori ci dimentichiamo che negli oltre 5.500 Comuni sotto i 5.000 abitanti, nei piccoli Comuni sugli 8.000 Comuni italiani, vivono circa dieci milioni di persone dei 60,5 milioni del totale italiano. La politica, e questo è il segno positivo di questo disegno di legge, deve provare a contrastare la tendenza che ricordavo prima, contrastare il taglio dei servizi, altrimenti noi ci troveremo di fronte ad una nuova frattura territoriale, una frattura sociale tra cittadini di serie A, quelli delle grandi città che hanno i servizi, che hanno la banda larga e che vivono nella modernità, e cittadini di serie B che vivono in piccoli Comuni marginali che ancora oggi hanno la banda larga con il doppino telefonico mentre nelle città si ragiona su numeri che sono straordinariamente più grandi.

Occorre quindi - e mi avvio alla conclusione - contrastare un fenomeno che esiste, dovuto anche all'invecchiamento della popolazione e alla diminuzione della natalità, che ricordo negli ultimi due

anni ha avuto un picco in negativo, e occorre, per contrastare lo spopolamento, favorire l'insediamento anche di nuove imprese in una logica di sviluppo sostenibile. Penso all'agricoltura bio e allo sviluppo del turismo. C'è una grande potenzialità nell'Italia dei piccoli Comuni che credo debba essere una delle priorità del nostro agire di Governo.

Dunque i piccoli Comuni, lo dico con forza in quest'Aula, sono una risorsa e non un peso o un retaggio del passato. Sono una risorsa ambientale, storica e artistica unica che è parte fondamentale dell'identità italiana esattamente come sono parte dell'identità italiana le grandi città del nostro Paese, conosciute in tutto il mondo.

È per queste ragioni che convintamente non abbiamo presentato emendamenti. Non nego che diversi degli emendamenti presentati in Aula fossero ragionevoli e votabili, ma c'era un principio che andava rispettato: dovevamo approvare il testo così come ci è arrivato dalla Camera altrimenti per l'ennesima volta, sul finire della legislatura, non si sarebbe avuta una legge sui piccoli Comuni.

Quindi, per queste ragioni, il Gruppo di Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista voterà a favore del provvedimento al nostro esame, chiedendo però - lo dico al rappresentante del Governo che ringrazio per la sua presenza - di dare e di provare a dare delle risposte in termini di risorse e di progetti, a cominciare anche della prossima legge di bilancio. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e del senatore Caleo*).

PERRONE (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRONE (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signora Presidente, come preannunciato in fase di discussione generale, questo provvedimento si propone degli obiettivi condivisibili. Tuttavia, il testo oggi all'esame di quest'Aula non sembra in grado di realizzare tutto ciò che promette. Mancano risorse economiche adeguate, un accordo con le leggi in vigore sulla materia, la definizione delle priorità attraverso cui contenere il fenomeno dello spopolamento e, al contempo, rilanciare i piccoli Comuni, mettendo in condizione le amministrazioni locali di poter investire sul loro territorio.

Siamo consapevoli, tuttavia, che questo è un provvedimento che i piccoli Comuni attendono da diverse legislature, un segnale che dimostra come il legislatore abbia compreso la necessità di trovare soluzioni a un problema che manifesta diverse criticità sul territorio. Serviranno dei correttivi, soprattutto per prevedere maggiori stanziamenti economici, così come bisognerà trasformare le numerose dichiarazioni d'intenti contenute in questo testo in soluzioni reali, in grado di cambiare in meglio lo stato di salute dei piccoli Comuni.

Per tali ragioni, consideriamo questo provvedimento comunque un passo in avanti nella giusta direzione e pertanto dichiaro il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD e del senatore Compagna*).

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, colleghi, colleghi, rappresentanti del Governo, questo provvedimento è un importante segnale di attenzione e considerazione verso i piccoli Comuni, che prevalentemente sono dislocati in realtà di montagna. Nel contempo, non possiamo non osservare come questa legge concluda tardivamente il proprio *iter* e affronti solo parzialmente i problemi dei piccoli Comuni: occorrono maggiori risorse e minori vincoli e quindi ulteriori provvedimenti legislativi che introducano un quadro normativo organico. Il Governo aveva dato assicurazioni in tal senso, con l'annuncio di un collegato specifico sulla montagna, che però non è mai arrivato.

Aver previsto l'accesso dei piccoli Comuni ad un fondo di 10 milioni di euro per il 2017 è un fatto significativo. Tuttavia, il punto essenziale, proprio dalla prospettiva più complessa dei piccoli Comuni, è operare affinché l'accesso al fondo, come alle altre opportunità previste, sia garantito attraverso procedure semplici e flessibili. È anche importante che le politiche di riqualificazione e di coordinamento tra i piccoli Comuni siano sostenute attraverso una significativa e strutturale

diminuzione degli oneri di spesa, ad esempio per le contrattazioni fra privati che abbiano per oggetto fondi agricoli con superficie non superiore ai 5.000 metri quadri.

È un impegno che il Governo ha accolto alla Camera, su proposta degli autonomisti, ma che però è già stato disatteso, se proprio in questi giorni il direttore centrale dell'Agenzia delle dogane ha inviato una comunicazione con cui impone, ai fini dell'impiego agevolato di carburante agricolo, che tutti i contratti di comodato agrario, anche per le centinaia di migliaia di piccolissime particelle, siano obbligatoriamente in forma scritta e regolarmente registrati. È evidente che a quel punto i terreni più piccoli rimarranno inculti, visto che il loro utilizzo diventa antieconomico. Lo capisce chiunque, ma non gli organi dello Stato. E questo nonostante nel decreto-legge n. 91 del 2014 fosse stato approvato un mio emendamento che stabiliva che, per le particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, gli agricoltori non fossero tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale.

Come Gruppo Per le Autonomie, consideriamo quindi essenziale che si comprenda finalmente che la realtà dei piccoli Comuni, in primo luogo in montagna, richiede un'attenzione maggiore e in termini di sistema, a fronte, come ci dimostra implacabilmente il rapporto «La montagna perduta», di un fenomeno di forte spopolamento, che va assolutamente contrastato.

Combattere lo spopolamento è necessario per contrastare anche il dissesto idrogeologico e per valorizzare porzioni consistenti del territorio nazionale con il loro patrimonio naturalistico e ambientale. Per questo un obiettivo imprescindibile è la costituzione di un modello specifico di *governance* per le realtà di montagna, attraverso anche una maggiore sinergia interna e un sistema integrato di servizi essenziali, di politiche per lo sviluppo produttivo e per l'attrazione di risorse economiche e sociali. In questa cornice dobbiamo valorizzare il contributo che può venire da chi la montagna la abita. Penso agli imprenditori agricoli che hanno periodi morti e macchinari disponibili, che possono tornare utili per lo sgombero della neve o per i piccoli lavori di manutenzione del territorio o di cura dei boschi, usufruendo così anche di una preziosa opportunità di arrotondamento economico. Ma penso anche allo sviluppo turistico, che necessita di interventi mirati, e l'opportunità dell'albergo diffuso, contenuta nel disegno di legge, costituisce un ottimo esempio al riguardo.

Poter vivere e produrre in montagna non è infatti soltanto un diritto delle popolazioni interessate, ma è una risorsa per il sistema Italia che è necessario tutelare e incentivare. Dunque, è indispensabile garantire ai piccoli Comuni interventi normativi di semplificazione ed un sistema di servizi che possa far superare il divario, oggi insostenibile, con i grandi Comuni. Sotto questi profili, i piccoli Comuni non sono realtà isolate tra loro, ma indicano un percorso, culturale e produttivo, condiviso.

In Trentino, con il progetto «Montagna digitale», stiamo completando un sistema di interconnessione che, attraverso il completamento della rete a banda larga, possa garantire la mobilità via Rete e consentire così di lavorare, senza spostarsi, anche nelle zone più isolate, di connettersi e dialogare con il mondo e di promuovere ovunque i propri prodotti e il proprio territorio. Per questo ho insistito - e spero che nella legge di bilancio si trovino le risorse - per sostenere il volontariato culturale, che è un ulteriore elemento fondamentale per la coesione sociale e la crescita di queste realtà.

Ma dobbiamo anche introdurre esenzioni specifiche e puntuali per le piccole aziende e per le attività economicamente poco rilevanti, ed in particolare esenzioni fiscali per gli esercizi pubblici: se chiudono gli unici punti di ritrovo rimasti; se chiudono gli uffici postali; se non vengono garantiti i servizi scolastici e formativi; se non si corregge la tendenza al depauperamento, una comunità è destinata a morire e i giovani fuggono, impoverendo il territorio, ma anche la nostra società.

Promuovere l'istituzione di centri multifunzionali con una maggiore pluralità di servizi offerti, favorire le attività di promozione del tessuto storico e identitario del territorio e delle attività produttive legate al patrimonio naturale e artistico, determina un valore aggiunto che accresce la competitività del nostro Paese.

Occorre, conseguentemente, che l'Unione europea valorizzi chi coltiva e tutela la terra, mentre oggi, purtroppo con l'avvallo dei nostri organismi nazionali, accade l'opposto: si premiano le rendite di posizione della pianura e si ritiene marginale intervenire a sostegno delle realtà di montagna. Le nostre

realità di montagna sono anche l'esempio di un diffuso volontariato che difende la ricchezza dei territori alpini, sotto diversi profili. Ho insistito, ad esempio, perché si modificasse la normativa sui defibrillatori - come il Governo ha fatto - per non penalizzare il volontariato sportivo. Anche così si concorre a valorizzare le energie e i progetti diffusi anche nelle piccole realtà.

Noi crediamo insomma che il provvedimento sia positivo, abbia tanti elementi innovativi e un'articolata gamma di opportunità, a conferma della particolarità di questi territori, delle sue necessità, delle sue potenzialità. Il nostro auspicio è che su queste premesse si trovino le risorse necessarie per darne adeguata attuazione. La prossima legge di bilancio è il terreno sul quale stabiliremo se questa legislatura ha avuto la giusta attenzione verso le piccole realtà e i territori di montagna, perché da troppo tempo quei territori attendono fatti concreti e un'attenzione che non sia solamente nelle buone intenzioni. Mi riferisco, ad esempio - solo per citare un tema particolarmente sentito nelle zone alpine - alle difficoltà che riscontriamo nella gestione della presenza dell'orso e del lupo, su cui è necessario un impegno immediato, concreto, per andare incontro alle legittime preoccupazioni dei territori interessati.

Chiediamo in particolare al Governo che la direttiva europea Habitat venga interpretata nel giusto senso di tutela della sopravvivenza della specie e non del singolo individuo, perché se dal livello nazionale non sarà data maggiore autonomia alle istituzioni locali, rischiamo l'esasperazione delle popolazioni residenti e di vanificare un progetto di convivenza che ha salvato le due specie dall'estinzione.

È con questi auspici che dichiaro il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE al provvedimento.

CONTE (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE (AP-CpE-NCD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi arriva a compimento un lavoro lungo e intenso che ha preso le mosse all'inizio di questa legislatura. Quella sui piccoli Comuni è una legge di iniziativa parlamentare frutto dell'ascolto e del dialogo fra diversi Gruppi, di maggioranza e di opposizione, che hanno concorso alla stesura di un testo condiviso e nato dall'incontro di diverse proposte. Per questa ragione, questo provvedimento è innanzitutto una bella pagina per il Parlamento e per la politica.

È la quarta volta che il Parlamento vota la legge sui piccoli Comuni. La prima stesura fu presentata nel luglio del 2011, all'inizio della XIV legislatura. Nella scorsa legislatura, poi, l'approvazione sembrava cosa fatta. Il testo, però, si arenò al Senato senza mai essere stato discusso. Il ritardo nell'approvazione di un provvedimento di questo tenore si è sentito e ha pesato per almeno tre ordini di ragioni.

Il primo è relativo al fatto che l'Italia dei piccoli Comuni rappresenta un segmento molto rilevante del nostro Paese. Sono 5.627 i Comuni con meno di 5.000 abitanti e sono il 70 per cento del totale. Coprono 160.000 chilometri quadrati, cioè il 54 per cento della superficie dell'Italia e ospitano poco più di dieci milioni di abitanti, cioè poco meno del 17 per cento della popolazione totale.

Il secondo ordine di ragioni, legato al primo, è che questi territori sono un elemento fondamentale della entità italiana. Sono spesso caratterizzati da una elevata qualità della vita, da una forte coesione sociale e racchiudono una parte molto importante del nostro patrimonio storico, artistico e paesaggistico e custodiscono molte eccellenze del sistema produttivo italiano.

Il terzo ordine di motivi ha a che fare con la crisi. Se non si accorciano, infatti, le distanze tra i territori italiani, la strada della ripresa continuerà a essere in salita e carica di difficoltà. Sì, perché in questo caso non sarà il mercato da solo a risolvere questo problema, se non affrontiamo uno sforzo comune per ricostituire le condizioni e le opportunità, affinché questa parte dell'Italia possa realmente scommettere su di sé. Una scommessa che deve essere lanciata perché può essere vinta solo se prestiamo attenzione a fenomeni che si sono affermati in questi anni e che sono di grande interesse.

Basti pensare alle nuove forme di turismo, alla crescita dell'imprenditoria giovanile, soprattutto in agricoltura, che punta tutto sulla qualità e sulla identità territoriale. Oggi il 93 per cento delle

denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette ha a che vedere con i piccoli Comuni; allo stesso modo il 79 per cento dei vini di maggiore qualità. Dunque, non stiamo affatto parlando di un'Italia minore, non stiamo parlando di un Paese arretrato; parliamo, certo, di aree in difficoltà e anche di marginalità, ma parliamo anche di straordinari esempi di competitività, di creatività e di coraggio, cui dobbiamo rispondere offrendo strumenti adeguati e altrettanto innovativi, che consentano a queste potenzialità di esprimersi fino in fondo. Dobbiamo, cioè, riorientare lo sguardo e l'attenzione politica a questa Italia, alla sua complessità, alle sue ricchezze e ai suoi problemi e limiti, per consentirle di esprimere tutto il suo potenziale.

A noi spetta un compito delicato: fare un'operazione di ricucitura del Paese a fronte di una crisi che ha colpito duramente, allargando le distanze, quelle sociali e quelle territoriali, e indebolendo il tessuto connettivo delle comunità, slabbrando e sfilacciando il sistema di relazioni e fiaccando le economie locali e le imprese. Dobbiamo fare questo tenendo presente che, nonostante ciò, questa Italia dentro la crisi ha reagito e sta reagendo. E dentro questo universo di 5.627 Comuni ve ne sono alcuni che sono tornati a crescere negli anni più recenti, perché sono state messe in campo politiche adeguate per lo sviluppo, a partire dalla progettualità locale. Queste comunità hanno reagito e altre possono reagire pensando al futuro, senza però disperdere nulla delle proprie radici, della propria storia e della propria identità.

È in questo incontro fecondo tra tradizione e futuro che le comunità locali hanno fatto sistema, incrociando alcuni dei sentieri più interessanti e innovativi, come la *green economy* e le energie rinnovabili, o individuando e valorizzando attrattive culturali su cui costruire un turismo sostenibile o, ancora, puntando sull'agroalimentare di qualità, sulla filiera corta e puntando e investendo su buone pratiche, sulla trasparenza e sulla legalità. In sostanza, una parte significativa di quella ripresa necessaria al Paese passa da qui, dai piccoli Comuni. Passa da questi territori, che, poi, sono i territori di tanti di noi.

Non credo di esagerare nel dire che questo Parlamento deve un pensiero e un tributo ai tanti sindaci e ai tanti amministratori locali che, in questi anni, hanno fatto il possibile e anche l'impossibile per rispondere ai problemi e tenere insieme le loro comunità. È a loro che dobbiamo tendere una mano. Ecco, allora, che con questo provvedimento si ha finalmente il riconoscimento dell'interesse generale nazionale per chi vive e lavora nei piccoli Comuni, nelle aree rurali e montane.

Pure in un quadro delicato di finanza pubblica, grazie al confronto con il Governo, siamo riusciti ad invertire una tendenza e a renderla più favorevole ai territori, sia per la costituzione di un fondo nazionale per gli investimenti che, in ogni caso, avrà un effetto moltiplicatore, sia perché questo provvedimento traccia nuove linee di lavoro e di intervento su cui tutti i livelli istituzionali dovranno muoversi, concorrendo direttamente e sollecitando i privati a fare la propria parte.

L'attenzione della maggioranza per le realtà locali parte da lontano: penso ai programmi per i 6.000 campanili, al decreto sugli enti locali dello scorso anno e alla legge di stabilità, che ha eliminato il Patto di stabilità; penso al programma «Cantieri in comune», contenuto nel provvedimento sblocca Italia; penso al collegato ambientale, che su patrimonio ambientale e capitale naturale riallinea l'Italia ai Paesi più avanzati d'Europa; penso al programma per le aree interne e, infine, al programma «Casa Italia».

Il pregio maggiore di questo provvedimento riguarda l'assorbimento nel testo di talune disposizioni che precedentemente avevano fatto parte della legge quadro sulla montagna. Sia la legge sui piccoli Comuni che la legge sulla montagna hanno seguito stesso destino accidentato. La Costituzione, all'articolo 44, prevede norme speciali sulle zone montane, ma purtroppo la montagna è rimasta solo sulla carta un bene da tutelare. In questa legislatura la montagna italiana non è più in agenda: il Fondo sulla montagna è passato dai 60 milioni di euro del 2000 agli spiccioli di oggi, dimenticando quindi il dettato costituzionale.

Parlare di piccoli Comuni, quindi, significa parlare di Comuni montani; su circa 8.000 Comuni italiani, sono classificati montani circa 4.200, totalmente montani 3.533 e parzialmente montani 655 Comuni. Quali sono dunque gli aspetti positivi della legge sulla montagna entrati a far parte dalla legge sui

piccoli Comuni? Sostanzialmente due: il primo è il concetto di marginalità come *handicap* permanente, che la legge, seguendo l'impostazione comunitaria, intende superare in forme altrettanto permanenti. Il testo che andiamo ad approvare parla espressamente di Comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani e di Comuni appartenenti alle Unioni di Comuni montani.

Il secondo aspetto positivo è il concetto di valore: i piccoli Comuni sono una notevole fonte di risorse per il territorio, sia dell'Italia che dell'Unione, soprattutto nei settori delle acque, delle foreste, dell'agricoltura, del paesaggio, del turismo, della biodiversità, delle tradizioni culturali e dei prodotti tipici. In questo senso, quanto dicono i trattati dell'Unione per la montagna vale anche per i piccoli Comuni: possono contribuire in modo efficace a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a proteggere la salute dell'uomo nonché ad assicurare la gestione sostenibile delle risorse naturali.

Altri punti di grande valore sono: la possibilità per i piccoli Comuni di individuare, nell'ambito dei propri centri storici, zone di particolare pregio nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati al recupero e alla riqualificazione urbana; la precedenza dei piccoli Comuni nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti per la realizzazione dei programmi di *government* con priorità ai collegamenti informatici nei centri multifunzionali; le norme sulla multifunzionalità degli uffici postali come luoghi di pagamento di tasse e tariffe.

Quanto alle disposizioni sulla promozione e la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro zero, giova ricordare che queste disposizioni si configurano come norme di chiusura di un complesso ciclo di interventi a tutela dei prodotti tipici e, in generale, dell'agroalimentare italiano, che non solo ha prodotto un incremento dell'*export* di settore superiore al 3 per cento lo scorso anno, ma ha fatto anche esplodere il turismo enogastronomico. I turisti stranieri oramai affollano i circuiti enogastronomici quanto le città d'arte.

Il testo è un punto di partenza; è un testo di riordino e semplificazione normativa. In futuro si potrà e si dovrà migliorare, soprattutto per quel che riguarda la quantità dei finanziamenti. Ad esempio, una norma sull'utilizzo privilegiato di quota delle risorse comunitarie sarebbe apprezzabile per il futuro.

Ribadisco, quindi, il pieno sostegno e il voto favorevole di Alternativa Popolare al presente testo. (*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BARANI (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (ALA-SCCLP). Signora Presidente, il mio intervento riguarda un'intervista di Aldo Cazzullo, apparsa oggi sul «Corriere della sera», a D'Alema, che dice di essere generoso con le persone in difficoltà, come lo è stato con Craxi. Aldo Cazzullo e il compianto Gianni Pennacchi erano due giornalisti che erano al mio seguito quando ho portato, da sindaco di Aulla, la cittadinanza onoraria a Bettino Craxi e conoscono la verità perché sono stati testimoni di quanto pensava Craxi della situazione politica di quel momento.

È giunto il momento di ripristinare un minimo di verità storica rispetto a una pagina già di per sé molto dubbia della storia politica e istituzionale italiana, sulla quale si continua a parlare in maniera distorta, anche da parte di chi di quella fase è stato protagonista. Mi riferisco, come ho detto, a Massimo D'Alema, che da un po' di tempo a questa parte e, in un ultimo, questa mattina, attraverso un'intervista, millanta forti tentativi di favorire il rientro di Craxi in Italia per farlo curare. Si tratta di fandonie

perché la verità è che, da buon comunista, D'Alema, oltre ad avversare Craxi e tutti i socialisti, li odiava, li ha esclusivamente danneggiati, politicamente e sotto l'aspetto giudiziario e li ha solo e sempre invidiati.

Che D'Alema abbia tentato di riportare Craxi in Italia per l'operazione poi praticatagli in condizioni di emergenza in un ospedale militare di Tunisi, lo sapevamo. Che abbia trovato l'indisponibilità dei magistrati milanesi a consentire al paziente, come Craxi aveva tassativamente richiesto, di essere ricoverato in un ospedale milanese senza piantoni davanti alla stanza, era altrettanto noto. Non mi risulta però che l'allora presidente del Consiglio ne abbia fatto una questione dirimente. Ha semplicemente accettato il *niet* della procura milanese.

Che Craxi per D'Alema sia oggi diventato un uomo di sinistra è certo una novità. Sapeva già dagli anni Ottanta dei suoi rapporti con Arafat, ma prima anche con i democratici cileni, con i socialisti spagnoli e portoghesi in esilio, così come con i dissidenti cecoslovacchi. Adesso è diventato di sinistra perché bisogna accusare Renzi di essere di destra. È mai possibile che i comunisti o gli ex comunisti arrivino ad ammettere i loro errori sempre con venti o trenta anni di ritardo e solo perché conviene loro?

Ricordo che durante la richiesta di autorizzazione a procedere contro Craxi, D'Alema ebbe modo di accusarlo, dicendo che l'unica passione di Craxi era l'odio verso i comunisti.

Solo dopo la distruzione per via giudiziaria del PSI, D'Alema aprì una riflessione sui meriti politici di Craxi. Lo fece dopo la sconfitta elettorale del 1994, penso su suggerimento del socialista Amato, per tentare di recuperare i voti socialisti finiti a Berlusconi, sempre per convenienza, quindi. Nel mentre - è bene ricordarlo - tale Antonio Di Pietro era stato candidato proprio da lui con l'Ulivo, nel collegio blindato del Mugello.

La verità è che da buon doppiogiochista - noi lo consideriamo compagno nizarito, cioè di una setta che ha voluto scientemente colpire e distruggere Craxi e i socialisti - mentre faceva sì che il proprio partito godesse dei finanziamenti russi e delle cooperative, D'Alema sollevava insieme ai propri compagni di partito l'esistenza di una questione morale dentro e fuori dal Parlamento italiano, per la quale accusava Craxi e i socialisti. I comunisti, D'Alema incluso, hanno solo preso da Craxi, a partire dall'ingresso del PDS nell'Internazionale socialista, reso possibile dall'allora *leader* del PSI, che con un atto, quello sì, di grandissima generosità politica, ne consentì l'accettazione, mentre gli ex PCI erano tenuti fuori dalla porta con il cappello in mano. Fu ripagato solo con fiumi di odio e di menzogne e oggi è inaccettabile che D'Alema bestemmi affermando di aver aiutato Craxi quando era in difficoltà, dimenticando che è solo approfittando delle sue vicissitudini politiche, giudiziarie e di salute che è riuscito a entrare a Palazzo Chigi.

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, fino a qualche anno fa la politica o una parte di essa poneva al centro del suo essere il lavoro e la sicurezza sul lavoro perché riteneva inaccettabile che si potesse morire sul lavoro o per il lavoro. Si diceva - ricordo bene i tanti convegni e impegni - che raggiungere il rischio zero in tema di sicurezza lavoro era quasi impossibile, ma l'impegno doveva essere quello di andarci molto vicino.

Invece alla politica attuale questo tema sta scivolando addosso in modo preoccupante, come se non ci fosse un rimedio alle morti bianche. Dal mio punto di vista, si tratta di una cosa assurda.

Parliamo di un vero e proprio dramma, di un'inciviltà che non dovrebbe essere degna del nostro Paese. Circa tre persone al giorno muoiono sul lavoro e - badate bene - parliamo solamente di morti riconosciute dall'INAIL, cioè non vengono dichiarati morti sul lavoro chi, per esempio, lavora in nero, non è assicurato con l'INAIL o i tanti le cui famiglie hanno dei contenziosi aperti.

Come se non bastasse, siccome al peggio non c'è mai fine, è di pochi giorni fa la notizia che purtroppo i morti sul lavoro sono addirittura in aumento, del 5,2 per cento. Parliamo di donne, uomini e a volte ragazzi che escono di casa vivi per andare a lavorare e rientrano in una bara: una cosa terrificante, solo a pensarci. Credo sia una sconfitta per tutta la politica. Non osò immaginare cosa provoca nei familiari

una vicenda del genere.

In questi giorni ho letto tantissime dichiarazioni sul tema delle morti sul lavoro e, per rispetto dei morti e delle loro famiglie, non voglio aggiungere altro. Penso che la politica non possa girare le spalle a un tema così importante, su cui deve fare di più, compiendo uno sforzo sincero e per davvero. Guardate, basta poco per fare questo sforzo.

Intanto, cominciamo ad avere rispetto per i lavoratori invece di condannarli a non avere diritti e, quindi, a non poter pretendere la sicurezza sui luoghi di lavoro. Chiunque conosce il lavoro, sa che sto dicendo la verità. Tutto questo è risolutivo? Sicuramente no. Di sicuro, però, non farebbe male e sarebbe un inizio per una lotta vera alle morti bianche sul lavoro.

Sono voluto intervenire perché si tratta di un tema veramente importante di cui trovo inaudito che la politica non si faccia carico. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 28 settembre 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 28 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 20,02*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni (**2541**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(*Finalità e definizioni*)

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo, promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno

popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:

- a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
- c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
- d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
- e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
- f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
- g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
- h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
- i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
- l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;
- m) comuni istituiti a seguito di fusione;
- n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al comma 2.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2.

6. L'elenco di cui al comma 5 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.

7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

8. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui

all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni rispetto a quelle previste al comma 2 del presente articolo, tenuto conto della specificità del proprio territorio.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

1.2

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#), [D'AMBROSIO](#) [LETTIERI](#) (*)

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico» inserire le seguenti: «o, comunque, da dimostrate criticità dal punto di vista ambientale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.4

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico» inserire le seguenti: « o da pericolosità sismica di zona 1 e 2».

1.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) comuni collocati in aree interessate da fenomeni sismici, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;».

1.6

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai comuni con popolazione residente fino a 50.000 abitanti comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere *a), b), c), d), f)* e *g)*, limitando gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni».

1.7

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «comuni» aggiungere le seguenti: «anche con popolazione superiore ai 5.000 abitanti,».

1.8

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Respinto

Al comma 2, lettera l), aggiungere, infine, le parole: «o di un sito della rete natura 2000».

1.9

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

1.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

MINEO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I finanziamenti di cui al comma 2 sono assegnati prioritariamente a quei comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al medesimo comma 2».

1.12

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «sentito l'ISTAT» inserire le seguenti: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Attività e servizi)

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali nonché al ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire, anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi di cui al medesimo comma 1, centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese concernenti l'uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi. Per le attività dei centri multifunzionali, i comuni interessati sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.2

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «e gli enti parco».

2.3

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con le seguenti: «promuovono».

2.5

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50».

2.6

[COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* I piccoli comuni hanno la facoltà e non l'obbligo di dotarsi di un segretario comunale ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

2.10

[MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CASTALDI](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano alle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli enti pubblici situati nelle zone montane per importi inferiori a 20.000 euro».

G2.100

[MARINELLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2541 relativo a «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»,

premesso che:

l'articolo 2 reca disposizioni in materia di attività e servizi, demandando ai piccoli comuni, anche in forma associata, la promozione della qualità e dell'efficienza dei servizi essenziali in tali enti, con riguardo ad una serie di ambiti, quali ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socioassistenziali, trasporti, viabilità, servizi postali nonché al ripopolamento dei Comuni in questione anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione alla residenzialità. Si prevede la facoltà nei piccoli Comuni, anche in forma associata, di istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi per i cittadini nonché la possibilità anche di stipulare apposite convenzioni con i concessionari di servizi;

considerato che:

il servizio universale nei diversi ambiti di attività viene normalmente svolto dal fornitore designato nell'ambito di un preciso e ben delimitato perimetro regolamentato, che garantisce la fornitura del servizio sull'intero territorio nazionale, anche nei Comuni più piccoli ed in condizioni disagiate. Da ciò discende una particolare tutela proprio nei confronti degli utenti che risiedono nelle zone più disagiate del territorio (così piccoli comuni, comuni rurali e montani, isole minori), nel perseguimento dell'obiettivo nella coesione sociale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere, nel primo provvedimento utile, a chiarire che l'istituzione di centri polifunzionali per lo svolgimento dei servizi essenziali nell'ambito dei Comuni di cui all'articolo 1 di cui al disegno di legge AS 2541 rappresenta una possibilità che va necessariamente concordata, attraverso apposita convenzione, con i soggetti esercenti tali servizi, poiché si tratta di servizi già regolamentati a livello settoriale.

(*) Accolto dal Governo

G2.101

[MORONESE, CASTALDI, MARTELLI, NUGNES](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2541 «misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» premesso che alcuni piccoli comuni riscontrano problemi ingenti nella gestione ordinaria dei

rifiuti, non disponendo di autonome isole ecologiche,
considerato che:

al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio è fondamentale attivare iniziative nell'ambito della c.d. economia circolare, dirette a ridurre l'utilizzo di imballaggi e al contempo incentivare la restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare per favorirne il riutilizzo,

impegna il Governo:

a) ad assumere apposite iniziative, anche di carattere normativo, volte a incentivare i piccoli comuni di cui all'articolo 1 nell'attivazione di misure per la riduzione degli imballaggi. In particolare, attraverso progetti sperimentali per ridurre l'utilizzo di contenitori, cannucce e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili utilizzati per la somministrazione di alimenti nelle mense di enti pubblici e privati, ospedali, uffici pubblici e privati, aziende e istituti scolastici;

b) ad assumere apposite iniziative, anche di carattere normativo, volte a incentivare i piccoli comuni di cui all'articolo 1, nell'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici, conformemente a quanto previsto dall'articolo 39 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

G2.101 (testo 2)

[MORONESE, CASTALDI, MARTELLI, NUGNES](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2541 «misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» premesso che alcuni piccoli comuni riscontrano problemi ingenti nella gestione ordinaria dei rifiuti, non disponendo di autonome isole ecologiche,

considerato che:

al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio è fondamentale attivare iniziative nell'ambito della c.d. economia circolare, dirette a ridurre l'utilizzo di imballaggi e al contempo incentivare la restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare per favorirne il riutilizzo,

impegna il Governo, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica:

a) ad assumere apposite iniziative, anche di carattere normativo, volte a incentivare i piccoli comuni di cui all'articolo 1 nell'attivazione di misure per la riduzione degli imballaggi. In particolare, attraverso progetti sperimentali per ridurre l'utilizzo di contenitori, cannucce e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili utilizzati per la somministrazione di alimenti nelle mense di enti pubblici e privati, ospedali, uffici pubblici e privati, aziende e istituti scolastici;

b) ad assumere apposite iniziative, anche di carattere normativo, volte a incentivare i piccoli comuni di cui all'articolo 1, nell'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici, conformemente a quanto previsto dall'articolo 39 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza

delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

3. In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorità ai seguenti interventi:

- a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
- c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
- e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;
- f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
- g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7;
- h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.

4. Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:

- a) tempi di realizzazione degli interventi;
- b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;
- c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale;
- d) valorizzazione delle filiere locali della *green economy*;
- e) miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
- f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

5. Il Piano di cui al comma 2 è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli

interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale.

8. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.100

[CASTALDI, GIROTTA, MORONESE, NUGNES, PUGLIA](#) (*)

Respinto

Ai commi 1 e 8, ovunque ricorrono, sostituire le parole: «10 milioni» e «15 milioni» rispettivamente con le seguenti: «40 milioni» e «45 milioni» conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni economiche e fiscali e incentivi alle pluriattività)

1. I piccoli comuni, avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti spa a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici pubblici, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica, per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, a mettere in sicurezza le infrastrutture stradali e gli istituti scolastici, nonché a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

2. Al fine di favorire a livello locale la realizzazione di opere pubbliche, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica nella misura ridotta del 10 per cento sulle cessioni di beni e servizi effettuate nella realizzazione di opere pubbliche da parte dei piccoli comuni, per importi complessivi che non richiedono l'effettuazione di gare europee e nel rispetto dei vincoli per la tutela della concorrenza.

3. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative volte al miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione dell'Unione europea. Il predetto credito di imposta è incrementato al 15 per cento nel caso in cui le imprese beneficiarie abbiano operato, nei due anni successivi a quello in cui hanno ottenuto l'agevolazione di cui al presente comma, investimenti di importo pari ad almeno 500.000 euro.

4. Per i piccoli comuni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente per un valore inferiore a 61.975 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

5. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari

di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a 25.822,84 euro annui.

6. Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei piccoli comuni, agevolano con un finanziamento pari al 40 per cento le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti nei piccoli comuni medesimi.

7. Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, si applicano nei confronti delle aziende ubicate nei piccoli comuni, con numero di addetti superiore alle quindici unità e che non abbiano ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1º ottobre 2014 al 1º ottobre 2016, per motivi diversi da quelli del pensionamento.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante installazione di impianti solari fotovoltaici localizzati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1. Gli incentivi di cui al presente comma non si applicano alle produzioni da impianti che beneficiano di incentivi già attribuiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, per tutto il periodo per il quale è erogato l'incentivo in godimento.

9. Con cadenza triennale, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Cassa depositi e prestiti S.Pa, provvede ad adottare le misure necessarie al fine di aggiornare i regimi agevolativi di cui alla presente legge».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.1

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, MUSSINI](#) (*)

Le parole: «Al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni" con le seguenti: "30 milioni di euro per l'anno 2017"» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 45 milioni».

Conseguentemente, al comma 8,

sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2017 e a 45 milioni».

dopo le parole: «al 2023» aggiungere le seguenti: «si provvede nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché, per la parte restante».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.2

[COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, MUSSINI](#) (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni» con le seguenti: «di 30 milioni di euro per il 2017 e di 35 milioni».

Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «30 milioni» e le parole: «15 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.3

[PICCOLI, MALAN, MUSSINI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro annui».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.4

[PICCOLI, MALAN](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al finanziamento di investimenti diretti» inserire le seguenti: «al ripopolamento dei territori interessati,».

3.5

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «confluiscono altresì» fino alle seguenti: «2015, n. 208» con le seguenti: «confluiscono altresì nella misura di 40 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018, le risorse di cui al Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

3.6

[PICCOLI, MALAN](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «e il Ministro dello sviluppo economico».

3.7

[ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «riduzione del rischio idrogeologico» inserire le seguenti: «e all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati».

3.101

[CASTALDI, GIOTTO, MORONESE, NUGNES](#)

Respinto

Al comma 3, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale».

3.8

[ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e alla messa in sicurezza e/o bonifica dei siti

inquinati».

3.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «nuove attività», inserire la seguente: «agricole,».

3.15

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «attraverso bandi pubblici» inserire le seguenti: «, garantendo parità di accesso agli stessi».

3.16

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«*a*) ripopolamento dei territori dei piccoli comuni;».

3.17

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«*4-bis*. Il Piano di cui al comma 2 definisce, altresì, le modalità per garantire ai piccoli comuni, in caso di scadenza o messa in gara di concessioni, una riserva di acquisizione delle stesse».

3.19

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«*4-bis*. Il Piano di cui al comma 2 definisce, altresì, le modalità per favorire l'acquisizione da parte dei piccoli comuni di quote di proprietà di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili».

3.18

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«*4-bis*. Al fine di garantire a tutti i piccoli comuni la possibilità di presentazione dei progetti di cui al comma 4, il Piano di cui al comma 2 definisce altresì le modalità per la destinazione di una quota del Fondo di cui al comma 1 per la predisposizione dei progetti medesimi».

3.20

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#), [MUSSINI](#) (*), [PALERMO](#) (*)

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «, per quanto possibile,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.21

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «regionale» con la seguente: nazionale».

3.22

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni».

3.23

[NUGNES, CASTALDI](#)

Id. em. 3.22

Al comma 6 sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni».

3.24

[PICCOLI, MALAN](#)

Id. em. 3.22

Al comma 6, sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni».

3.102

[MUSSINI](#)

Id. em. 3.22

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni».

3.25

[ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI](#)

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni» con le seguenti: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti dai comuni in forma associata».

3.26

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono avvenire senza consumo di suolo inedificato, non comportare l'impermeabilizzazione di porzioni libere di suolo, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

3.103

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G3.103

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurarne la gestione e la manutenzione, al Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, è assegnato un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

G3.103 (già em. 3.103)

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, PICCOLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2541,

impegna il Governo, nel primo provvedimento utile, ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.103, relativo all'assegnazione di un contributo per gli anni 2018 e 2019 al fine di assicurare la gestione e la manutenzione del cimitero monumentale delle vittime del Vajont.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

3.104

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "24 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

G3.100

I Relatori

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS. 2541, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»;

premesso che:

tra le finalità del disegno di legge in esame vi è quella di promuovere il sostenibile sviluppo economico, sociale, culturale ed ambientale dei piccoli comuni nonché quello di favorire la residenza nei medesimi comuni, anche attraverso misure a favore dei residenti e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, tra i quali l'istruzione, la sanità, i servizi socio-assistenziali;

a tali fini, tra l'altro, il disegno di legge in esame istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023;

considerato che:

particolare rilevanza assume, per il ripopolamento e la rinascita complessiva dei piccoli comuni, favorire la permanenza delle famiglie con figli piccoli e dei giovani, e a tali scopi essenziale si rivela l'esistenza di buoni istituti scolastici e di adeguati servizi connessi, tra i quali la ristorazione scolastica, ed in tale senso dovrebbe essere particolarmente considerato l'utilizzo delle risorse stanziate dal disegno di legge a favore dei piccoli Comuni;

considerato altresì che è in esame presso la 9^a Commissione del Senato l'AS. 2037, recante Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva, che rivolge particolare attenzione alla qualità dei servizi di ristorazione scolastica, la cui valenza va ben oltre la garanzia di qualità ma coinvolge l'educazione alimentare e la salute dei giovani,

impegna il Governo a considerare l'opportunità, nell'ambito degli stanziamenti effettuati a favore dei piccoli comuni, di destinare quota parte delle risorse disponibili a favore degli istituti scolastici e dei servizi connessi, con particolare attenzione ai servizi di ristorazione scolastica.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi)

1. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, interventi integrati pubblici e privati finalizzati

alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.

2. Gli interventi integrati, di cui al comma 1, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

3. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati di cui ai commi 1 e 2 e anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante iniziative nell'ambito della strategia di *green community* di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome.

5. I livelli qualitativi degli interventi di cui ai commi precedenti devono essere garantiti mediante verifiche indipendenti che assicurino la trasparenza delle procedure, la certezza delle prestazioni e l'utilizzo di protocolli energetico-ambientali.

EMENDAMENTI

4.1

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «e culturali» con le seguenti: «, culturali e ambientali, nonché delle funzioni caratteristiche locali».

4.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «delle tipologie costruttive» con le seguenti: «, delle volumetrie».

4.3

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «e il recupero del patrimonio edilizio» inserire le seguenti: «e delle aree dismesse;».

4.4

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «al consolidamento statico e antisismico» con le seguenti: «in via prioritaria all'adeguamento antisismico e al consolidamento statico e antisismico».

4.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «antisismico degli edifici storici;» aggiungere le seguenti:
«l'efficientamento energetico compatibilmente con i vincoli di tutela di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42;».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4 **4.0.1**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno alle attività commerciali di prima necessità)

1. A decorrere dal 2017, le persone fisiche e le società di persone esercenti servizi commerciali di prima necessità, ubicati nei territori dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, possono avvalersi di un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.200 euro.

2. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, il medesimo Ministro approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il 31 marzo 2019 approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3» con le seguenti: «dagli articoli 3 e 4-bis».

4.0.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno alle attività commerciali)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale, a decorrere dal 2017, nei territori dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, privi di esercizi commerciali ovvero con un numero limitato di esercizi commerciali, è istituita la zona franca, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Beneficiano dell'agevolazione le imprese, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono l'attività di commercio al dettaglio di beni di prima necessità, all'interno della zona franca.

3. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, il medesimo Ministro approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il 31 marzo 2019 approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3» con le seguenti: «dagli articoli 3 e 4-bis».

4.0.3

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno alle attività imprenditoriali)

1. Per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove *start-up* innovative nel settore del commercio, a decorrere dal 2017, alle imprese ubicate nei territori dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, costituite da giovani di età inferiore a 35 anni, è riconosciuto un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.000 euro.

2. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, il medesimo Ministro approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il 31 marzo 2019 approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3» con le seguenti: «dagli articoli 3 e 4-bis».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni)

1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:
a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;
b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «possono adottare misure» con le seguenti: «adottano misure.».

5.2

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «misure volte» inserire le seguenti: «al riordino e all'accorpamento delle proprietà fondiarie, al fine, di superare l'attuale frammentazione e permettere l'adeguato utilizzo agricolo e agropastorale.».

5.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «bonifica» con la seguente: «manutenzione».

5.100

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.150

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni e degli immobili di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i comuni provvedono a concedere in gestione i medesimi terreni ed edifici in stato di abbandono o di degrado, prioritariamente a cooperative di giovani, anche al fine di sostenere l'imprenditori giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti».

G5.150 (già em. 5.100)

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2541,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.100.

G5.100

[MORONESE](#), [CASTALDI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2541 «misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»,

premesso che:

l'articolo 5 prevede che i piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, hanno la facoltà di adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado.

considerato che:

i piccoli comuni, negli ultimi anni hanno subito gli effetti negativi della progressiva riduzione dei servizi urbani essenziali con la conseguente impossibilità di far fronte alle esigenze ordinarie;

i piccoli comuni sono nella maggior parte dei casi carenti di risorse economiche proprie sufficienti, ciò nonostante hanno la necessità e in alcuni casi l'urgenza di programmare interventi strutturali volti alla riqualificazione e recupero degli immobili in particolare pubblici e per tutelare la salvaguardia ambientale

la ristrutturazione degli edifici e in generale il recupero dei centri storici potrebbe produrre impatti positivi in termini di sviluppo del turismo e della piccola economia locale,

impegna il Governo ad assumere apposite iniziative volte ad agevolare i Comuni, di cui all'articolo 1, all'accesso a mutui a tassi agevolati, erogati dalla Cassa depositi e prestiti spa a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per il finanziamento di interventi diretti alla riqualificazione territoriale. In particolare per interventi volti alla ristrutturazione di edifici pubblici e soprattutto di istituti scolastici, al recupero dei centri storici e alla promozione turistica nei piccoli comuni, alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

G5.100 (testo 2)

[MORONESE](#), [CASTALDI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2541 «misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»,

premesso che:

l'articolo 5 prevede che i piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, hanno la facoltà di adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado.

considerato che:

i piccoli comuni, negli ultimi anni hanno subito gli effetti negativi della progressiva riduzione dei servizi urbani essenziali con la conseguente impossibilità di far fronte alle esigenze ordinarie;

i piccoli comuni sono nella maggior parte dei casi carenti di risorse economiche proprie sufficienti, ciò nonostante hanno la necessità e in alcuni casi l'urgenza di programmare interventi strutturali volti alla riqualificazione e recupero degli immobili in particolare pubblici e per tutelare la salvaguardia ambientale

la ristrutturazione degli edifici e in generale il recupero dei centri storici potrebbe produrre impatti positivi in termini di sviluppo del turismo e della piccola economia locale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere apposite iniziative volte ad agevolare i Comuni, di cui all'articolo 1, all'accesso a mutui a tassi agevolati, erogati dalla Cassa depositi e prestiti spa, per il finanziamento di interventi diretti alla riqualificazione territoriale. In particolare per interventi volti alla ristrutturazione di edifici pubblici e soprattutto di istituti scolastici, al recupero dei centri storici e alla promozione turistica nei piccoli comuni, alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(*Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali*)

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.

2. Al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto del principio della sostenibilità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con la società Ferrovie dello Stato Spa e con le aziende di trasporto regionali in caso di ferrovie regionali e previo accordo con le regioni e gli enti locali interessati, promuove, nei piccoli comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica.

3. Ai piccoli comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

6.1

PICCOLI, MALAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «della società ANAS Spa».

6.2

[ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Agenzia del territorio» inserire le seguenti: «in base a perizia di stima predisposta dagli uffici tecnici comunali».

6.3

[PICCOLI, MALAN](#)

Id. em. 6.2

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Agenzia del territorio» inserire le seguenti: «in base a perizia di stima predisposta dagli uffici tecnici comunali».

6.4

[PICCOLI, MALAN](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e non recuperabile all'esercizio ferroviario» inserire le seguenti: «, nonché il sedime delle strade provinciali, regionali e statali dismesse».

6.5

[PICCOLI, MALAN](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «in caso di ferrovie regionali» e dopo le parole: «dei percorsi connessi alla rete ferroviaria» inserire le seguenti: «, e stradale».

6.6

[ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le acquisizioni previste dagli articoli 3, comma 3, lettere *d*) ed *e*), 5 e 6 non si attuano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e i passaggi di proprietà vengono perfezionati con la procedura di cui all'articolo 31, commi 21 e 22 della legge 13 dicembre 1998, n. 448.».

6.7

[PICCOLI, MALAN](#)

Sost. id. em. 6.6

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le acquisizioni previste dall'articolo 3, comma 3, lettere *d*) ed *e*), e dagli articoli 5 e 6 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni, e i passaggi di proprietà vengono perfezionati con la procedura di cui all'articolo 31, commi 21 e 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 6

6.0.1

[MARTELLI, NUGNES, MORONESE](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Recupero e valorizzazione dei cammini storici)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale dei cammini storici integrati nel territorio e nel paesaggio e, al fine di provvedere alla loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alla loro individuazione e

disciplina d'uso.

2. I percorsi viari individuati ai sensi del presente articolo sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, ad uso esclusivo o prevalente a piedi, in bicicletta o, in ogni caso, con modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

3. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità, anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il catasto regionale dei cammini storici di interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita per tutte le strade del territorio regionale o delle province autonome, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale e della provincia autonoma ed è integralmente informatizzata.

5. La documentazione di cui al comma 4 è utilizzata per la predisposizione di strumenti informativi di carattere turistico promozionale, cartacei, quali cartine sentieristiche, oppure informatici.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(*Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose*)

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

Art. 8.

Approvato

(*Sviluppo della rete a banda ultralarga e programmi di e-government*)

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo, previsto dall'Agenda digitale europea, di garantire, entro il 2020, a tutti i cittadini l'accesso alle reti a connessione veloce e ultraveloce e subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le aree dei piccoli comuni, nelle quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65 del 2015 del 6 agosto 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2015, in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, adottata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga.

2. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.

3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti, anche in forma associata, i piccoli comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5.

EMENDAMENTI

8.1

[PICCOLI, MALAN](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «, anche promossi da soggetti sovracomunali di cui il comune è parte».

8.2

[PICCOLI, MALAN](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i collegamenti informatici realizzati in forma associata tra più comuni».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 8

8.0.1

[NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CASTALDI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi al telelavoro)

1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle zone di cui alla presente legge.
2. Per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto e entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti)

1. Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilità, nei piccoli comuni può essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme la rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa convenzione con gli stessi concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
2. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, i piccoli comuni, anche in forma associata, d'intesa con la regione, possono proporre, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali, l'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione da parte del fornitore del servizio postale universale al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. I piccoli comuni possono altresì:
 - a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché

i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;

b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane SpA.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

9.2

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale».

G9.100

[MARINELLO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2541 relativo a «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»,

premesso che:

l'articolo 9, al comma 1, consente nei piccoli Comuni il ricorso alla rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per favorire l'attività di incasso e trasferimento di somme; i commi 2 e 3 attribuiscono ai piccoli Comuni le facoltà di proporre iniziative per lo sviluppo dell'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi, nonché di stipulare apposite convenzioni affinché i pagamenti su conti correnti possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di Comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nonché di affidare a Poste italiane S.p.A. la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo in esame risulta in una formulazione complessa, nella quale il primo periodo è formato da una serie di locuzioni incidentali relative anche al ripristino di uffici postali e al più generale sviluppo dell'offerta complessiva dei servizi postali;

la predetta finalità di ripristinare gli uffici postali, nell'ottica di una valorizzazione della presenza capillare degli uffici postali stessi appartenenti al fornitore del servizio postale universale, non sembra in alcun caso poter essere imposta legislativamente ad una Società per Azioni quotata in borsa come obbligo di riapertura di uffici postali, la cui razionalizzazione è stata già positivamente verificata dai competenti soggetti pubblici e attuata in conformità alla disciplina legislativa e regolatoria vigente. Una tale forzata previsione solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale e diritto europeo e genererebbe conseguenze negative sull'andamento del titolo della Società sul mercato azionario,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere, nel primo provvedimento utile, a chiarire che il ripristino degli uffici postali, come delineato dal comma 2, articolo 9, dell'AS 2541, deve essere inteso non già come un obbligo a carico dei piccoli comuni ma come contenuto di una semplice proposta che può provenire dagli stessi.

G9.100 (testo 2)

[MARINELLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2541 relativo a «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri

storici dei medesimi comuni»;

premesso che:

l'articolo 9, al comma 1, consente nei piccoli Comuni il ricorso alla rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per favorire l'attività di incasso e trasferimento di somme; i commi 2 e 3 attribuiscono ai piccoli Comuni le facoltà di proporre iniziative per lo sviluppo dell'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi, nonché di stipulare apposite convenzioni affinché i pagamenti su conti correnti possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di Comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nonché di affidare a Poste italiane S.p.A. la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo in esame risulta in una formulazione complessa, nella quale il primo periodo è formato da una serie di locuzioni incidentali relative anche al ripristino di uffici postali e al più generale sviluppo dell'offerta complessiva dei servizi postali;

la predetta finalità di ripristinare gli uffici postali, nell'ottica di una valorizzazione della presenza capillare degli uffici postali stessi appartenenti al fornitore del servizio postale universale, non sembra in alcun caso poter essere imposta legislativamente ad una Società per Azioni quotata in borsa come obbligo di riapertura di uffici postali, la cui razionalizzazione è stata già positivamente verificata dai competenti soggetti pubblici e attuata in conformità alla disciplina legislativa e regolatoria vigente. Una tale forzata previsione solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale e diritto europeo e genererebbe conseguenze negative sull'andamento del titolo della Società sul mercato azionario,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere, nel primo provvedimento utile, a chiarire che il ripristino degli uffici postali, come delineato dal comma 2, articolo 9, dell'atto Senato n. 2541, può essere oggetto, da parte di piccoli comuni, solo di una proposta e, non già, di una pretesa nei confronti del fornitori del servizio postale universale

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Diffusione della stampa quotidiana)

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione di un'intesa tra il Governo, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli comuni.

Art. 11.

Approvato

(Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile)

1. I piccoli comuni, anche allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, come definiti al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

2. Ai fini e per gli effetti della presente legge:

- a) per «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;
- b) per «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile» si intendono i prodotti agricoli di cui

all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce i criteri e i parametri che i produttori agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tale requisito da parte delle relative produzioni a chilometro utile.

3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, indetti dai piccoli comuni, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile.

4. Per i fini di cui al comma 3, l'utilizzo dei prodotti di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011 deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

EMENDAMENTI

11.1

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera *a*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, finalizzati a valorizzare le produzioni tipiche e tradizionali».

11.2

[PICCOLI, MALAN](#)

Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «buoni pasto» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Per la promozione della filiera corta o a chilometro utile l'acquisto dei buoni pasto cartacei di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 18 novembre 2005, è effettuato in deroga alle normative sull'obbligo di acquisto tramite CONSIP.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *c*), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

11.3

[ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per la promozione della filiera corta o a chilometro utile nei piccoli comuni, l'acquisto dei buoni pasto ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è realizzato in deroga

alle normative sull'obbligo dei acquisto tramite Consip».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.100

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «per cento» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure in favore delle attività commerciali dei piccoli comuni montani)

1. Al fine di sostenere e promuovere i piccoli esercizi commerciali, nei comuni montani situati al di sopra dei 1.000 metri di altitudine e con popolazione inferiore ai mille abitanti, per il triennio 2017-2019, per i titolari di attività relative alla vendita di generi alimentari di prima necessità, l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è rideterminata nella misura del 20 per cento.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.0.101

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in favore delle attività commerciali dei piccoli comuni montani)

1. Al fine di sostenere e promuovere i piccoli esercizi commerciali, nei comuni montani situati al di sopra dei 1.000 metri di altitudine e con popolazione inferiore ai mille abitanti, per il triennio 2017-2019, per i titolari di attività relative alla vendita di generi alimentari di prima necessità, l'aliquota di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è rideterminata nella misura del 20 per cento.

2. Alle minori «entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

11.0.102

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «per cento» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Misure in favore delle attività commerciali dei piccoli comuni montani)

1. Al fine di sostenere e promuovere i piccoli esercizi commerciali, nei comuni situati nelle province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, per il triennio 2017-2019, per i titolari di attività relative alla vendita di generi alimentari di prima necessità, l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è rideterminata nella misura del 20 per cento.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.0.103

[**BELLOT, BISINELLA, MUNERATO**](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in favore delle attività commerciali dei piccoli comuni montani)

1. Al fine di sostenere e promuovere i piccoli esercizi commerciali, nei comuni situati nelle province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, per il triennio 2017-2019, per i titolari di attività relative alla vendita di generi alimentari di prima necessità, l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è rideterminata nella misura del 20 per cento.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile)

1. I piccoli comuni, nell'ambito del proprio territorio, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, destinano specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i piccoli comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli di cui all'articolo 11, comma 2, lettere *a*) e *b*), della presente legge.

3. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere *a*) e *b*), della presente legge, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale dei prodotti agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini di valore, all'acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Al fine di favorire la vendita dei medesimi prodotti, negli esercizi commerciali di cui al periodo precedente è destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti stessi.

4. È fatta salva, in ogni caso, per gli imprenditori agricoli la facoltà di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

EMENDAMENTI

12.1

[**DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO**](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «possono destinare», con la seguente: «destinano».

12.2

[**MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CASTALDI**](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione e la valorizzazione dei sistemi di pascolo montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.2

[MORONESE, CASTALDI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di incentivazione per la restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i piccoli comuni di cui all'articolo 1 anche in forma associata, possono applicare il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con accordo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entra in vigore della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti i piccoli comuni, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

12.0.3

[MORONESE, CASTALDI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Progetti sperimentali per la riduzione dell'utilizzo di prodotti in plastica per la somministrazione di alimenti)

1. Al fine di realizzare l'economia circolare e disincentivare la produzione di contenitori e stoviglie di plastica, i piccoli comuni di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono avviare progetti sperimentali al fine di ridurre l'utilizzo di contenitori, cannucce e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili utilizzati per la somministrazione di alimenti nelle mense di enti pubblici e privati, ospedali, uffici pubblici e privati, aziende e istituti scolastici».

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane)

1. I piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, svolgono altresì in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. Non è consentito a tale fine il ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate.

2. Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.

EMENDAMENTI

13.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «o unione di comuni montani» inserire le seguenti: «o convenzioni».

13.2

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Id. em. 13.1

Al comma 1, dopo le parole: «mediante unioni di comuni o unione di comuni montani» inserire le seguenti: «o convenzioni».

13.3

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «svolgono» con le seguenti: «possono svolgere».

13.4

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le spese dei piccoli comuni in materia di pubblica sicurezza e di vigilanza urbana sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 50 milioni di euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 3» inserire le seguenti: «e 13, comma 2-bis».

13.5

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai piccoli comuni sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in relazione al divieto all'abbandono di rifiuti, di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo,

per essere destinati alla tutela e alla valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al precedente periodo, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 80 milioni di euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 3» inserire la seguente: «e 13, comma 2-bis.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.1

[MALAN, PICCOLI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Riduzione adempimenti burocratici)

1. Ai piccoli comuni non si applica l'articolo 170 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

13.0.3

[MARTELLI, NUGNES, MORONESE](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure di semplificazione in materia di acquisizione al patrimonio comunale)

1. Per le acquisizioni di cui agli articoli 3, comma 3, lettere *d*) ed *e*), 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La registrazione, trascrizione e voltura catastale del provvedimento di acquisizione al demanio comunale avvengono a titolo gratuito».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Iniziative per la promozione cinematografica)

1. Ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le regioni e le *Film Commission* regionali, ove presenti, predisponde, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.

EMENDAMENTI

14.1

[NUGNES, MORONESE, CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «cinematografica» aggiungere le seguenti: «, teatrale e musicale».

14.2

[NUGNES, MORONESE, CASTALDI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-bis. Le attività di cui al comma 1 possono far parte anche di un itinerario tematico infracomunale come i *festival* anche di artisti da strada».

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(*Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane*)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi.

2. Il Piano di cui al comma 1 è predisposto previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane nonché al collegamento degli stessi con i rispettivi capoluoghi di provincia e di regione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

15.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «montane e collinari;".» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «e montane» con le seguenti: «, montane e collinari;».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano» *con le seguenti:* «Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «e montane» con le seguenti: «montane e collinari;»;

alla rubrica, sostituire, le parole: «e montane» con le seguenti: «, montane e collinari».

15.2

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «e montane» con le seguenti: «montane e collinari;».

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «e montane» con le seguenti: «montane e collinari;»;

sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Trasporti e istruzione nelle aree rurali, montane e collinari».

15.5

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È prevista la possibilità di deroghe alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento e di formazione delle classi ed è favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi».

15.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nei limiti delle risorse di cui al comma 7, le regioni d'intesa con gli enti locali interessati, per far fronte a condizioni di disagio, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpatisi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e ATA necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

3-ter. In deroga alla procedura di cui all'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.

3-quater. Lo Stato, con appositi contributi, copre i costi aggiuntivi per gli studenti dei comuni montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), legati all'accesso agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quando le relative sedi non sono collegate da servizi pubblici con il comune di residenza o sono necessari tempi di viaggio molto rilevanti.

3-quinquies. Al finanziamento delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.7

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nei piccoli comuni caratterizzati da alta specificità montana, sono individuate idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza, al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche in tali comuni. Ai fini dell'equipaggiamento delle aree sono utilizzate le risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-*quinquies*, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

15.8

[NUGNES, MORONESE, CASTALDI](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito del Piano di cui al comma 1 è predisposta specifica sezione per la viabilità comunale atta a predisporre strumenti finalizzati a rendere autosufficienti gli spostamenti nell'ambito del comune dalle auto private anche avvalendosi delle risorse stanziate dal Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge».

15.100

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4-bis della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, prevede che la detrazione per locazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*) del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore degli studenti universitari fuori sede, venga estesa anche agli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate che frequentino Università ubicata in un comune distante almeno 50 chilometri dal comune di residenza"».

G15.100

I Relatori

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2541, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»;

premesso che:

tra le finalità del disegno di legge in esame vi è quella di promuovere il sostenibile sviluppo economico, sociale, culturale ed ambientale dei piccoli comuni nonché quello di favorire la residenza nei medesimi comuni, anche attraverso misure a favore dei residenti e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, tra i quali l'istruzione, la sanità, i servizi socio-assistenziali;

considerato che:

particolare rilevanza assume, per il ripopolamento e la rinascita complessiva dei piccoli comuni, favorire la permanenza delle famiglie con figli piccoli e dei giovani, e a tali scopi essenziale si rivela l'esistenza di buoni istituti scolastici ed in tale senso dovrebbe essere particolarmente considerato l'utilizzo delle risorse stanziate dal disegno di legge a favore dei piccoli Comuni,

impegna il Governo a considerare l'opportunità di prevedere per gli insegnanti che prestano servizio nelle scuole dei piccoli comuni la possibilità di vedersi assegnato un riconoscimento, a livello di assegnazione di punteggio, per il servizio effettivamente prestato in tali scuole.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.1

[COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Spese per il personale delle unioni di comuni)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:

"557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione".

2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte".

3. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

15.0.2

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Id. em. 15.0.1

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Spese per il personale delle unioni di comuni)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:

"557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione".

2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte".

3. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

15.0.3

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «decorrere dall'anno» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni)

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114."»

15.0.4

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni)

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2017 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114".»

15.0.5

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Premialità del personale per i comuni con meno di 5.000 abitanti)

1. Gli articoli 10 e 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

2. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti"

b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 premettere le seguenti parole: "salvo che per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti,".»

15.0.6

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Scambio di personale nei piccoli comuni).

All'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-bis) è aggiunta, in fine, la seguente: "f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni".»

15.0.9

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazione dell'attività amministrativa)

1. I termini per l'associazionismo previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, in materia di unioni di comuni e convenzioni obbligatorie per i piccoli comuni sono sospesi».

15.0.8

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni concernenti la semplificazione dell'attività amministrativa dei piccoli comuni)

1. All'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".
2. All'articolo 1, comma 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo, le parole: "all'anno 2016", sono sostituite con le seguenti: "agli anni 2016, 2017 e 2018".

3. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente: "f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni".

4. Gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono soppressi.

5. Gli articoli 10 e 15, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

6. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "ivi compreso il personale di cui al comma 558", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e che rispettino il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal DM 24 luglio 2014".

7. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 300 milioni di euro per gli anni 2017-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. All'onere derivante dal comma 6, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

15.0.10

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «programmazione»» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti)

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

15.0.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEQ](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti)

1. All'articolo 170 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello."»

15.0.11

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti)

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione"».

15.0.12

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme di semplificazione)

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma».

15.0.13

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazione per la redazione dei bilanci)

1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2017».

15.0.14

[COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

15.0.15

[COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Vincoli all'acquisto di immobili)

1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "gli enti territoriali e" sono soppresse».

15.0.16

[COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio)

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo le parole: "gli enti locali" inserire le seguenti: ", ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,".

2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».

15.0.17

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5.000 abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)

1. Per il triennio 2016-2018, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni

immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui».

15.0.18

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)

1. Per il triennio 2017-2019, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2017 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui».

ARTICOLI 16 E 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO

L'ARTICOLO 17

17.0.100

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Trasferimenti erariali)

1. I trasferimenti erariali a favore dei piccoli comuni, sono incrementati di una percentuale pari a quella dell'aumento delle entrate erariali dello Stato verificato trimestralmente rispetto alle previsioni

contenute nella legge di bilancio per ciascun anno di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 si provvede altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad istituire presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un registro nel quale sono iscritte tutte le imprese e le attività che usufruiscono dei trasferimenti erariali ai sensi del presente articolo. Il registro è reso pubblico mediante il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente» .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2541 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.3 parere contrario, in quanto la proposta è volta a trasformare in obbligo la facoltà, anche per le Regioni e gli enti locali, di promuovere l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, in tal modo ledendo l'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta;
- sull'emendamento 3.100 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 6, in quanto la disposizione, volta a prevedere che le Regioni agevolino, con un finanziamento pari al 40 per cento, le operazioni di acquisto di terreni, presenta carattere impositivo e un contenuto di eccessivo dettaglio;
- sull'emendamento 5.1 parere contrario, in quanto la proposta, volta a trasformare in obbligo la facoltà, per i piccoli Comuni, di adottare misure di riqualificazione immobiliare, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;
- sull'emendamento 6.0.1 parere non ostativo, a condizione che le disposizioni contenute al comma 1 e al comma 4 siano riformulate come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Regioni e alle Province autonome;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo osservando quanto segue: sarebbe opportuno, al fine di coordinare l'articolo 9 con la legislazione vigente in materia di riscossione sostituire il comma 1 di tale articolo con il seguente: «Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 che prevedono anche l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.»;

sarebbe altresì opportuna la seguente modifica all'articolo 15: «Al comma 1, dopo la parola: «Piano» inserire le seguenti: «per i servizi strumentali».».

Esprime inoltre parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.1, 6.6, 6.7, 6.0.1, 8.0.1, 9.2, 11.2, 11.3, 12.1, 13.4, 13.5, 13.0.3, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.7 (limitatamente al comma 2), 15.0.10 (limitatamente al comma 2), 15.0.12, 15.0.13, 15.0.15, 15.0.17, 15.0.18, 3.100, 17.0.100, 11.0.100, 11.0.101, 11.0.102, 11.0.103, 15.100 e 3.104.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.10, 15.0.9, 15.0.14, 3.101 e 5.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2541:

sull'articolo 3, il senatore Mauro Maria Marino avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 10, la senatrice Parente avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 13.1, identico all'emendamento 13.2, e 13.3 la senatrice Blundo avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto di astensione e un voto contrario; sull'articolo 14, il senatore Berger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 15, la senatrice Blundo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Airola, Amati, Anitori, Bubbico, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Fattori, Fissore, Gambaro, Gentile, Lucherini, Lumia, Mangili, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Sposetti, Tocci e Valentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti e Valdinosi, per attività della 10a Commissione permanente; Casson e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Mirabelli e Molinari, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Di Biagio, Longo Fausto Guilherme e Zin, per partecipare a incontri internazionali.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, costituzione e Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario ha proceduto alla propria costituzione e all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: senatore Pier Ferdinando CASINI;

Vice Presidenti: senatore Mauro Maria MARINO e il deputato Renato BRUNETTA;

Segretari: senatori Karl ZELLER e Paolo TOSATO.

Disegni di Legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro ambiente

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (2920)

(presentato in data 27/9/2017);

C.3916 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro giustizia

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli:

a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013;

b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 (2921)

(presentato in data 27/9/2017);

C.2801 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.3132);

Onn. Ascani Anna, Agostini Luciano, Amato Maria, Antezza Maria, Arlotti Tiziano, Basso Lorenzo, Becattini Lorenzo, Berlinghieri Marina, Bonomo Francesca, Bossa Luisa, Camani Vanessa, Cani

Emanuele, Capone Salvatore, Carella Renzo, Carloni Anna Maria, Carrescia Piergiorgio, Carrozza Maria Chiara, Cimbro Eleonora, Ciraci Nicola, Cominelli Miriam, Coppola Paolo, Crivellari Diego, De Menech Roger, Di Maio Marco, Di Salvo Titti, D'Ottavio Umberto, Famiglietti Luigi, Fontana Cinzia Maria, Fregolent Silvia, Gasparini Daniela Matilde Maria, Ghizzoni Manuela, Giuliani Fabrizia, Giulietti Giampiero, Grassi Gerolamo, Gribaudo Chiara, Lacquaniti Luigi, Lodolini Emanuele, Malisani Gianna, Malpezzi Simona Flavia, Manzi Irene, Marchi Maino, Minnucci Emiliano, Mongiello Colomba, Morani Alessia, Moretto Sara, Moscatt Antonino, Narduolo Giulia, Pagani Alberto, Pastorelli Oreste, Patriarca Edoardo, Piccolo Salvatore, Porta Fabio, Quintarelli Giuseppe Stefano, Ribaudo Francesco, Rigoni Andrea, Romanini Giuseppe, Romano Andrea, Rubinato Simonetta, Sani Luca, Senaldi Angelo, Sgambato Camilla, Stumpo Nicola, Taricco Mino, Tentori Veronica, Venittelli Laura, Vico Ludovico, Zan Alessandro, Zardini Diego
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative (2922)
(presentato in data 27/9/2017).

C.2950 approvato dalla Camera dei Deputati

Disegni di Legge, assegnazione

In sede referente

11^a Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Fucksia Serenella, Sen. Quagliariello Gaetano

Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti (2918)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 27/09/2017)

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:

documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa (COM (2017) 206 definitivo) (Atto comunitario n. 426), alla 11^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1^a, 3^a e 14^a;

documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione (COM (2017) 240 definitivo) (Atto comunitario n. 427), alla 10^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (COM (2017) 291 definitivo) (Atto comunitario n. 428), alla 5^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

documento di riflessione sul futuro della difesa europea (COM (2017) 315 definitivo) (Atto comunitario n. 429), alla 4^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

documento di riflessione sul futuro delle finanze UE (COM (2017) 358 definitivo) (Atto comunitario n. 430), alla 5^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della difesa, con lettera in data 19 settembre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - lo schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi (n. 463).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 17 ottobre 2017.

Le Commissioni 3a e 5a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro l'11 ottobre 2017.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 settembre 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione concernente la nomina per la durata di un anno a decorrere dall'11 settembre 2017, della dottoressa Paola De Micheli a Commissario

straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13^a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 27 settembre 2017, ha inviato una nota concernente alcuni *errata corrigere* alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis).

La predetta documentazione (Doc. LVII, n. 5-bis - *errata corrigere*) è stata trasmessa alla 5a Commissione permanente, nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 26 settembre 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM (2017) 489 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 2^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 9 novembre 2017.

Le Commissioni 3^a, 6^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 2^a Commissione entro il 2 novembre 2017.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori D'Ambrosio Lettieri, Paolo Romani e Cassano hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00724 del senatore Mandelli ed altri.

Il senatore Floris ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00836 della senatrice De Biasi ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00724, del senatore Mandelli ed altri, pubblicata il 2 febbraio 2017, deve intendersi riformulata come segue:

MANDELLI, Paolo ROMANI, AZZOLLINI, SERAFINI, ZUFFADA, RIZZOTTI, Mariarosaria ROSSI, FLORIS, SCIASCIA, MALAN, BOCCARDI, ALICATA, RAZZI, CERONI, CALIENDO, PALMA, MINZOLINI, PELINO, PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ, GASPARRI, GALIMBERTI, D'ALÌ, PAGNONCELLI, PICCINELLI, CENTINAIO, CANDIANI, ALBERTINI, MANCUSO, VICECONTE, GUALDANI, PERRONE, ZIZZA, LIUZZI, FUCKSIA, BIGNAMI, Giovanni MAURO, RICCHIUTI, ZANONI, SPOSETTI, LAI, Stefano ESPOSITO, SILVESTRO, SANTINI, COCIANCICH, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI, MUNERATO, BISINELLA, BELLOT, ROMANO, CASSANO, D'AMBROSIO LETTIERI - Il Senato,

premesso che:

l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) è un organo decentrato dell'Unione europea, con sede a Londra, che conta circa 1.000 dipendenti; il suo compito principale è di tutelare e promuovere la sanità pubblica e la salute degli animali mediante la valutazione ed il controllo dei medicinali per uso umano e veterinario;

l'EMA è responsabile, in via principale, della valutazione scientifica delle domande finalizzate ad ottenere l'autorizzazione europea di immissione in commercio per i medicinali (procedura centralizzata);

a seguito del *referendum* del 23 giugno 2016, che ha posto fine all'adesione del Regno Unito all'Unione europea, e stanti gli effetti che l'uscita di tale Paese determinerà per il sistema sanitario dell'Unione (dalla ricerca e sviluppo per i prodotti farmaceutici, alla spesa sanitaria e farmaceutica, al commercio e agli investimenti, alla regolamentazione del settore), l'EMA dovrà trasferire la propria

sede in un'altra delle 27 nazioni dell'Unione;

il *referendum* è destinato a produrre effetti nel Regno Unito anche per il sistema sanitario dell'Unione europea, dalla ricerca e sviluppo per i prodotti farmaceutici, alla spesa sanitaria e farmaceutica, al commercio e agli investimenti, alla regolamentazione del settore;

dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, l'EMA dovrà dunque trasferire la propria sede in un'altra delle 27 nazioni dell'Unione;

l'Italia rappresenta uno dei più importanti produttori farmaceutici in Europa ed è uno dei Paesi fondatori dell'Unione;

la Lombardia, in particolare, è la prima regione italiana nel settore farmaceutico con 28.000 addetti, più altri 18.000 che lavorano nell'indotto, ed investe ogni anno 7 miliardi di euro in ricerca e innovazione;

anche nel campo biomedicale la Lombardia, con oltre 800 imprese, 30.000 dipendenti e il 49 per cento del fatturato nazionale, è la prima regione nel settore dei dispositivi medici. La provincia di Milano, in particolare, è l'area a maggiore concentrazione di imprese, con circa il 61 per cento delle imprese lombarde, e quasi l'80 per cento del fatturato prodotto nella regione;

nel mese di settembre 2016, è stata avanzata ufficialmente la candidatura di Milano, a seguito di un vertice tenutosi alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e, per il governo, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, oltre che del rettore dell'università degli studi di Milano Gianluca Vago e dell'imprenditrice Diana Bracco;

anche il direttore generale dell'AIFA, Mario Melazzini, ha riconosciuto che, con l'arrivo dell'EMA a Milano, la città potrebbe consolidare il proprio *status* di polo europeo delle biotecnologie al servizio della salute;

la candidatura di Milano è stata, infine, suggellata dal "patto per Milano", documento contenente gli obiettivi strategici per la città condivisi da Comune e Governo, firmato il 13 settembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, Matteo Renzi e dal sindaco Giuseppe Sala; considerato, inoltre che:

il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, subito dopo l'esito del *referendum* britannico, ha avanzato la proposta di candidatura dell'Italia, ed in particolare di Milano, ad ospitare la nuova sede dell'EMA, assicurando l'impegno del Governo in tal senso;

il Ministro ha annunciato, infatti, che il Governo ha messo in bilancio un investimento di 56 milioni di euro che servirà per costruire la futura sede dell'EMA;

il 6 luglio 2016, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha dichiarato che: "Milano, una delle città con la più alta vivibilità in Europa, si candida all'eventuale ricollocamento dell'Autorità bancaria europea (ABE) e dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), forte di una ottima rete infrastrutturale, dieci università, investimenti per l'area post Expo e un mercato immobiliare in piena ripresa";

il 31 agosto 2017, il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, al termine di un incontro con il direttore esecutivo dell'EMA, Guido Rasi, ha evidenziato la necessità che "la selezione della nuova sede dell'Agenzia Europea per il Farmaco avvenga sulla base di criteri oggettivi, elaborati a livello europeo con l'obiettivo di rendere il più economico ed efficace possibile il suo funzionamento nell'interesse dei cittadini";

come ricordato dallo stesso presidente Tajani, i 6 criteri individuati dalla Commissione dell'Unione europea e dall'EMA sono: garanzia che l'agenzia sia pienamente operativa nel momento in cui dovrà lasciare Londra e il Regno Unito; facilità di accesso alla nuova sede; esistenza di scuole per circa 600 studenti figli del personale; accesso al mercato del lavoro e assistenza sanitaria per le 900 famiglie del personale; continuità operativa e distribuzione geografica tra le diverse agenzie europee;

l'Italia possiede tutti i requisiti per ospitare l'EMA, considerato anche che è uno dei più importanti produttori farmaceutici in Europa, che l'industria italiana è in grande crescita e vanta un *export* pari al 71 per cento della produzione, a testimonianza di una vocazione internazionale che andrebbe riconosciuta e premiata;

da indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, sembrerebbe che la candidatura di Bratislava sia, al momento, la più accreditata e, quindi, in vantaggio rispetto a quella di Milano, impegna il Governo a sostenere concretamente la candidatura di Milano a sede dell'EMA e porre in essere tutte le iniziative necessarie in tal senso, rappresentando questa scelta una grande opportunità culturale e economica, nonché uno stimolo per valorizzare il patrimonio scientifico nel campo sanitario del nostro Paese.

(1-00724) (Testo 2)

Mozioni

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#) - Il Senato,

premesso che:

l'EMA, European medicine agency, istituita nel 1995, è responsabile della valutazione scientifica, della supervisione e del monitoraggio della sicurezza dei medicinali nella UE, ed è essenziale per il funzionamento del mercato unico dei medicinali al suo interno;

l'Agenzia è uno snodo cruciale per la vita dell'industria e dei cittadini europei. Secondo Farmindustria, il settore italiano, con la Lombardia come primo centro propulsore, ha, fra personale diretto e indiretto, 130.000 addetti, 30 miliardi di euro di produzione (di cui 21 miliardi di *export*) e 2,7 miliardi di investimenti (1,5 sul versante della ricerca e sviluppo e 1,2 sul lato produttivo). Il settore farmaceutico in Italia può essere considerato la prima industria europea per crescita cumulata dell'*export* (dal 2010 al 2016, con un aumento del 52 per cento), a un pochissima distanza da quella tedesca per ordine di grandezza complessiva;

tra le città europee candidate ad ospitare l'importante Agenzia, che deve lasciare Londra a seguito della Brexit, Milano risulta essere quella più qualificata;

il capoluogo lombardo è, a tutti gli effetti, una città dal respiro internazionale (grazie anche agli investimenti fatti per Expo 2015), presenta una posizione ideale sotto il profilo logistico, ha ottimi indici di sicurezza e vanta strutture formative di eccellenza in ambito europeo;

lo "zoccolo duro" manifatturiero e di innovazione con cui si confronterebbe l'Agenzia a Milano appare corposo nella sostanza, diversificato nelle sue specializzazioni e profondamente vitale nella sua natura di lungo periodo;

secondo l'ufficio studi di Assolombarda, dalle università milanesi, dai suoi centri studi e dalle sue imprese, nel 2015 sono stati pubblicati 11.600 articoli scientifici, di cui 6.200 nel campo della scienza della vita. Il 15 per cento della popolazione opera nelle università. La metà dei farmaci sperimentali per terapie avanzate al vaglio dell'EMA è stata concepita nel capoluogo lombardo;

la candidatura di Milano a sede dell'EMA, a seguito dell'intuizione e proposta del presidente della Regione Maroni, ha visto unite e compatte le istituzioni: Governo, Regione Lombardia, Comune di Milano, sistema economico e imprenditoriale oltre al mondo accademico e delle *life science*;

il 25 settembre il presidente della Regione Lombardia con il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, e con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si sono recati a Bruxelles a promuovere, con un atto ufficiale, la candidatura di Milano ad ospitare l'Agenzia, dimostrando sia una compattezza di intenti tra le varie istituzioni sia come il "*dossier* milanese" sia senza dubbio il più forte nei confronti degli altri pretendenti;

l'EMA sarebbe ospitata nel grattacielo Pirelli, disponibile in tempi molto rapidi, in quanto una parte dei lavori di adattamento per ospitare l'Agenzia sono già iniziati e i fondi per completare le opere necessarie sono stati già stanziati. L'EMA a Milano potrebbe essere operativa già dal 1° marzo 2019; secondo il progetto per il *restyling* del "Pirellone", sono previste 1.430 postazioni di lavoro distribuite su una superficie di 13.500 metri quadrati, 60 sale riunioni da 8 a 32 posti, e 8 sale conferenze da 22 a 350 posti, e logisticamente l'edificio rappresenterebbe l'ambiente giusto per gli 890 dipendenti dell'Agenzia, che lavorano con 3.700 tecnici;

l'EMA a Milano, assieme ai già esistenti Joint research centre di Ispra vicino a Varese, all'European food safety authority (l'Autorità europea per la sicurezza alimentare) con sede a Parma, potrebbe

costituire un polo scientifico e di cooperazione per la ricerca unico in ambito continentale, abbracciando settori importanti e correlati tra loro quali le scienze della vita, l'alimentazione e la nutrizione,

impegna il Governo a sostenere con determinazione, presso le competenti sedi comunitarie, la candidatura di Milano a sede dell'EMA, affinché non venga sprecata un'occasione unica di crescita in termini scientifici, di prestigio internazionale e di indotto occupazionale per l'intero Paese.

(1-00837)

[BARANI](#), [MAZZONI](#), [AMORUSO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#) - Il Senato, premesso che:

l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) è un'agenzia comunitaria dell'Unione europea, cui è affidato il compito di effettuare delle valutazioni sui medicinali;

la sua istituzione è stata immaginata, tra l'altro, con l'obiettivo di favorire il libero mercato dei farmaci tra i Paesi membri dell'Unione;

con l'EMA si è, altresì, provveduto a ridurre i costi che le case farmaceutiche erano chiamate annualmente ad affrontare per ottenere l'approvazione, in ciascun Paese membro, alla commercializzazione dei propri prodotti in Europa;

tra le attività dell'Agenzia vi è la tutela e la promozione della sanità pubblica e della salute degli animali, anche attraverso la valutazione ed il controllo dei medicinali e dei vaccini per uso umano e veterinario;

fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1995, l'EMA ha sede a Londra;

considerato che:

in data 23 giugno 2016, i cittadini del Regno Unito, attraverso lo svolgimento di un *referendum*, hanno decretato di porre fine all'adesione del Paese all'Unione europea che ebbe inizio nel 1973;

a seguito di tale esito referendario, si rende necessario, dunque, trasferire altrove la sede dell'EMA;

l'Italia ha avanzato la candidatura dell'Italia a ospitare la nuova sede;

tra i 27 Paesi aderenti all'Unione europea, l'Italia rappresenta uno dei più importanti produttori farmaceutici in Europa, oltre a essere tra i Paesi fondatori dell'Unione stessa;

il Governo italiano ha già provveduto ad inserire in bilancio i costi relativi alla realizzazione di una struttura atta a ospitare la nuova sede dell'EMA;

la Lombardia è la regione italiana che ha tra i propri settori di eccellenza quello sanitario e quello farmaceutico;

anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato la candidatura del capoluogo lombardo a ospitare la nuova sede dell'EMA, ufficializzata nel settembre 2016 a seguito di un vertice tra il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, in rappresentanza del Governo,

impegna il Governo a sostenere concretamente la candidatura di Milano a sede dell'EMA, ponendo in essere tutte le iniziative necessarie a tale scopo.

(1-00838)

Interrogazioni

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [MORRA](#) - Al Ministro della difesa - Premesso che:

il giorno 24 settembre 2017, durante un "air show" (esibizione in volo di velivoli civili e militari, tra cui le "frecce tricolori"), un velivolo caccia militare tipo Eurofighter del reparto sperimentale volo dell'Aeronautica militare, pilotato dal capitano "pilota collaudatore sperimentatore" Gabriele Orlandi di 36 anni, è precipitato nel mare di Terracina (Latina) durante lo svolgimento del suo programma acrobatico. Il tragico incidente ha causato la morte del giovane pilota, davanti allo sgomento di tutti gli spettatori, tra cui amici, colleghi e, stando a quanto si apprende da "la Repubblica" dello stesso giorno, i familiari;

la tragedia genera sicuramente tanta solidarietà e vicinanza nei confronti dei familiari e delle persone care del giovane e talentuoso professionista (uno dei migliori piloti militari che la forza armata avesse tra i suoi ranghi) che certamente non meritava di morire in quel modo dopo aver trascorso tutta la sua giovane vita impegnandosi a raggiungere l'ambizioso, faticoso e difficile obiettivo di servire il Paese volando sui velivoli caccia di ultima generazione, quali sono gli Eurofighter dell'Aeronautica militare italiana in servizio per la protezione dei nostri cieli e per onorare gli obiettivi strategici della difesa. Inoltre, il capitano Gabriele Orlandi era qualificato "pilota collaudatore sperimentatore", qualifica pregiata e di altissima valenza professionale che ha raggiunto dopo un lungo, intenso, durissimo e anche molto costoso programma di addestramento in una delle scuole di sperimentazione negli Stati Uniti. Tuttavia, a parere degli interroganti, la triste vicenda stimola anche e ancora una volta una seria riflessione sul valore, l'importanza e i costi (purtroppo anche di vite umane) associati alle manifestazioni aeree, che certo non sono giustificate da una difesa del Paese *stricto sensu*;

a parere degli interroganti, gli *air show* o "spettacoli dell'aria" contengono in sé, come questa tragica vicenda racconta, il potenziale e reale costo di vite umane. Vite che peraltro, volendo distaccarsi per un attimo dalla vicenda umana, rappresentano un vero e proprio capitale per il Ministero della difesa e per il Paese tutto. Infatti, l'addestramento di giovani e valenti piloti militari costa molto denaro pubblico (il solo corso di sperimentazione negli Stati Uniti può costare all'amministrazione cifre non lontane da 1.5 milioni di euro *pro capite*), che trova la sua unica *ratio* nel fine di preparare professionisti specializzati nella particolarissima e delicata attività della sperimentazione in volo degli aeromobili, allo scopo di supportare quindi i reparti operativi dell'Aeronautica militare a dotarsi di velivoli sempre più capaci di proteggere i nostri cieli da attacchi esterni, e non certo per esibizioni aeree al pari di spettacoli di puro intrattenimento. Il capitano Gabriele Orlandi svolgeva un importantissimo lavoro di sperimentazione che contiene in sé, ovviamente, dei rischi analizzati e conosciuti dal pilota, ma che non si possono accettare per diletto o per interessi sicuramente molto lontani da quello collettivo della difesa, quali ad esempio questi "spettacoli dell'aria";

la PAN (pattuglia acrobatica nazionale) o "frecce tricolori" è il reparto dell'Aeronautica militare deputato a rappresentare l'Italia nelle manifestazioni aeree e nei saloni internazionali, ma non tutti sanno che nei vari *air show* partecipano anche velivoli ed equipaggi del reparto sperimentale volo (RSV). Ad esempio, nel corso dell'ultima stagione di manifestazioni aeree in Italia e anche all'estero, oltre alle frecce tricolori, si sono esibiti diversi tipi di velivoli del RSV con equipaggi di qualificati piloti collaudatori sperimentatori, il cui impiego andrebbe assolutamente valutato ed economizzato, dato l'elevato livello di professionalità raggiunta, anche in termini di tempo e costi per formare ciascuno sperimentatore, e dato il delicato, unico e pregiatissimo lavoro di sperimentazione che svolgono e a cui, inevitabilmente, sottraggono così preziosissime energie, tempo e risorse;

l'attività di sperimentazione in volo, in quanto attività di uno degli enti obbligati dalla legge alla tenuta della contabilità analitica industriale, dovrebbe essere in grado di fornire in tempo reale e immediatamente i dati attuali e storici sui costi associati a tutte le attività effettuate, tra cui gli *air show* e anche l'addestramento finalizzato alla partecipazione del reparto sperimentale volo a tutte le manifestazioni aeree nazionali e internazionali. Infatti, la partecipazione a questi veri e propri spettacoli comporta per i piloti sperimentatori del RSV un addestramento dedicato che consta di numerosi e di fatto pericolosi voli, che si sviluppano principalmente sul cielo-campo dell'aeroporto militare di Pratica di mare (Roma), dove tra l'altro lavorano migliaia di persone civili e militari, per una notevole parte dell'anno (generalmente tra aprile e settembre), con ovviamente l'impiego di velivoli che vengono così sottratti ad attività di sperimentazione e, a volte, anche alle continue e fondamentali attività di addestramento dei reparti operativi dell'Aeronautica militare. Al costo dei piloti, va poi aggiunto quello di tutto il personale di terra (manutentori-tecnici), dedicato all'approntamento e alla manutenzione dei velivoli impegnati per le manifestazioni, e inviato per interi fine settimana insieme con gli stessi piloti nelle diverse sedi previste dal programma in Italia e all'estero (missioni pagate sempre dai contribuenti) per supportare le manifestazioni aeree;

considerato che:

il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, in un'audizione presso la 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato, risalente al 2016, aveva confermato la tenuta nel suo comparto della contabilità analitica industriale (con il sistema telematico "SiLEF"). Dunque, dovrebbero essere immediatamente disponibili e fruibili in tempo reale i rendiconti dettagliati dei costi, comprensivi dell'andamento annuale del costo orario del personale sperimentatore (almeno negli ultimi 5 anni) a carico dell'amministrazione e quindi dei contribuenti per quanto concerne queste esibizioni di cui, a giudizio degli interroganti, trarrebbe beneficio soprattutto il mondo industriale che avrebbe così una vetrina *gratis* (offerta dal contribuente) dei velivoli prodotti. Infatti, questi spettacoli non servono alla nostra Aeronautica già sponsorizzata dall'ente preposto alle manifestazioni aeree, ovvero il 313° gruppo "frecce tricolori", che porta orgogliosamente il tricolore in Italia e nel mondo mostrando l'esempio di professionalità della nostra forza armata;

i costi di queste esibizioni non vengono mai resi pubblici, come non viene reso noto sul sito dell'Aeronautica, nella sezione "Eventi", lo stesso programma delle manifestazioni aeree del reparto sperimentale volo;

gli interroganti ritengono che, se gli italiani sapessero che il costo per le esibizioni in volo di velivoli militari pregiati come l'Eurofighter e il Tornado è paragonabile, se non superiore, al costo delle frecce tricolori, difficilmente troverebbero entusiasmante lo "spettacolo" di questi aerei. In particolare un'ora di volo di un Eurofighter pilotato da un pilota collaudatore sperimentatore potrebbe costare più di un'ora di volo dell'intera pattuglia acrobatica nazionale composta di 10 velivoli MB339. Se a questo si aggiunge l'inestimabile costo della perdita di una vita umana, come accaduto a Terracina, che l'amministrazione ha peraltro formato e addestrato impiegando tempo e risorse pubbliche affinché potesse effettuare le delicate e importantissime attività di sperimentazione in volo, necessarie alla difesa (e non per gli spettacoli della domenica), la spesa per sostenere questi spettacoli e ogni sorta di inutile giustificativo risultano difficilmente comprensibili;

inoltre, risulta agli interroganti che, al fine di giustificare l'uso improprio dei piloti e dei costosissimi mezzi aerei dedicati alla sperimentazione, nelle ceremonie militari (cambi di comando, celebrazioni di anniversari o altre ceremonie interne), vengono fatti passare quei sorvoli e quelle acrobazia come "attività di addestramento alla formazione",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno rendere noti i costi degli ultimi 5 anni afferenti a tutte le attività di *air show* in cui è stato coinvolto il personale del reparto sperimentale volo, comprensivi di tutti i voli e le spese per l'addestramento, il trasferimento e il supporto logistico di tali eventi, nonché il programma annuale di manifestazioni di questo tipo a cui il RSV è chiamato a partecipare;

quali siano le motivazioni per cui il programma stesso non viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e se non valuti l'opportunità, per ragioni di trasparenza, di mettere in evidenza anche i costi associati a ciascuna manifestazione, compresi i costi di addestramento e supporto logistico;

quali iniziative, ritenga di assumere al fine di limitare il coinvolgimento del reparto sperimentale di volo in manifestazioni dimostrative, che comportano ingenti costi e soprattutto, a parere degli interroganti, inaccettabili rischi non solo per i piloti sperimentatori (formati ed addestrati principalmente per attività di alta valenza professionale che concorrono al potenziamento dello strumento militare utile e necessario per la difesa del nostro Paese) ma anche per tutte le persone a terra esposte, soprattutto durante i voli di addestramento, alle presentazioni effettuate sulla base di Pratica di mare;

se risulti l'utilizzo dei velivoli militari da parte del personale dell'Aeronautica militare allo scopo di effettuare parate o sorvoli in ceremonie non ufficiali interne alla stessa forza armata e, in caso affermativo, quali siano i costi annuali sostenuti per tale scopo, soprattutto da parte degli enti obbligati alla tenuta di una contabilità analitica industriale.

(3-04015)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[**LAI, ANGIONI, CUCCA**](#) - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

ad agosto 2017, in sede di conversione, il decreto sud (decreto-legge n. 91 del 2017) è stato integrato da numerosi emendamenti approvati dal Parlamento; con l'approvazione di uno degli emendamenti presentati, viene destinata alle tonnare fisse, prive di quota, iscritte all'apposito elenco nazionale dopo apposita domanda, una quota dell'aumento delle quote di pesca del tonno rosso assegnate dalla UE all'Italia; rilevato che:

attualmente, al di là dell'elenco comunicato dal Ministero e recepito dalla UE, sono attive e ammesse alla pesca tre sole tonnare fisse;

per tali tonnare non è prevista, a differenza di tutti gli altri operatori abilitati alla pesca del tonno rosso in Italia, un'attribuzione individuale delle quote, considerato che da quando è stata istituita la quota per le tonnare, non si è mai attribuita al sistema tonnara fissa una quantità sufficiente a garantire la stabilità economica, sia complessiva che per singolo impianto, in contrasto con la normativa ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) ed europea;

l'attribuzione di nuove quote ad altri soggetti e quindi l'ammissione alla pesca, come è stato disposto dalla normativa citata, non può avvenire prima del raggiungimento del *break-even* dei soggetti già attivi, e comunque sino a quando gli impianti esistenti non siano in grado di coprire la quota, anche al fine di evitare l'anti-economicità dell'attività imprenditoriale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;

quali siano le tonnare iscritte nell'apposito elenco e non attive, e da quanto tempo sia registrata l'inattività;

quale sia la procedura con la quale, tenuto conto della normativa europea e nazionale, si intenda dare seguito alla normativa approvata dal Parlamento;

quale sia l'orientamento in merito alla destinazione dell'aumento della quota di tonno rosso che sarà attribuita dall'UE all'Italia.

(3-04016)

DE PETRIS - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

l'Unione sindacale di base ha indetto uno sciopero cittadino a Roma per il 29 settembre 2017 per protestare contro i processi di privatizzazione dei servizi pubblici, le dismissioni delle aziende partecipate e gli sfratti, a difesa e potenziamento del trasporto pubblico e di una vera politica dell'abitare in grado di rispondere ai bisogni di migliaia di famiglie senza casa, nonché per il lavoro e l'inclusione sociale dei e delle migranti e richiedenti asilo;

nell'ambito di tale sciopero, l'USB ha chiesto l'autorizzazione alla questura per svolgere nel pomeriggio, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, una manifestazione nei giardini di piazza Indipendenza, al fine di esprimere la solidarietà dei lavoratori e delle lavoratrici nei confronti dei e delle migranti e richiedenti asilo, che, dopo essere stati estromessi con la forza da un palazzo sfitto in cui abitavano da anni, hanno subito in quella piazza violenti e ripetuti attacchi da parte della Polizia;

da mesi, a Roma, la Questura vieta con motivazioni generiche manifestazioni di qualsiasi tipo, *sit-in*, comizi, volantinaggio, impedendo l'esercizio di libertà costituzionali come il diritto a manifestare, divieto tanto più grave in questo caso, perché coarta una protesta legata ad uno sciopero, anch'esso diritto costituzionale;

dovrebbe essere interesse delle istituzioni della Repubblica garantire tali diritti, a maggior ragione qualora essi siano esercitati per diffondere un messaggio di solidarietà e di inclusione sociale contro la xenofobia e il razzismo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le motivazioni per cui la Questura di Roma abbia vietato la manifestazione del 29 settembre a piazza Indipendenza;

quali misure intenda assumere per garantire l'esercizio del diritto a manifestare, affinché la Questura revochi il divieto e receda per il futuro da decisioni lesive del diritto costituzionale dei cittadini a manifestare, liberamente e pacificamente.

(3-04017)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MANGILI, GIROTTI, PAGLINI, PUGLIA, CAPPELLETTI, LEZZI, MARTELLI, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, MARTON, SERRA, MORONESE - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che da un articolo pubblicato, in data 21 settembre 2017, sul quotidiano "varesenews.it" si apprende la seguente notizia: «Il governo di Roma si muova, può evitare il fallimento di Pedemontana. È questa la richiesta del presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni. Un tentativo di evitare il paventato fallimento della società che gestisce l'autostrada del Nord Milano, trasformatasi da sogno a incubo. Un fallimento che non si sa quali conseguenze potrà avere (l'opera in ogni caso c'è e non sono comunque previste espansioni, ad oggi) ma che rischia di diventare anche un autogol per un intero territorio. Maroni ha incontrato il ministro Delrio "sull'atto aggiuntivo della Pedemontana, che è fermo al Governo da mesi". Si parla dell'atto tra Concessioni Autostradali Lombarde (il concedente, società 50/50 Anas-Infrastrutture Lombarde) e la concessionaria Pedemontana Lombarda, appunto la società oggi a rischio. Un passaggio che consentirebbe la defiscalizzazione, con relativo "ossigeno" ai bilanci di Pedemontana. "Ho chiesto un incontro per capire, anche in vista della richiesta di fallimento di Pedemontana, adesso che è stato nominato un perito e abbiamo un po' di tempo, almeno 60 giorni credo, se il Governo sblocca questo atto aggiuntivo. Una cosa tecnica, che significa, anche dal punto di vista della richiesta di fallimento, un cambiamento radicale e toglierebbe ogni argomento alla richiesta di fallimento". Tra le voci che rimangono critiche sulla strategia del sistema autostradale c'è Legambiente. "Oggi il Presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, chiede al Governo di salvare ancora una volta Pedemontana, rivendicando la grande operazione fatta per lo sviluppo del territorio. - dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia - Le chiediamo, Presidente Maroni, a cosa serve avere una Lombardia autonoma se i soldi si buttano ancora in opere inutili e insostenibili?". Legambiente ricorda anche le parole spese dall'associazione nel 2012, quando si profetizzava che "lo strumento del project financing si è rivelato un enorme fallimento, visto che per ora i cantieri sono stati aperti solo grazie ad un pesante intervento della Cassa Depositi e Prestiti ed alle garanzie pubbliche contenute nei piani finanziari di Pedemontana, Tem e Brebemi". "Da troppo tempo Regione Lombardia spreca risorse investendo solo in nuove lingue di asfalto quando le opere di cui avremmo bisogno sono altre, a partire dalla mobilità collettiva e dal trasporto merci su ferro", diceva Legambiente. Di diverso avviso il vasto fronte politico che invece ha sostenuto lo sviluppo della Pedemontana e più in generale del sistema autostradale lombardo, cresciuto negli anni dieci del XXI secolo anche con BreBeMi (altrettanto in sofferenza) e con le Tangenziali esterne. Ora si bussa alla porta di Roma per salvare il sistema, mentre prosegue la programmazione di nuovi interventi, come la superstrada Boffalora A4-Vigevano, prolungamento dell'esistente tratta da Malpensa»;

considerato che:

il quotidiano "ilgiorno" del 23 settembre riporta che: «Il Tribunale concede ancora due mesi di respiro ad Autostrada Pedemontana Lombarda e la Regione si rimette in moto nel tentativo di mettere nuova benzina nel motore di un cantiere fermo ormai da quasi due anni dopo il taglio del nastro della tratta B1 fra Lomazzo e Lentate sul Seveso. Un'impresa disperata, perché per salvare l'autostrada servono almeno altri 3 miliardi di euro. Nei giorni scorsi il Tribunale fallimentare di Milano ha disposto una perizia sulla situazione contabile della società Apl conferendo l'incarico al commercialista Ignazio Arcuri, che dovrà depositare la sua relazione a fine novembre. La perizia verrà discussa in aula il 4 dicembre. Nel frattempo sono ripartiti i tentativi di salvataggio di Palazzo Lombardia. Il governatore Roberto Maroni ha parlato col ministro per le Infrastrutture Graziano Delrio per sollecitare lo sblocco da parte del governo del secondo atto aggiuntivo alla convenzione, da poco approvato dal Cipe, che garantirebbe 380 milioni di euro di defiscalizzazione. Questo atto consentirebbe a Pedemontana di andare a cercare finanziamenti. Un'operazione ardita, perché finora banche e privati sono stati alla finestra, mentre il closing finanziario deve essere raggiunto entro un anno dalla firma dell'atto aggiuntivo. Ma Maroni non dispera. Adesso che è stato nominato un perito abbiamo almeno 60 giorni

- dice Maroni -. Voglio vedere se il governo sblocca questo atto aggiuntivo che significa un cambiamento radicale e toglierebbe ogni argomento alla richiesta di fallimento. Abbiamo chiesto al ministro Delrio che ci venga finalmente consegnato l'atto. Spero davvero che il governo sblocchi una situazione che è inspiegabilmente bloccata da mesi». «È un provvedimento che è già andato al Cipe - conclude il governatore lombardo -. Manca solo una firma, importante, ma solo quella. Spero che si possa concludere rapidamente la procedura». In Brianza la Provincia torna a chiedere una soluzione politica al blocco di un cantiere faraonico che sta determinando anche la paralisi di tutte le opere di viabilità connesse. "Oggi è ancora più necessario fare chiarezza - dice il vicepresidente della Provincia, Roberto Invernizzi -. Tutti i dubbi e le obiezioni che abbiamo sollevato negli ultimi anni si sono verificati. Ora aspettiamo di essere ascoltati". All'attacco Legambiente, che da tempo chiede un'exit strategy per Pedemontana. "Comodo fare i referendum per l'autonomia, pubblicizzare i referendum lamentando che lo Stato non dà soldi per ricostruire il ponte sulla Valassina e contemporaneamente chiedere (ancora) soldi allo Stato per realizzare la sempre più inutile Pedemontana - contesta Dario Balotta, responsabile trasporti di Legambiente Lombardia -. Maroni è alle strette visto che i giudici di Milano stanno valutando l'ipotesi del fallimento della società. Pedemontana ha già avuto, e speso, 1 miliardo dallo Stato e l'impegno era quello che il resto, circa 4 miliardi, fossero reperiti sul mercato con un project financing. I 4 miliardi non arrivano perché il mercato ha bocciato quest'opera ritenendola incapace di recuperare le risorse spese per costruirla, e il traffico lo dimostra. Non solo. Nel 2016 ha ottenuto 450 milioni dalla Regione per garantire le banche che anche se in futuro il traffico non fosse sufficiente a pagare il mutuo ci penserà la Regione stessa. Da tre anni è supportata direttamente anche dall'autostrada Serravalle, che detiene il 78% della Pedemontana stessa". "Pedemontana - conclude il responsabile di Legambiente - è diventata un baraccone clientelare pubblico con centinaia di addetti assunti inutilmente visto che non è neppure capace di introitare i proventi dei pedaggi avendo adottato un meccanismo (free flow) che non sa gestire il poco traffico che la percorre»;

il sito "lettera43" in un articolo pubblicato in data 27 luglio riportava: «In tutto questo il ministro Graziano Delrio non pare intenzionato a mettere un altro euro. Lo scorso gennaio è stato chiaro: "Lo Stato non è un bancomat". (...) La partita incrocia anche il piano di statalizzazione e regionalizzazione delle strade provinciali che torneranno sotto l'egida Anas. La quale entro fine anno dovrebbe dare il via a una nuova società insieme con Regione Lombardia. Nello specifico in Lombardia saranno "regionalizzati" 740 chilometri di strade ex provinciali e statalizzati altri 850 chilometri tra cui le tangenziali di Como e Varese che fanno parte della Pedemontana. Le tratte su cui Maroni ha garantito che non si pagherà più il pedaggio. I maligni hanno pensato sia solo un modo per aggirare il diktat di Delrio»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure intendano promuovere e adottare, nei limiti delle proprie attribuzioni e di concerto con gli enti locali competenti, affinché si ponga definitivamente fine a tale progetto che, a parere degli interroganti, se nel passato voleva essere una grande operazione per lo sviluppo del territorio, oggi rappresenta un vero e proprio fallimento, e non solo nel senso giuridico del termine.

(4-08130)

VOLPI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Castel Volturno da decenni subisce un continuo e massiccio arrivo di migranti, registrando una presenza sul territorio di circa 20.000 immigrati clandestini su una popolazione di 23.500 cittadini residenti, di cui 4.500 immigrati regolari registrati all'anagrafe del Comune con permesso di soggiorno;

il decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, prevede un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate da una massiva concentrazione di immigrati. L'art. 16 del suddetto decreto recita: "Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei Comuni,

Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più commissari straordinari del Governo. (...) Ferme restando le competenze del Ministero dell'interno, i commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d'intesa con il medesimo Ministero e con il Prefetto competente per territorio, un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori". Lo Stato eroga la spesa di 150 milioni di euro ripartita tra i tre Comuni, per gli anni 2018 e 2019, per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'inserimento nel tessuto sociale dei migranti;

l'arrivo del commissario straordinario ai migranti non viene guardato con favore dalla popolazione che teme che l'obiettivo del Governo sia quello di favorire la stabilizzazione del grosso numero di stranieri presenti nella località rivierasca, di quelli regolari e dei clandestini, trascurando le reali esigenze dei cittadini;

a giudizio dell'interrogante sarebbe più opportuno destinare le risorse economiche a: potenziare i distretti delle forze dell'ordine per contrastare i fenomeni della prostituzione, dello spaccio di droga, dei furti, dell'occupazione con scasso; adottare misure per il miglioramento dell'efficienza delle ASL e delle prestazioni sanitarie; ristorare economicamente l'ENEL e il servizio idrico-integrato a cui ogni cittadino paga, oltre al consumo reale dell'energia elettrica e dell'acqua potabile, anche il costo del servizio in eccedenza consumato dagli immigrati; investire per il miglioramento dei servizi di trasporto, per la ristrutturazione e la manutenzione dell'edilizia scolastica e delle strade comunali, che versano in condizioni di mediocre stato di conservazione, per la creazione di posti di lavoro per i giovani del luogo, fra i quali si registra un altissimo tasso di disoccupazione. Altro rilevante aspetto critico, fondamentale per lo sviluppo del Comune di Castel Volturno, è, inoltre, rappresentato dalla necessità di intraprendere una seria attività di depurazione delle acque. L'inquinamento causato dai Regi Lagni, canali idrici che versano nel mare i liquami non depurati dei Comuni delle province di Napoli, Caserta e Benevento, rende la balneazione del litorale *domitio* impraticabile, con conseguente danno all'immagine delle strutture turistico-ricettive e all'economia della località,

si chiede di sapere:

se, essendo Castel Volturno un ente in dissesto finanziario per circa 70 milioni di euro, non sia opportuno che il Governo assegna i fondi stanziati al risanamento, almeno in parte, delle casse del Comune e al miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti, piuttosto che alla promozione di iniziative a favore dell'integrazione degli immigrati presenti sul territorio;

se intenda destinare tali risorse economiche per la riqualificazione territoriale, destinandole al superamento delle innumerevoli criticità presenti nel Comune.

(4-08131)

SCALIA, ASTORRE - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

Fumone è un antico e suggestivo borgo di circa 2.110 abitanti, situato nella parte settentrionale della Provincia di Frosinone, il cui centro storico è unanimemente considerato una perla dell'architettura italiana;

per il suo valore architettonico, per la sua bellezza e le memorie storiche che custodisce riesce ad attrarre numerosi visitatori durante tutte le stagioni dell'anno;

considerato che:

proprio nel centro storico di tale borgo, la Rai ha installato, nel 1963, un ripetitore alto circa 100 metri, che attualmente viene utilizzato anche da altri operatori delle telecomunicazioni;

la presenza di tale enorme struttura continua da allora a penalizzare e deturpare enormemente il

paesaggio e le bellezze storico- architettoniche del borgo che le diverse amministrazioni che si sono succedute hanno cercato con sforzi enormi di preservare negli anni e ha determinato il mancato accoglimento della candidatura per la Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni;

da oltre 30 anni le amministrazioni comunali fumonesi stanno chiedendo invano alla RAI di provvedere alla rimozione del traliccio, rappresentando le evidenti incompatibilità paesaggistiche e architettoniche e le negative ripercussioni che tale presenza sta comportando anche all'economia turistica del paese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se non ritenga di dover sollecitare ed ottenere dalla RAI la rimozione del traliccio metallico e consentire, così, al comune di Fumone di svolgere al meglio l'attività di conservazione e valorizzazione economica del proprio patrimonio storico, architettonico e culturale.

(4-08132)

[LAI](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [ANGIONI](#), [ASTORRE](#), [BORIOLI](#), [BROGLIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CUCCA](#), [D'ADDA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [Elena FERRARA](#), [GIACOBBE](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [MANASSERO](#), [SPILABOTTE](#), [SPOSETTI](#), [ZANONI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

sul sito istituzionale dell'Inps, nella sezione dedicata, quella che è stata soprannominata "Operazione porte aperte" è presentata come un servizio teso a "migliorare il rapporto informativo tra Enti e cittadini, al di là degli obblighi prescritti dalla legge" ed a rendere "più chiari i meccanismi di funzionamento delle prestazioni erogate dall'Istituto" pubblicando "informazioni che chiariscono le particolari regole previste per alcune categorie di lavoratori o gestioni pensionistiche amministrate dall'Istituto";

tra le diverse prestazioni prese in considerazione nella sezione si elencano svariati fondi pensionistici (clero, sportivi e lavoratori dello spettacolo, dirigenti d'azienda, eccetera) e casse per trattamenti pensionistici. In tutti i casi, oltre alle informazioni specifiche sulle leggi in materia e sulle modalità per l'accesso ai trattamenti pensionistici, compare in evidenza la voce "Ricalcolo pensionistico";

nel caso del personale della carriera prefettizia, si documenta "come le pensioni di vecchiaia e di anzianità si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate applicando il metodo contributivo. Sebbene il campione sia ridotto, si registra una riduzione media pari al lorda annua". Viene quindi precisato come la tabella riporti solo alcuni "casi tipo", mancando all'interno del database in possesso all'Inps gli ex Inpdap, dati necessari per individuare ed estrarre un campione valido di riferimento;

nel caso del personale della carriera diplomatica, nonostante la stessa precisazione circa la mancanza dei dati Inpdap, si evidenzia come in virtù del ricalco retroattivo si possa registrare "una riduzione media dell'ordine del 29% sulla pensione lorda";

nel caso dei magistrati, è possibile leggere che "le pensioni del comparto con decorrenza successiva al 2004 si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate applicando il metodo contributivo. Solo circa il 10% delle pensioni vedrebbe un aumento se ricalcolate con il contributivo. La riduzione media che subirebbero, nel complesso, le pensioni dei magistrati è nell'ordine del 12%";

nell'illustrazione delle tabelle di ricalcolo contributivo "di pensioni effettivamente erogate, personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico" si precisa che più del 90 per cento dei trattamenti in essere subirebbe, con il calcolo contributivo, una riduzione dell'importo compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento. Ma lo studio, come negli altri casi presi in esame, si baserebbe su un campione parziale;

considerato che, a corredo dei grafici, gli studi offrono esempi esplicativi riguardanti gli effetti del ricalcolo contributivo: un dirigente di Prefettura, andato in pensione a 60 anni nel 2010, titolare di una pensione lorda mensile (2015) di 6.450 euro, riceve una prestazione di 3.290 euro lordi in più di quella che dovrebbe percepire con il ricalcolo contributivo; un ufficiale di Marina, andato in pensione a 52 anni nel 2010, vedrebbe il suo assegno pensionistico passare dagli attuali 5.730 euro lordi mensili a

2.750 lordi; un sottufficiale andato in pensione all'età di 54 anni nel 2013, con una pensione attuale di 3.030 euro lordi mensili avrebbe un calcolo contributivo pari a 1.520 euro lordi,
si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che rientra nelle finalità istituzionali dell'Inps la pubblicazione di simulazioni economico-finanziarie sui trattamenti previdenziali in essere, per i quali non sono previste dalla legge misure di ricalcolo retroattivo;

se le ipotesi di ricalcolo contributivo retroattivo, che coinvolgono tutte le categorie professionali elencate sul sito, rientrino tra gli obiettivi del Governo in materia previdenziale.

(4-08133)

[BATTISTA](#), [GOTOR](#), [CORSINI](#), [MIGLIAVACCA](#), [CAMPANELLA](#), [GATTI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il recente tragico caso di una ragazza quindicenne uccisa ad Ischitella vicino a Foggia dall'ex compagno della madre che non accettava il venire meno di una relazione sentimentale ripropone, per l'ennesima volta, il problema della tutela delle donne e dei soggetti più deboli dalle forme più estreme di *stalking*;

anche in questo caso, le reiterate denunce da parte della donna vittima di minacce e persecuzioni si sono scontrate con la difficoltà da parte della magistratura e delle forze dell'ordine a valutare l'effettiva pericolosità di determinati soggetti ed a prevenire in modo efficace gli esiti di certi comportamenti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, di fronte a questo ulteriore episodio di denuncia da parte di donne rimasta inascoltata e di casi di pericolosità, per altro ampiamente noti in sede locale, non ritenga di dover intervenire, non solo con le dovute ispezioni, ma per innalzare i livelli di sensibilità da parte delle istituzioni rispetto alle denunce delle donne e in genere dei soggetti più esposti.

(4-08134)

[RIZZOTTI](#), [SERAFINI](#), [ZUFFADA](#), [MANDELLI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [Mariarosaria ROSSI](#), [PELINO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attribuisce al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio;

la legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 secondo semestre), all'articolo 3, rubricato "Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE", comma 1, lettera b), reca la delega al Governo a recepire la nuova normativa europea in materia bancaria, disponendo espressamente che "le norme di attuazione della Banca d'Italia siano emanate senza previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio";

le ultime delibere emanate dal Comitato risalgono all'anno 2016, trasparenza nell'informazione a protezione e tutela dei consumatori all'interno dei mercati immobiliari (n. 380 del 29 settembre 2016); anatocismo (n. 343 del 3 agosto 2016);

il commissariamento di talune banche, che ha comportato cospicui interventi finanziari pubblici in una situazione economica non ancora positiva per il Paese e danni economici rilevanti per i correntisti, è stato disposto solamente alla fine di un'evoluzione critica delle stesse che si è protratta nel tempo e che non è stata determinata da un fatto inaspettato e non prevedibile,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali il Comitato: non abbia provveduto ad emanare, tempestivamente, nei confronti delle banche in crisi, laddove marcatamente necessari, provvedimenti di amministrazione straordinaria, o di altra natura, funzionali a tutelare i beni economici dei correntisti; pienamente consapevole del rischio per l'intero sistema creditizio italiano, e soprattutto per gli obbligazionisti, dei *non performing loan*, crediti che sono stati, spesso, cartolarizzati, ossia "reimpacchettati" e venduti come strumenti finanziari derivati, non abbia intrapreso alcuna azione od emanato, con urgenza, alcun

provvedimento per controllare l'evoluzione qualitativa degli *asset* bancari, evitando un aggravamento ulteriore del *credit crunch*;

se il CICR abbia considerato ed analizzato, con proprio documento, che, a fronte di un incremento del credito alle imprese venete nei primi 12 anni dell'euro (sempre a prezzi correnti) pari al 125 per cento, l'economia reale è cresciuta di appena il 39 per cento;

sulla base di quali analisi e valutazioni il Comitato ritenga che i provvedimenti previsti sulle banche popolari non rappresentano, nel tempo, un potenziale rischio per il nostro Paese e per i risparmiatori italiani, tenuto conto della tendenza a livello internazionale da parte delle maggiori banche di controllare il risparmio nazionale e di altri Stati, nonché l'erogazione del credito, attraverso l'acquisizione della concorrenza, cioè di altri istituti bancari;

a quanto risalga l'ultima riunione del Comitato, quante ne abbia svolte negli ultimi 4 anni e quali siano stati gli ordini del giorno, considerato che dal sito del CICR non risultano ulteriori atti nel periodo 11 luglio 2012-agosto 2016.

(4-08135)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-08105 della senatrice Fattori.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<http://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.